IL DVELLO
DEL MVTIO
IVSTINOPO-
LITANO.

Con Priuilegio del Sommo Pontefice Giulio III. *& dello Illustriß. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.*

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL
GIOLITO DE FERRARI
E FRATELLI.

M D L.

ALLO ILLVSTRISS. S. DON EMANVEL PHILIBERTO PRENCIPE DI PIEMONTI

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CONSIDERANDO io molte uolte fra me ſteſſo i diuerſi ſtudij, & le uarie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quelle uengo eſaminando, tanto piu chiaramente à me par di comprendere, che due principalmente ſiano quelle coſe, dalle quali regolata eſſer ſi uegga la uita humana: & queſte altre non ſono, che temenza di uergogna, & diſiderio di honore: delle quali l'una affrenando, & l'altra ſoſpin-

gẽdo gli animi nostri, si fattamẽte gli gouernano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano ha uer alcun bisogno. Il che cosi essere ma nifestamẽte potra apparire à chiũque uorra andare discorrendo per le mol te maniere del uiuere tenute da ogni ses so et da ogni eta, et per tutte le arti meccaniche, et liberali. Ne solo questo che detto ho potra egli uedere, ma scor gera anchora, che quanto ciascuno è di piu gẽtile spirito, tanto à questi due af fetti piu si sente essere sottoposto: & che essi nõ solamẽte nelle humane crea ture, ma fra gli animali bruti si fanno anchor sentire, et maggiormẽte in quel li, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terrestre animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissi mo piu si truoua à tali passioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non ueg

go cõditione di alcuna persona, la qua
le piu si mostri ne di uergogna timoro-
sa, ne di honore disideroſa di coloro,
i quali fra caualieri honorati cercano
di douer essere degnamẽte annouerati.
Conciosiacosa che essi per guardarsi
dall'una, & per fare dell'altra acqui
sto, non che altro, ma la persona, & la
uita non rifiutano di spendere, & di
gittare; Et questo si puo apertamen-
te uedere in quelle querele, che tutto di
nascono fra loro: lequali con tutto che
assai souente siano leggierissime, pur
nondimeno con prontissimi animi cor-
rono à diffinirle con armata mano. &
à cio fare con tanta pompa, & con tã
ta festa si conducono, che mostra bene,
che essi à grã felicita si attribuiscano,
che à loro sia uenuta opportunita di
mostrare quanto siano bramosi di ho-
nore. Ma percioche gli intelletti no-

ſtri dalla graue, & tenebroſa ſoma
de' terreni corpi oppreſſi, et adombra
ti, non potendoſi alla eccellenza della
lor natura inalzare, malageuolmente
poſſono anchora diſcernere la uerita
delle coſe, ſpeſſe uolte adiuene, che da
falſa apparenza ingannati quello ab-
bracciamo per buono, il che è da fuggi
re, & quello come mala coſa ſchifia-
mo, che doueremmo con ogni noſtra af
fettione ſeguitare. Et cio ſi come nel-
le altre coſe, coſi nella diſtintione del
le opere uergognoſe dalle honorate ci
ſuole anchora interuenire; che i caua-
lieri piu da uolgare openione tirati,
che da giudicio di ragione conſigliati
prendono l'arme à tale hora, che per
auuentura non meno ſarebbe lodeuole
il laſciarle. Il che hauendo io ueduto,
& tuttauia uedendo la molta licenza,
& il poco ordine, che intorno à gli ab

battimenti si serua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano à coloro, iquali per la uia dell'honore cauallaresco disiderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di persone è comunalmente trattata, cioè da caualieri, & da dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperiẽza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che truouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza, alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auuentura potrà aggradire à chi non

haura il gusto troppo fastidioso. Or percioche à prendere questa honoreuo le fatica non picciolo sprone mi è stato Illustrißimo Prencipe l'hauere io ueduto quanto il gentilissimo animo uostro fosse disideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio signor Marchese à Nizza di Prouẽza à seruire il S. Duca uostro padre, & uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendoui io mandare delle mie scritture, ue ne mandassi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appresentai io, & hora ho publicati questi miei libri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si conuengano. Et qual piu honorato doueua io poter trouare, che uoi nato di legnaggio chiarißimo, uera progenie di ec-

cellentissimi Prencipi, di Serenissimi Re, & di sacratissimi Imperadori? & che in eta anchor puerile comincia ste à dar manifesti segnali di chiarissima uirtu? Io & da quelli infino allhora, quasi da odoratissimi fiori conce-petti speranza di pretiosissimi frutti: & poi di giorno in giorno mi sono an-dato auuedendo, che con le opere ui an date tuttauia faticando per uincere quella openione, la quale sapete che si ha al mondo honoratissima di uoi. Il che infin adhora ui è si bene succedu-to, che in una cosi cauallaresca corte, come è quella, nella quale uoi uiuete, se te in pochissimo tempo diuenuto uno specchio di ualore et di gentili costumi. Là onde ne è seguito, che hauendoui Carlo quinto Imperadore gloriosissimo costituito capitano de' caualieri del la sua corte, & di parte anchora del-

lo eſercito ſuo, per comune conſenti-
mento è giudicato, che uoi à que' gradi
aggiungete maggiore honore, che da
quelli non riceuete. Come à Prencipe
honoratiſsimo adunque ritorno io ad
appreſentarui queſti miei libri di mate
rie di honore con ferma ſperanza,
che ſi come hora ſcriuo à uoi delle co-
ſe, che à ualoroſi caualieri ſi apparten
gono, coſi (ſe al ſuperno Signore pia
cera di concedermi tanto di uita) ſcri
uero anchora à caualieri i notabili
eſempij del uoſtro ualore.

DEL DVELLO
LIBRO PRIMO.

DELLA ORIGINE DE' DVELLI.
CAPITOLO PRIMO.

A materia del Duello da diuersi diuersamente insino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' consigli in querele particolari. & di quanti per adietro hanno scritto in questo suggetto, non ce n'ha ueruno, ilquale nel principio de' suoi uolumi non si sia faticato per dimostrare con molte ragioni, che il uenire alla proua delle battaglie priuate è cosa dalle leggi imperiali non approuata, & dalle christiane dannata. il che si come io confesso esser uero, così mia intentione non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo: che quando io sperassi per disputare copiosamente in questa sentenza di poter persuadere a' caualieri, che essi à gli abbattimenti douessero dare il bando, à questa sola impresa uolgerei lo stilo, senza entrare à parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo, che quanto io intorno à ciò tentassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora senza speran-

za di fare alcun profitto mettere à parlare contra quel lo, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne intorno al nome del Duello mi stenderò io con molta scrittura in dimostrare quale fosse appresso gli antichi Latini la significatione di questa uoce: ma solamente dirò, che quello, il che noi hora chiamiamo Duel lo, & del quale io in questi libri di parlare intendo, non è altro, che una battaglia fatta da corpo à corpo per pruoua della uerita. non dico fatta piu da due, che da piu persone; percioche anche piu di due condurre si possono in cotal pruoua. che & due, & tre per parte, & piu anchora possono prender querela, & sopra quella in uno steccato uenire ad abbattimento. Or donde habbiano hauuto origine i Duelli, per uolerlo io inuestigare non andrò ricercando ne la historia de gli Horatij, ne de' Coruini, ne de' Torquati: ne gli abbattimenti scritti da gli antichi Poeti fra Caualieri de gli eserciti nimici: Ne reciterò la battaglia di Dauid con Golia: ne altra cosa simigliante: percioche que' tali esempij à me sembra, che sotto questo titolo mal si possan ri porre: cõciosiacosa che quelle battaglie le piu nõ erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che combatteuano; ne à quel fine le faceuano, al quale si fanno hoggi gli abbattimenti ne gli steccati; & se pur alcuna somiglianza in quelle di questi si truoua, si come appresso Homero in quella di Menelao con Alessandro; et appresso Virgilio in quella di Enea con Turno, per essere fra loro stata la quistione delle moglieri: pur la loro principale intentione non par che fosse di uenire à quegli abbattimenti per le loro particolari querele: ma do

po molta guerra di prendere eßi il carico di terminare le battaglie di amendue gli eserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamente esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci doueranno esser riceuute, lequali sotto Scipione furono fatte in Hispagna ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio, doue per uia di disfide si uenne à diuerse battaglie: & fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali esempij sono nelle historie radißimi; & quello, che cerchiamo noi è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto; ilquale sappiamo, che sotto la Signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio, & Vareno si sfidarono à douer mostrare contra le nimiche genti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuiene far mentione, che lasciamo hora stare, che quello era nome uergognoso, la doue hora le persone infami da gli steccati debbono essere ributtate, ma quelle loro battaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al duello. Coloro ueramente, i quali à questi abbattimenti in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de' loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. eßi adunque cõbatteuano per alcuni casi speciali nelle loro leggi cõceduti, & espreßi: et combatteuano dauanti i loro legittimi giudici: et secondo che erano perdẽti cosi erano dannati dalla giustitia; si

come anchora nelle loro leggi ſi troua eſſerne fatta mentione. & noi di queſti caſi nel ſecondo libro piu chiaramente tratteremo à conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario cō iſcudi, & con baſtoni (eccetto che per querela di infidelità) ſi come manifeſtamente ſi dichiara nel libro ſecondo della Longobarda alla legge trēteſima del titolo cinquanteſimoquinto. di che non par che la principal loro intentione foſſe il riſpetto dell'honore: ne che i uinti per qualunque cagione rimaneſſero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poſcia procedendo il tempo di mano in mano tra dal coſtume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello à tal ſegno è peruenuto, che non ci ha coſi honorata perſona, ne priuata, ne publica, che non habbia per coſa honoreuole il ſaperne ben ragionare; o che non degni di mettere in iſcrittura il ſuo parere. La onde noi come ad honorata impreſa hauendoui poſto mano ne andremo di parte in parte ſcriuendo ſecondo che piu giudicheremo eſſer neceſſario, et opportuno, parlandone pure come in ſuggetto di honore.

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO. CAP. II.

Er entrare à ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi che à quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmente mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, à cui il richiedere si appartenga. Et percioche questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle quistioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de' caualieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si potrà piu spedita, & piu chiara determinatione. Et dico, che due sono le maniere delle ingiurie. L'una di parole, & l'altra di fatti: et che delle ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle de' fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di esempio di ingiuria di parole. Antonio dice à Lucio, che egli è traditore: Lucio risponde che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo; & così à lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de' fatti è tale. Antonio da una bastonata à Lucio. Lucio à uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato: & cio dicendo, Antonio gli risponde cõ la mentita; & così anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con le parole si contesta: & à Lucio ne rima=

ne il domandare Antonio alla battaglia. Et in somma tutto questo trattato si risolue, che colui il quale legittimamente è stato mentito habbia ad essere attore, & cõ questa uia si recidono tutti que' casi, i quali possono altrui parere piu malageuoli à determinare. Ma percioche non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma anchora con ignominiose parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trapassare. Et dico primieramẽte, che io disidero maggior prudẽza in loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che nõ contenti di dire la loro openione, si inducono à dir uillania à caualieri, et à Prencipi, che sentono diuersamente da loro. Et per uenire à quello, che da loro si dice. E propongono contra questa regola la legge di Federigo Imperatore, per la quale chi di homicidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto difendendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende: conciosiacosa che se colui, ilquale ha l'altro accusato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato; laquale proponendo egli ne diuiene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & à chi il morto difende si appartiene di ribbuttar quella accusa, & puo dir che colui mente; & cosi colui che legittimamente uiene ad essere mentito rimane attore. Et quando l'accusato di homicidio quello potesse negare, à lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore con la mentita, per la quale al mentito medesimamente toccherebbe il carico del prouare. A' questo aggiungono,

giungono, che se altri dira à me, che io sia traditore, & io gli risponda che mente, colui non sara percio richieditore infin che non mi richiede, il che puo forse altrui parere ingegnosamente detto: ma io non so che si uogliano per quelle parole significare, il che sia cōtra la regola data di sopra: & so che chi non richiede non è richieditore: ma dico bene, che à colui di richieder me s'appartiene, & non à me di richieder lui: & che conseguentemente il mentito douera essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualiero hauera da esser reputato. Dicono anchora pur per abbattere la nostra regola, che se altri dira, che io sia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le arme prouare, che in tal caso saro l'attore io, & non il mentito: & io se risponder uolessi, come ad una si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse, il prouare non tocca à te, ma à me, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu se traditore, & tu da difendere che non se tale, in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche à me sembra che questo non sia modo di scriuere ne con degnita, ne con grauita, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che se altri si uorra pregiudicare à se stesso, & non uorra seruare ne stilo, ne legge, io à lui non scriuo questa regola; ne so se essi, che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorra à se stesso pregiudicare non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il

buon camino; & perche egli à boschi si trasuij, o uada ne' fossi à traboccare, non si douera percio dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri à qualunque di parole offeso basta risponder con la mentita senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mētion di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruera, trouera esser uerissimo quello, che io di sopra ho detto; cioè che il legittimamente mentito sempre douera essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo à tutti que' particolari, che da dottori à questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, à quali ho risposto: douendosi maßimamente da' caualieri tenere per ferma cōclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente à quale si appartenga il difendere, & à quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto à ragionare. percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, et del reo si potra determinare.

PER QVAL CAGIONE IL MENTITO SIA ATTORE: ET QVAL SIA LA NATVRA DELLE MENTITE. CAP. III.

Molti puo parere ſtrana coſa, donde queſto ſia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiurioſa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non ſe ne poſſa ſcaricare: ma come ci è data una mentita non ui ha piu parola, che da quel carico ci poſſa ſolleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior uillania, quegli douerebbe eſſere attore, & non à chi è detta la minore: & chiara coſa è, che maggiore eceſſo è il fare un tradimento, che il mentire, eſſendo maßimamente nel tradimento la menzogna anchor compreſa: di che ſarebbe conſeguente, che non il mentito, ma colui, che traditore foſſe chiamato doueſſe eſſere il richieditore. Per tanto è da ſapere, che la coſa è ſtata ben coſi ordinata. che le leggi non tanto al peſo delle parole hanno uoluto hauer riſguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo'ngiuriato, ma colui, che fa la ingiuria debbia ſentire il carico del prouare. che primieramente ſi preſume ciaſcuno eſſer buono, ſe non ſi pruoua in contrario: & percio parlando altri di altrui contra quello, che di ragione ſi preſume, ragioneuol coſa è che egli pruoui il detto ſuo. Poi ſe à dicitori delle ingiurie la pruoua non toccaſſe, la porta uerrebbe ad eſſere aperta à mille falſe accuſe, dalle quali gli huomini pur ſi guardano per la malageuolezza del pro

uare. Qui mi potrebbe alcuno risponderé, se à gli ingiurianti si richiede essere attore, donde è che nelle ingiurie de' fatti nõ à colui, che fa, ma à chi uien fatta l'ingiuria si conuiene di prendere la pruoua? Et *à questo rispõdo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non percio gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia à ricercare: ma egli uolendo dare biasimo à me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole.* Et *hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti et di parole: et parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza. che della propria significatione di quella uoce ci riserbiamo à douerne parlar nel secondo libro: doue anchor tratteremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine.* Et *per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie; & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole.* Et *percioche ne' giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile come al criminale ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello che egli dice, fa che colui che nega uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio cauallaresco ogni uolta che altri dira altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato*

risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore; Ne *da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare.* Ma *percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono: tu menti; tu nō di il uero; tu di il falso; tu ti parti dalla uerita; cio non è uero: questa è bugia; la cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire, si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie, cosi rispō dendo à parole, che non offendano altrui molte di esse diuentano ingiurie.* Che *se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto di senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerita, o in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di risposta uerra à darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente à farmi ingiuria.* Et *dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, à me sara lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauera forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & à questo modo egli con carico; uerra à rimanere.* Ma *se mi sarà risposto, cio non è uero, o la uerita sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sara parola ingiuriosa, ne mi fara alcun carico; anzi se io replichero con una di quelle forme, lequali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso con una altra negatione la potra ributtare, & allhora col carico me ne uerro à rimanere.* Et *la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, & altra no, procede da questo; che il dire; tu non di il uero, rimprouerà altrui che egli parli contra la uerita; & cosi le al=*

tre ſimili maniere; là doue il dir:cio non è il uero, & le altre riſpoſte tali uiene à ſignificare, non che colui dica il falſo, ma che poſſa credere di dire il uero, cō tutto che la coſa coſi non ſia, & che egli ne debbia eſſere male informato; che anche queſta è riſpoſta da far ſenza carico. Ben è uero che in un caſo falla queſta regola; che ſe io diceßi di hauer fatta alcuua coſa & che altri mi riſpondeſſe, non è uero, mi farebbe carico, non potendoſi dire che io foßi male informato, parlando di quello, che diceßi di hauer fatto io, & percio queſta tal riſpoſta con una altra negatione ſi conuerrebbe ributtare: & la negation mia ſarebbe la repulſa, & quella di colui la ingiuria, ſaluo ſe in quel dir mio che io haueßi fatto coſa ueruna io faceßi carico altrui; che in tal caſo, non è il uero ſarebbe repulſa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto queſto diſcorſo ſi uiene in queſta concluſione, che ſe altri ſi guardera di offendere altrui col ſuo parlare, egli in maniera alcuna non potra eſſer mentito. Ma & di queſta materia ſi ragionera anchora al Cap. XI. di queſto libro.

DELLE MANIERE DELLE MENTITE. CAP. IIII.

Ora accioche ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo à ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & cōme dar si debbiano, & come rispondere à ciascuna. Delle mentite adunque alcune ne sono certe, & alcune conditionali: & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre speciali. & ne aggiungeremo noi una altra specie anchora, di quelle, alle quali daremo nome di sciocche. & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur p piu chiara dimostratione ue uogliamo noi anchora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potra perauuentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole leuar si fattamente l'oscurita di questo suggetto, che io speri di douer fare, che ogni condition di persone pienamente se ne possa di tutte le difficulta chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza, di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura trouerranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica del leggere, che à me quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto disiderio

di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la nouita delle cose, che ui si ragionano, mi è conuenuto anchora usare di quelle parole, che usate di leggieri non si trouano da approuati scrittori: il che istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, accio non altri per difetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci di hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che proposte le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamẽte ne tratteremo.

DELLE MENTITE CERTE
CAP. V.

E mentite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, le quali si affermi, che altri habbia dette di noi. come se io dicessi, o scriuessi ad alcuno. Tu hai parlato contra l'honor mio, là onde ti dico, che hai mentito. Et questa è mentita certa per affermare io, che colui ha detto mal di me. Vero è che per non esprimersi nel parlar mio la cosa, che è stata detta, la mẽtita è generale, & percio non è di ualore: che à uolere: che ella sia legittima, conuien che si dichiari quello, sopra il che si intende di darla. Et le mentite che sopra certe, et espresse parole si danno, sono quelle, che ueramente obligano il mentito alla pruoua, quando egli negar non possa di

hauer detto quello,ſopra il che è ſtato mentito. Et la forma di queſta è tale. Aurelio tu hai detto di me, ch'io nel tale atto ſon mancato di fede al mio Signore. Di che ti riſpondo, che ne hai mentito. Queſta è certa,& iſpe ciale mentita,& per conſeguente legittima: che queſte ſono le conditioni principalmente neceſſarie alle legitti= me mentite. Et queſto ſolo ci baſtera di hauerne parla= to in queſto capitolo, che à pieno ne ragioneremo ſotto il titolo delle ſpeciali: che delle conditionali,& delle ge= nerali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appreſſo di queſte piu chiara conoſcenza.

DELLE MENTITE CONDITIO= NALI. CAP. VI.

LE mentite conditionali ſono quelle,le quali ſotto alcuna conditione ſi man dano fuori, come ſarebbe à dire; Se hai detto ch'io ſia ladro,hai mentito; o, hauendo detto, o dicendo ch'io ſia mancato di fede al mio ſignore, hai mentito, menti, & mentirai. che tanto è dire hauen do detto,quanto ſe hai detto: & tanto è, dicendo, quan to ſe dici, & dirai. Conditional modo di parlare è an= chora quell'altro. Quante uolte hai detto, che io hab= bia dishoneſtamente la tua donna tentata, tante hai men tito; che quel dire quante uolte hai detto la tal coſa, & la cotale di me, tante hai mentito, altro non ſignifica, che ſe una uolta la hai detta, hai mentito una uolta;& ſe due, due; & ſe tre uolte l'hai detta, hai mentito tre

uolte ; & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, delle quali non se ne uede di leggieri il fine ; che elle non hanno forza in fin che la conditione non è uerificata: & cio è, in fin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette : & colui, à cui uien data in uoce, o in iscrittura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente, cosi puo rispondere: & hauendo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla : & se puo sopra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare à colui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo ; Se ueramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui anchora una altra mentita o generale, o conditionalmente detta ; chi dice, che io habbia le tali cose dette ne mente : o uero, se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mẽtita, & di conditione in conditione. Et in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahe conclusione altra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali rispondere si debbia, tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' caualieri : quando bene procederai, ti risponderò. Nella quale openione io non concorro; percioche colui potra replicare, ch'io mento ch'egli non sia cauallerescamente proceduto : & allegherà molti esempij di caualieri, che hanno quella maniera tenuta nel loro scriuere : & cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauero aperta la uia all'aduersario

mio di darmene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infin che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per pcco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta à scriuere, & ad auentar mentite, se egli è di honore disideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge, mostra di essersi mossò piu leggiermente, che honoratamente.

DELLE MENTITE GENERALI. CAP. VII.

A mentita generale è di due maniere, per rispetto della persona, & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita, quãdo nõ si nomina alcuno, à cui ella si dia. come è à dire, chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mẽtito. Et à questa mẽtita si tiene da caualieri, che persona non sia obligata à rispõdere: il che à me par che sia ottimamẽte inteso: conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare à molti; potẽdo molti hauere quelle porole dette, et cosi uno cõ molti hauerebbe da cõbattere, il che nõ è conueniente: ne combattere per una querela piu di

una uolta si concede, & altri nella spada altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe anchora auuenire, che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. Là onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mẽtita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, la quale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, & per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiudicio dell'honore, è generale; che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: Et potrebbe auuenire, che chi che sia hauesse di altrui tenuto ragionamento in uarie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato si potesse tenere ad onta: & per tanto è necessario di esprimere la cosa, dõde l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uuole prendere à prouare quel suo detto, o se egli uuole con le arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui, che data la ha, se intende di douer uenire à diffinitione di querela, ha da tornare à scriuere particolarmente, dichiarando quello, perche egli à douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sara conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita non solamente non lega, ma anchora è molto pericolosa di essere ritorta: alla qual cosa mi marauiglio, che alcuno infino à questo giorno (ch'io sappia) non

habbia aperti gli occhi, se nõ quanto io(non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch'io dico, è tale, quale formandosi un caso si potra ageuolmente uedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un usuraio, & sopra queste parole hauendo intendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tanto ti dico, che hai mentito. Sulpitio che perauuentura sapra piu che un solo difetto di Sempronio, gli potra dire in risposta: io confesso hauer detto mal di te, ma ho detto di quel male, che tut fatto hai: & ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, & isporra quali; & con questi producera le testimonianze de suoi detti senza far mẽtione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiungera, si che tu menti, che io dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando à scriuere dicesse, io dico che hai mentito, dicendo ch'io sia usuraio, nõ percio la sua mentita uerrebbe à farlo rimanere reo, conciosia cosa, che patẽdo eccettione la general mentita, ella sarebbe bene stata ritorta, conoscendosi, che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse mentito. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere, che la seconda anchora in se falsita contenesse, percioche chi una uolta è cattiuo, sempre si presume essere cattiuo nel medesimo genere di cattiuita. Et essendo contra Sempronio la presontione, à lui si richiederebbe essere attore; di maniera, che per difetto della generalita della mentita egli uerrebbe à cadere in un cotal pregiudicio. oltra che tale potrebbe essere il mancamento, ilquale contra colui fosse stato ciuil

mente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare, per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendosi à caualiere piu lo stringersi alle opere, che lo stendersi nelle parole.

DELLE MENTITE SPECIALI. CAP. VIII.

E mentite speciali sono quelle, che sono date à speciali persone, & sopra cose espresse, & particolari & l'essempio è questo. Siluio tu hai detto, che il giorno della battaglia di Pauia io abbandonai le insegne. Di che ti dico, che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che si uuol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali pruoue, & tali testimonianze del detto, al quale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo; che se io non hauro le pruoue conuenenti, colui mi potra risponder che io mento, che egli habbia quelle parole dette. & in tal caso tocchera à me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il pruouare, che colui mi habbia tal biasimo apposto.

Se ueramente colui non potra negarlo, non ne rimarra dubitatione alcuna, che à lui il pruouare nõ s'apparten= ga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle pa role, & che io gliele prouasse con legittime testimonian ze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io haueßi quel mancamento commesso non si douerebbe percio uenire ad abbattimento: che in negando di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uer rebbe ad essersi disdetto: & la presontion sarebbe, che egli cosi fosse bugiardo nella accusa, come nella negatio= ne. Et in quelle querele, doue apparisce falsita manife= sta non debbono permettere i Signori, che ad abbattimẽ to si possa uenire. Ne i caualieri debbono in tali casi uer gognarsi di rifiutare il cõducersi à battaglia, eßẽdo mol to piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Or essendo questa, della quale in questo capitolo habbia= mo parlato, la uera & legittima mentita, con questa so= la debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiu= rie, quando da alcune si sentiranno offesi, & uolendo es si darle in uoce, o in iscrittura, debbono si fattamẽte chia rirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ue runo loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la quistione dell' attore, & del reo non uo= gliono appresso ha= uere à dispu= tare.

DELLE MENTITE SCIOCCHE. CAP. IX.

L *uulgo, intendendo, che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui, che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opa.* Et *di qui è, che ogni di dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire; che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di, che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola: il che è un mutar l'ordine della natura: che essendo la mentita non altro che una risposta, in questo modo si uiene à rispondere prima che altri habbia parlato.* Vero *è, che altri talhora udendo che alcuno, pogniamo caso, dica di lui, che egli è un ladro, suol rispondere,* Se *tu di che io sia ladro, tu menti: laqual mentita uniuersalmente si tiene, che incontanente faccia carico altrui: ma la forma di quella pare à me che sia tale, che dia commodita al dicitor di quelle parole di risoluersi, se uuole continuare in quelle, quasi dicendo; guarda bene, se uuoi affermare quello che detto hai, che affermãdolo, intendo di darti mentita: & non ritornando colui à dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi; che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta o in colera, o con poca consideratione.* Ma *per tornare alle mentite sciocche; quale anchora con piu rideuole maniera dice: se tu uuoi dire, ch'io non sia tuo pari, menti; doue non solamente*

si risponde

si risponde auanti che altri habbia parlato,ma si da an=
chora la mentita in su la uolunta: che per uolere io dire
cosa che sia,infin che io non la dico,non mento ; Si come
per hauer uolunta di andare à Roma non si puo dire,
ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di que
ste tali mentite ne habbiamo noi ueduto anchora usare à
de gli huomini non uulgari. Ne uie piu legittima di que
ste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usa
ta; hauendo detto male di me hai mentito; & negando
di hauerlo detto menti. che se io ho detto male di te, o
puoi prouare, ch'io l'habbia detto,o no; se puoi prouar
lo, à te si conuien dire, Tu hai detto (sia per esempio)
ch'io sono heretico; & dimostrare, ch'io detto l'habbia;
& sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la
certa, & ispeciale mentita: se non puoi prouare,ch'io di
parole ti habbia ingiuriato, & uuoi entrare in quere=
la meco, à te si richiede di apporre à me che io habbia
detto male di te: & à me tocca di rispondere,& di da=
re repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa con=
ueneuole,che tu uoglia imporre à me titolo di maldicen
te,& occupare il luogo della mia risposta; & della mia
repulsa,& fare officio di attore, & uolere essere reo.
Ma queste sono maniere di scriuere trouate da huomini
o troppo ingegnosi, o poco intendenti. & io questa mē
tita istimo non solamente non essere legittima,ma anchor
come ingiuriosa parola douersi potere con una altra mē
tita ributtare: che io,ilquale mi sentiro non hauere ol=
traggiato colui,potro sicuramente rispondergli,che men
te,ch'io negando di hauere detto male di lui menta. Et
che diro di quell'altra? che altri incontrando un suo ni

mico dira? Metti mano, ch'io ti mostrero, che se un pol
trone: & colui risponderà tu menti, & senza altramen
te mettere mano pensera di hauere fatto un ben gran ca
rico all'aduersario suo: & non intendera, che quel di=
re, metti mano, ch'io ti prouero che se tale, uiene à signi
ficare, io il ti prouero se metterai mano: & non metten
dosi mano, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli
s'è anchora ueduto, che domandando altri altrui alcuna
cosa, come sarebbe à dire; non hai tu dette le tali paro=
le? o non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di
rispondere si, o no, s'è dato per risposta una mentita: le
quali tutte, & delle altre cosi fatte, che ricordarle di
una in una non è mia intentione, & il raccorle sarebbe
troppa fatica, elle, dico, non uagliono punto piu di quel=
la di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi
gliele haueua tolta mentiua; o quella di quell'altro, che
hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro,
disse, Se tu di à me tu mẽti per la gola. Et à queste cose si
aggiunga, che non meno uane, & isciocche sono quelle al
tre, delle quali hora daro gli esempij. Io diro da pari à
pari à chi che sia, che egli è uno adultero: & colui nõ
fara altro motto allhora, ma uno altro giorno con so=
perchiaria di arme, o di persone mi dira ch'io mento.
Vno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si stara
senza far risposta: & poi da una finestra dira al dicitor
della ingiuria, che ha mentito, o anchora publichera un
cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non
sono di ualore, percioche date non sono cauallerescamèn=
te. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soper
chiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle

risposte: ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere: à quelle che dette ci sono di lontano, di lontano possiamo fare risposta: & à quelle che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura. ne hauero io mai per legittima quella mentita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria: percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere à chi presente mi oltraggia, saluo se co lui non fosse cosi armato, o cosi accompagnato, che rispõdendogli io, mi potesse fare soperchiaria. che in tal modo ingiuriandomi, à me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria à lui, mi desse carico di infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli, che mente: & sarebbe la mia mentita legittima: ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data à lui, ilqual uedendomi à se superiore, fosse uenuto à farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haura detto male; & tu di lontano potrai dare la mẽtita, potrai scriuergli, che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haura scritto cosa in pregiudicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai, se à lui presente darai la mẽtita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mẽtione dello scriuere à colui, che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so, che da alcuno si suol dire, che quale è il primo allo scriuere, quegli è l'attore; la

quale openione in maniera alcuna non è da approuare, che l'attore è colui, il qual muoue la querela; & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria, o sia in uoce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano; & pur che altri non si faccia pregiudicio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo, che secondo non ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto disputarsi fra caualieri intendenti, et honorati, che essendosi di quà, & di là publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeua di essere stato il primo à publicare, pretendendosi da loro, che quale primo fosse stato à scriuere fosse in su'l uantaggio. Et percioche delle soperchiarie habbiamo parlato; & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto anchora de' luoghi priuilegiati, o del cospetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di poter si liberamente risentire; qui mi potra dire alcuno, che douero fare io, se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sara detta parola di oltraggio? A' questo risponderò sempre io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo à sdegno; che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene, che in presenza sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere, ch'io mi difenda. Vero è che per riuerenza si douera rispondere con una di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengono. Et questo aggiungero, che tanto piu mi terro esser tenuto à rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasimo, sara di interesse di quel Prencipe, dauanti al quale io saro accusato. Ma io non prescriuo legge ad alcu-

nò: anzi dico la mia openione, la quale chi seguitera sara honoratamente; à chi non parra di seguitarla, la consuetudine sara per legge. Ben torno à dire, che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico altrui fatto alla loro presenza.

SE AD INGIVRIATO NEL COSPETTO DI ALCVNO PRENCIPE BASTA RISPONDERE IN PRESENZA DI CAVALIERI PRIVATI. CAP. X.

ET percioche del parlare nel cospetto de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna à mente una dubitatione, la quale suole nascere fra caualieri: & cio è, se mi peruerranno à gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dãdo io per repulsa di quelle parole mentita dauanti à gentilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano, se dire si potra, che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et openione di molti è, che le risposte dar si debbiano in presenza di degnita o eguale, o maggiore di quella, che le parole della ingiuria ha udite. Pur nondimeno essendo sopra questo dubbio à me accaduto di ricercarne gia il giudicio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; al quale la nostra eta, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal rispo=

sta. Ne' punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto così ha sodisfatto al douer suo: et il parer mio è che ben che le parole dishonoreuoli siano uscite udẽdole un Prencipe, l'hauere risposto con mentita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienißima sodisfattione: & dirò maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che à così douer dire mi muoue è questa, che i Signori sono molte uolte poco seruanti delle cose, che all'honore s'appartengono, auuenga che male adoperino coloro, che per qual che si sia la cagione ad operare contra quello si lasciano trasportare: ma pur così assai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati nõ riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gentilhuomini non auuiene, i quali altra cosa non hanno che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara: la onde io conchiudo in punto di honore essersi al douere pienamente sodisfatto qual hora si è sodisfatto in presenza di persone, che à quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la risposta di quel Signore: & io à quella aggiungerò, che in materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono, che gentilhuomini, & caualieri: ne eßi medesimi si uergognano di chiamarsi di così fatti nomi. & per tanto in opera di caualleria si douerà hauere fatto assai ogni uolta, che in presenza di gẽtilhuomini, et di caualieri si haurà fatta la conueneuole risposta.

CONCHIVSIONE DELL'ATTORE, ET DEL REO: ET DEL RITORCIMENTO DELLE MENTITE. CAPITOLO. XI.

T per uenire à un fine di questo trattato di mentite, & per conchiuder la quistion dell'attore, & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che à cui è data la mentita per repulsa di ingiuria, colui è attore, accioche piu chiara contezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si conuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionate: & principalmente della propria natura della mentita: la quale è di ributtare la ingiuria; & che quando ella non fa questo officio essa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli si puo dar repulsa: & con questo fondamento dico, che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione, & auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: & talhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui & quiui essendo data, ella puo essere ritorta. Ne manca anchora che ella in una medesima querela & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere à repulsa in alcuna delle parti. Et qui del detto nostro à mano à mano soggiungeremo gli esempij. La mentita adunque legittimamente da

ta sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: altri dice di altrui che egli è ribello del suo Signore, colui gli risponde, che mente. & questa mentita non puo essere schifata per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicessi di alcuno, che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse una mentita, in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria: & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi: & à lui si apparterrebbe di far la pruoua, che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come anchor percioche di ogniuno si presume che egli sia buono, non si prouando il contrario: & chi dice, che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debbia esser riputato. Passiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legittime, o possono legittimamente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me, che in un fatto d'arme io non hauessi fatto il debito mio, & io gli rispondessi con mentita, quella sarebbe legittima risposta: che con quel dire ch'io non hauessi fatto il mio douere, uerrebbe à pormi addosso non picciolo carico di infamia; della quale lecita, & conueneuole cosa sarebbe, che io con la mentita scaricare me ne douessi: & essendo qui la mentita repulsa di ingiuria, & essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di altrui senon che egli faccia il suo douere) per ogni rispetto à chi tal biasimo hauesse tentato di darmi si richiederebbe, che egli fosse attore. Ma se altri dicesse di non esser mancato di fede al suo Signore, & io gli rispon=

deßi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta, & ragioneuolmente si douerebbe dire, che cosi risposto mi hauesse, percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria à ueruno, ne di alcuno presumere douendosi, che egli sia di fede mancato, io con la mentita, che gli do non difendo me, ne altrui da alcuna ingiuria, anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere: & io uengo ad essere dirittamente mentito, & per conseguente à rimanere attore. Ci resta hora à dimostrare quale sia l'esempio di què casi, nè quali in una medesima querela & sopra la affermatione, & sopra la negatione si possa dare la mentita: che ne da questa, ne da quella parte luogo à repulsa non ui rimanga. egli è adunque tale. Due caualieri si conducono allo steccato per combattere, sono appresentate arme, sopra lequali disputandosi se elle siano, o non siano da rifiutare, la giornata trapassa senza battaglia; nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o no: chi dice che con ragione si sono potute rifiutare fa carico à colui, che le ha portate; chi dice che di ragione rifiutare non si doueano fa carico à chi con quelle cõbattere non ha uoluto: & pertanto facendosi cosi con la negatione, come con la affermatione carico o all'una, o all'altra parte, cosi sopra la negatione, come sopra la affermatione si puo dar mentita: & non piu sopra la negatione che sopra la affermatiõe puo ella esser ritorta, essẽdo in una, et in altra maniera data per repulsa, et nõ per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo suggetto: che hauendo detto delle maniere delle mentite, come darle si conuenga, & quali ritorcere si pos=

ſano, quali no, ci pare di hauere aſſai à pieno dimo= ſtrato, quali habbiano da eſſere tenute legittime. & le legittime conoſcendoſi ſi uiene conſeguentemente à conoſcere, quale habbia ad eſſere l'attore. Et coſi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere preſſo che iſpedi= ta queſta materia non meno malageuole (come di ſopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che neceſſaria à douere eſſere da caualieri inteſa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RAD= DOPPIATE. CAP. XII.

Aſce anchora una nuoua quiſtione pure in materia di attore, & di reo, la quale non uogliamo ſenza alcuna dichiaratione laſciar paſſare. Et que ſta è di que' caſi, quando dall'una par te ſi dicono, & dall'altra ſi riſpondo no delle parole ingiurioſe: & che o le medeſime ſi repli cano, o delle altre ui ſe ne aggiungono. di che fatto ne ho io queſto titolo di ingiurie compenſate, & raddoppia te. Et per le compenſate intendo, quando altri replica ſo lamente la ingiuria, che à lui è ſtata detta, & altra non ue ne aggiunge: ſi come, Tu ſe un ladro: ladro ſe tu, & non io. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di hauer detto all'aduerſario ſuo la medeſi ma parola di oltraggio, ue ne aggiunge appreſſo una altra, o delle altre; come ſe io diceſsi altrui, che egli è un falſario, & egli diceſſe à me, ch'io ſono falſario, & ho= micida. Sopra queſti caſi muouono quiſtione gli ſcrit= tori di Duello, ſe ui habbia da ſeguire abbattimento, o

no; & ſeguendone abbattimento, quale debbia eſſere il reo, & quale l'attore. Di che per dimoſtrare quello, ch'io ne ſento, prima che dirne altra parola, mi riſoluo che male accorto caualiere ſara colui, il quale ſentendo ſi imporre alcuna macula di infamia, non tanto ſara intento à lauar quella, quanto à uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduerſario ſuo; che egli douera anzi con mentita ributtar quella, che à lui ſara ſtata detta, che o quella medeſima replicare, o con altra moltiplicare in parole. Et coſi facendo, due frutti ne uerra egli à conſeguire: l'uno, che con la mentita incharichera il ſuo nimico di obligatione di attore, l'altro, che ſi fara conoſcere per perſona lontana dalle ingiurioſe contentioni. Pur quando il caſo ſeguiſſe in alcuna delle gia dette forme, è anchor da uedere come egli ſi habbia à regolare. Dico adunque, che quando altri mi dica traditore, & io dica, traditore ſe tu, non aggiugnendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da ſeguire: & ſe colui tornaſſe bene à replicare la medeſima ingiuria piu altre uolte, tanto ne ſarebbe, che di ingiuria una uolta ritorta non ſi da piu ritorcimento: ma ſe ſi riſpondeſſe; tu menti ch'io ſia traditore, che il traditor ſe tu, non ueggo perche abbattimento non ne habbia à ſeguitare: che con queſte parole ſcarico me del carico, che egli mi ha fatto, & do à lui biaſimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta à me, & dico ingiuria à lui con la repulſa obligandolo alla pruoua. & ſe bene egli replicaſſe, anzi tu menti tu, che io ſia il traditore, non percio ſi ſarebbe ſcaricato: ma hauerebbe riſpoſto à quella ingiuria, la quale io haueſſi detta à lui; & per

essere la mentita data da me prima in tempo, hauerebbe anche miglior ragiõe: & à lui si richiederebbe di prouare la uerita del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondessi, il traditore se tu; & egli appresso soggiungesse, Tu menti: in questo caso l'attore douerei essere io: percioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde à quella, che io ho detta à lui; & à me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta Traditore se tu; habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria. che la repulsa sta nella negatione: et se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con una mentita si dee potere leggittimamente ributtare. che anchora, che uero sia, che una ingiuria una uolta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa ui è differenza assai: che col ritorcimento io dico di te quello, che hai detto di me: ma con la repulsa non do à te il biasimo, che tu à me dato hai, ma solamente libero me di quello, incaricando te non di biasimo alcuno, ma della obligation della pruoua. Et che quello, che dico cosi sia; Se altri dira che io sia un ladro, & che io gli risponda, che mente, questa si dira ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si dara risposta con una altra mentita, questo si chiamera ritorcimento. Et questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata. Et q̃llo, che ho detto delle ingiurie cõpensate, dico ancho

ra delle raddoppiate: che non dalla multiplicatione dei le ingiurie, ma dalle mentite si douera regolare chi douera essere l'attore, hauendo gia detto per adietro, che nõ allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la pruoua dalle leggi è statuita. Vero è che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcuno carico rimarrebbe colui, à cui le ingiurie fossero state dette o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore, che se io diro altrui traditore, & egli risponda à me ch'io sono traditore, ladro, & assaßino, io debbia soggiungere, Io ti pruouero con l'arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assaßino; ma che tu se bene traditore: che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore, offerendomi alla pruoua; oltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele cõ una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento in insieme per cose diuerse: percioche potendo auuenire, che una di quelle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe à combattere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno à far riformare, o almeno à prouedere quando i caualieri al campo saranno condutti, che i padrini in capitolando diano loro conueuole forma.

CHE PER LE MENTITE NON SI DEE CORRERE INCONTANENTE AL LE ARME CAP. XIII.

R se bene nel ragionamento, il quale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato conchiuso, che il mẽtito debbia essere l'attore, non intendiamo percio, che si intenda, che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme; percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale cõ certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, il quale con incerta testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdutta una cotale openione, che par loro di commettere uilta, altra pruoua tentando che quella della spada. Di che quanto si ingannino coloro, che cosi tẽgono, altro nõ diro al presente, se non che essendo la pruoua ciuile pruoua di ragione, & quella de gli abbattimenti pruoua di forza, & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, & quella delle arme prendendo, lasciamo quella che si richiede à gli huomini, per ricorrere à quella de gli animali bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i caualieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar uolessero, che cosa non meno cauallerescа è il sapere ben riporre, che il sapere ben trar

re la ſpada. Doueranno adunque coloro, i quali legitti mamente ſi ſentiranno mentiti, ſe haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno di co per quella metterſi in camino, et non prendere la ſtra da delle arme ſe non da neceßita coſtretti, & in caſo che altro mezo non habbiano da poterſi giuſtificare. Que= gli altri ueramente, i quali ſi ſentiranno da non legitti= ma mentita eſſere offeſi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare.

DELLA FORMA DE' CARTELLI. CAP. XIIII.

Ccorrendo altrui che egli habbia da ſcriuere cartelli, douera ſcriuere con quella maggior breuita che gli fie poſ ſibile, formando la querela cō certe, proprie, & ſemplici parole, & quel la ſpecificando, o ſia ſtata la ingiu= ria di fatti, o di parole, ha da uenire à particolari di quella, bene eſprimendo le perſone, le coſe, i tempi, & i luoghi, che alla chiarezza di quella ſi appartengono; ac cio che altri della riſpoſta ſi poſſa riſoluere. che eſſendo il Duello una forma di giudicio, ſi come ne' giudicij ciui li, ne' criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la par ticolare ſpecificatione ſi richiede: nō meno è da dire che ella ſi conuenga ne' giudicij cauallereſchi, non eſſendo la loro importanza minore. Et chi ſara attore richiedera l'aduerſario à battaglia; chi ſarà reo ui aggiungera la ſua mentita: & non dee alcuno in tal maniera di ſcriue

re uoler mostrare di essere eloquente, & copioso, ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et cio dico io principalmente de' rei, i quali col soprchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare. percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono, che loro siano mandati i cãpi, & dicono che difenderanno con le arme il detto loro: Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose; percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, & speciale, cosi incontanente il mentito è fatto attore; & à lui toccando la pruoua, à lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme. & eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, à me ne uiene la elettion di quelle. or se io do la mentita, & appresso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore; Di che è ragioneuole, che à lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle à lui ne uiene à rimanere. che non è cosa honesta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la elettione di quelle. Et qui ho io da aggiungere anchora una altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che cio douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uengo à pregiudicare à me medesimo nella elettione di quelle, non percio la querela si uiene à mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento ha pur da prouare il detto suo, & non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo, che per uigore della ingiuria

ria fatta à me, & da me ributtata colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguira, che colui haura da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui. Et benche souerchio mi paia di ricordarlo, pur per non passar con silentio cosa, che possa uenire in consideratione, si douera anchora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta, che si faccia mentione di battaglia: che il prouare, & il mantenere si prendono nella medesima significatione, & si appartengono all'attore, là doue il reo non dee proferirsi se non à difendere, & à sostenere. & quando di mãtenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcũ rimedio incontanẽte attore. Ne delle risposte, le quali si hanno da fare à cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mentite, le risposte anchora si potranno regolare: & che quando sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane, se non disporsi alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattione della ingiuria. & di questa parte che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che cosa molto cauallerescasẽbra à me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore à se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. Là doue chi altramente fa, dishonora se medesimo, & si mostra uoluntaroso di combattere piu con la penna, che con la spada.

DEL MANDARE I CARTELLI.

CAP. XV.

Oleuano gia i caualieri mandare per disfida un guanto, & con poche parole se ne spacciauano, quando haueuano à uenire ad abbattimento; che non era perauuentura stimato cosi grande il uantaggio di esser reo fra loro, non usandosi quella (non so s'io debbia dire ingegnosa o cauillosa) elettione di arme, la quale à nostri tempi si costuma. Da poi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficulta, & delle nouita, & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita, massimamente da poi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querele hanno proueduto, che ne' loro stati cartelli non si habbiano ad appresentare. il qual modo essendo homai si fattamẽte introdutto, che da ciascuno si usa, nõ è necessario di dire intorno à cio molte parole. Tãto diro, che come un cartello è publicato, et fede si ha della publicatione di quello, cosi dal dì di quella si ha ꝑ intimato et ꝑ notificato: ne ui ha luogo ad iscusa, ne ad allegar di ignoranza. Là onde cõ questo mezo è leuata la uia del nascondersi, & tutti quegli altri sfuggimenti, che usare si poteuano quando duraua il costume di appresentargli. Questo diro anchora, il che ho toccato di sopra parlando delle mentite sciocche, che quando chi che sia mi haura detta una ingiuria presente, & senza uantaggio di

arme, o di persone, se io presente non gli hauro risposto per publicare poi appresso un cartello con mentite non mi terro sodisfatto: che hauendomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolendo di lontano rispondere, uengo à confessare di non essere huomo da stare à fronte à fronte con esso lui, & cosi con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura à lui mi possa fare eguale. Et *openione mia è, che tal mentita per legittima non debbia esser tenuta.* Vero *è che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non percio auuiso, che mi debbia esser disdetto di potere uno altro giorno far risposta à colui, che le mi haura dette, solo ch'io non mi conduca à farla con alcun uantaggio.* Et *se alcuno sara talmente stroppiato, o debole, che rispondendo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica nel potrebbe offendere, à costui douera esser lecito di cercare il uantaggio da potere sicuramente rispondere: & cosi di tutte le ingiurie, che sono dette altrui con soperchiaria, anchor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui sara risposto.* Et *quando altri con una altra soperchiaria rispondesse, legittima sarebbe anchora quella risposta.*

DEL MANDARE I CAMPI.
CAP. XVI.

Er le leggi è ſtàto ordinato in fauo= re del reo, che à lui coſi del campo, come delle arme ſi appartenga la elet tione: & coſi ſi usò gia di fare per al cun tempo. Poſcia eſſendo ſtato co= noſciuto che il ritrouare de' campi non è minor peſo, che beneficio, i rei hanno queſta fati ca laſciata à gli attori: & hora ordinariamente gli at= tori ſono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolen= do nondimeno il reo uſar della ragion ſua, quella à lui non dee eſſer negata: & l'attore douera non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il cam po l'attore, ſe non lo mandera in termine di ſei meſi dal di che egli attore ſara conoſciuto, piu non potra sfor= zare l'aduerſario ſuo à battaglia, non eſſendo piu tenu to colui à riſpondergli; che le querele non ſi debbono mã tenere eterne; ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione; eccettuato nondimeno quando ui foſſe legit timo impedimento. Vero è che per iſtilo de' caualieri è ſtato introdutto, che non ſolamente dopo i ſei meſi, ma do po gli anni anchora accettano le richieſte altrui, per non moſtrare che uogliano in alcun modo fuggir la batta= glia. Se ueramente il reo uoleſſe mandare il campo, l'at tore per ſei meſi douerebbe aſpettare: & non mandan= dolo il reo in quello ſpatio di tempo, mancherebbe gran= demente all'honor ſuo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri ſei meſi mãcare di mandargliele egli

à lui. & percioche di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potra conoscere, che meriti scusa; come graue infirmita, guerra della patria, o del suo Signore, essendo la psona sua euidentemēte necessaria à q̃lla impresa, o anchor prigionia, della quale dubitare nō si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che schifare potendola, non habbia uoluto. Delle quali cose anchora in tempo cōueniente se ne douera dar notitia & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

DEL NVMERO DE CAMPI, ET DELLA SOSPITIONE CAP. XVII.

EGli è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una, saluo se (come gia ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso haura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, et che da allegar sospitione legittima non ui fosse, non so come honoreuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse. & sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse, che qual le tre hauesse domandate. Il che tanto maggiormente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. che quādo Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran

Prencipe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta sospitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere allegati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza lascero giudicarlo ad altrui. & percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore, ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico, che se i Re non possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere sospitione. Quãdo i Re, & gli altri Prencipi fossero eletti a' Regni, et a' Prencipati per merito di uirtu, si come fu la loro prima istitutione, direi, che in loro douesse hauere luogo questa sentenza: ma essendo quella elettione in successione mutata; & i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati; & leggendosi, & iscorgendosi de gli essempij, per i quali si uede, che molti di coloro, che nelle sedie reali sono costituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtu, & che hanno i loro appetiti per legge, la mia openione è, che come chi che sia allega la sospitione, il signore, quale, & quanto grande che egli si sia, contra cui ella sara allegata, piu auanti procedere non debbia: & che procedendo, tutti quegli atti, che fara contra l'una, & in fauore dell'altra parte, ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della sospition legittima, quel tal Prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non debbia pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere, che sono sicuro, che qual Prencipe sara piu

uirtuoso, & piu innocente, quegli con piu quieto animo sosterra, che altri lo alleghi sospetto, & inuiolabilmente seruera l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si uedera operare, sara da dire che sia di diuersi costumi & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima sospitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON È LECITO OFFENDERSI I CAVALIERI SE NON NELLO STECCATO CAP. XVIII.

Apoi che altri ha altrui richiesto à battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario; che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et anchor che tra loro nascessero delle dispute, & delle liti, da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede douerebbe esser tenuto, giùdicato, & dichiarato: & da altri caualieri perinanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata, che à me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti confermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RICHIEDE PER OFFESA FATTAGLI DA TERZA PERSONA. CAP. XIX.

Vole alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, fara da uno altro dar ferite o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca se il ferito, o bastonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percussore. alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, douerebbe il caualier poter procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro. Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa nõ fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno, la dubitatione, o presuntione sua nõ fa che egli sia atto à richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la grauezza: & risentendosi contra chi lo ha con mano offeso, & uincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane; Ma per uccidere o uincere quello, che egli hauesse richiesto come auttore principale, non so come fosse rileuato; che quell'altro potrebbe sempre dire, che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percossa è stata certa. Et in tal modo à lui ne rimar=

rebbe ſempre quella grauezza. Perche io mi riſoluo pur à dire, che il facitor manifeſto della offeſa, & non l'occulto auttore ſi dee richiedere: Et queſto raffermo anchora quando ui foſſero alcuni indicij. che di quelli dubitar ſi puo che ſiano falſi, ma dubitar non ſi puo dello offenditore.

IN CASO CHE NASCA DISPVTA SOPRA LA QVERELA, O SOPRA LA PERSONA DEL RICHIEDITORE, QEELLO CHE SI HABBIA A FARE. CAP. XX.

Olte uolte accade che altri richiede altrui à battaglia, et che il richieſto nõ accetta la disfida, ma riſponde con alcuna eccettione, opponendo o che egli la querela non intende, o che ella à lui non tocca, o che la perſona del richieditore è infame, o ha altro carico, o non è pari di conditione, o altre coſe tali. Nel qual caſo non è da dire, ſe nõ che prima che ſi paßi piu oltre è neceſſario, che le difficulta nate ſi chiariſcano: & il modo di chiarirle è, che i caualieri di comune concordia ſi rimettono al giudicio di alcun Prencipe, o di caualieri confidenti eletti da amendue le parti: & ſecondo che da loro è giudicato, coſi la querela ſi ha da laſciare, o da perſeguire. Et quando altri non uoleſſe accettare il propoſto giudicio, la openione de' caualieri ſarebbe di lui ſe foſſe attore, che le oppoſitioni fattegli giuſtamente gli foſſero ſtate fatte. Et ſe foſſe reo, che egli ſi conoſceſſe hauer ingiuſta q̃rela da difendere. Et quãdo l'attore foſſe egli, che il giudicio rifiutaſſe al reo nõ rimarrebbe da far altro ſe ſenone ſtarſene; quã

do ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterrebbe di passar piu oltra: che hauendogli mandate, o notificate le patenti di campo, douerebbe tornare à mandargliele, o à notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre à lui da elerger ne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accettera, et ha per accettata la tale, specificando una delle sue patenti, & che in conueniente termine si trouera à quel campo per diffinir con arme la querela con lui, se ui sara, altramente in contumacia procedera alla sua infamia, con quelle clausule che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine cauallaresco, & ragioneuole; che se un tal modo di procedere non si fosse trouato, ad ogniun sarebbe lecito come egli fosse à battaglia ricercato non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: et il richieditore senza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare quando il reo fugge il giudicio da douere essere dalle parti eletto di comune concordia; o quando la querela è contestata, & chiara: ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne à mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo quando finite le dispute altro non rimane che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE AL SVO SIGNORE CHE GLI VIETI IL COMBATTERE. CAP. XXI.

I ſuol domandare da gli ſcrittori di queſta materia, ſe eſſendo alcuno à battaglia ricercato, & uietandogliele il ſuo Signore, egli habbia à ſeguitare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i caualieri ſono riſoluti, che per i loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l'honore il ſi uogliono à ſe ſteßi conſeruare immaculato: & coſi hanno in coſtume di fare, che come à battaglia ſono richieſti, o come intendono, che altri ſia per richiedergli, o hauendo eßi intentione di richiedere altrui, coſi ſi riducono in parte, doue in potere del Prencipe loro non ſia di farli arreſtare: & ſenza hauer riſguardo ne à gratia di Signore, ne à perdita di beni, ne ad eſilio di patria, à gli abbattimenti ſi conducono. & chi altramente faceſſe fra perſone che delle arme facciano il meſtiero, ſarebbe ſtimato hauere un gran mancamento commeſſo; & che degno non foſſe di uſare fra caualieri. & quando egli uoleſſe tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella ſarebbe legittimamente ributtato. & contra queſto ſtilo per lungo uſo confermato, & uniuerſalmente da caualieri approuato non è meſtiere che altri à diſputare s'affatichi. Ne in queſto propoſito ſi conuiene allegare la antica diſciplina della guerra, per la quale non era lecito à ſoldato uſcire à combattere con ſoldato di eſercito

nimico contra il comandamento, o senza licenza del Capitano: che questo si osserua anchora à nostri di in quella guisa, che da gli antichi si usaua di osseruare. ma i casi sono molto diuersi: conciosiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatiõe di intẽdere à quella speciale impresa, & altro, starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, à quelle del nostro Duello: lequali non hauendo hauuto in costume ne quasi in cognitione gli antichi Romani, non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi i caualieri di due contrarij eserciti, i quali à questo proposito da dottori sono allegati, à battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij; & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene a' superiori, & non è lecito à ciascun che uuole il pigliarne la impresa: o uero si faceuano per dimostratione di ualore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto di de' nuoui esempij: & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno, che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in questo caso soldato non ha da combattere senza licenza: ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: conciosiacosa che egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra non secondo il suo appetito, ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obliga=

tione di intereſſe particolare. Colui ueramente il qua= le ha carico ſpeciale di querela di honore, à quella ſi tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abban dona l'eſercito, la patria, & il natural ſuo Prencipe, & Signore. Intorno alla qual coſa io dirò partita= mente quello, che à me ne occorre. Vero è che quando in due nimici eſerciti foſſero due caualieri, i quali ha= ueſſero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro riſpondere ſenza l'auttorita de' loro Capitani: che ſenza la loro licenza non è lecito à ueruno di trattare coſa con perſona dell'eſercito nimico: ma quando l'honore à perſeguire la querela gli ſtringeſ ſe, & la licenza hauere non poteſſero, eßi da quella ſer= uitu come il piu poteſſero honeſtamente allontanandoſi, douerebbono metterſi per quella uia, ꝑ la quale dall'ho nore foſſero inuiati: & cio dico io tanto maggiormẽte, quanto altri ſi ſente eſſere incaricato: percioche infin che egli da quel carico non s'è diliberato, dee fuggi= re ogni pericoloſa fattione per non rimanere anchor morendo diſhonorato: & dee guardarſi, che altro cari= co non gli ſopràuenga, per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela, non habbia occaſione di ricuſare di uenir con lui alla diffinitione. Di che ſi tiene da caua lieri, che trouandoſi alcuno in città aſſediata, & non po tendo hauere licenza di uſcirne, debbia gittarſi dalle mura, per andare à difendere il ſuo honore. non uo glio negare che quando ſi trattaſſe dello intereſſe del la patria, o del natural Signore, non ui ſi doueſſe hauere alcuna conſideratione, maßimamente quan= do nella perſona di quel tale conſiſteſſe buona parte

del carico, o de' consigli di quella fattione. ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi da rispondere, ne schifare di andare alla battaglia. Ne i Signori, per parer mio douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore, Et percio io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti, & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andare: che in questa guisa mettono i caualieri in necessita o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. Là onde perauuentura piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento: & essi intendendo le querele, potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione. Et quando cio fare nõ potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare inanzi: & quando no, imporre loro silentio sotto grauissime pene, & castigare i disubidienti con ogni seuerita. Et il medesimo fare anchora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente offeso altrui, non uolesse dargli conueniente sodisfattione.

COME DEBBIANO I CAVALIERI PRENDER LE QVERELE PER COMBATTERE LEGITTIMAMENTE. CAP. XXII.

Ogliono i caualieri, i quali alcuna querela prendono à difinire, prenderla con una tale intentione, che anchor che giusta sia la cagione, per la quale à combattere si inducono, non percio eßi per la giustitia combattono, ma per odio, & per disiderio di uendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte uolte auuiene, che altri tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de' beni, & de mali da le giuste retributioni, uuol punire quella mala intentione, & si riserba à castigare il malfattore quando lo incomprensibile suo giudicio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un altro huomo per fidanza del suo ualore; conciosia cosa, che (come dice lo scrittore dello spirito santo)

„ Et *non sara il possente liberato*

„ Ne *la grandezza delle forze sue.*

Ma nel giudicio delle armi si dee il Cauliero appresentare nel cospetto di Dio, *come uno istrumento, il quale la sempiterna sua* Maestà *habbia da adoperare in fare la giustitia, & in dimostrare il suo giudicio.* Non *douero*

io, se altri alla donna mia hauera uoluto far uiolenza, chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicare me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauera commesso mācamento, douero accusarlo, & richiederlo à battaglia per odio ch'io porti à lui, o per acquistare la gratia di quel Signore, o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sara stato morto, douero io chiamare à Duello l'ucciditore per la amista, o per lo parentado, ch'io hauessi cō colui: ma la intention mia douera esser tale, che quando anchora io non fossi specialmente offeso: ne alcuno affetto, o rispetto particolare à cio mi inducesse, per amore di uirtu, & per bene, & utile uniuersale io sarei per prendere la medesima querela. Che douero io in una ingiuria particolare hauer dinanzi à gli occhi nō la persona, che fatta la ha, & non quella, à cui ella è stata fatta, ma hauer risguardo quāto un tale atto dispiaccia à Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerra prender le armi non come per una speciale persona, ma si hauera à considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio istituito, accioche in quello il maschio et la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: & accioche per quello il marito & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi, et da uiuere in quelli anchora dopo la uita. & la degnita di quello considerando, & come per lo

mezo

mezo dell'adulterio la diuina istitutione uenga ad esse=
re uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata,
& la generatione corrotta, douera il caualiero non tã
to per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per
conseruatione di un legame cosi inuiolabile disporsi à
prendere in mano le arme con ferma speranza, che col
mezo di quello Dio, il quale (come dice Paolo) ha da
giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima senten=
za. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o con
tra la patria hauera tenuto alcuno trattato, douera pẽ
sare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra
noi ordinati, accioche come ministri di lui habbiano da
reggere, & da gouernare noi sua humilissima greggia:
& che essendo à Dio gratissime sopra tutte le altre co=
se le ragunanze de gli huomini, i quali sotto le medesime
leggi congregati regolano la loro uita, & i loro costu=
mi; noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo mag
giore ad altrui, che a' Luogotenenti di lui, i quali sono i
Prencipi nostri, & à quelle congregationi de' mortali,
sotto le cui leggi siamo nati, & alleuati; le quali sono
le patrie nostre; & che maggiore scelerita non puo com
mettere alcun mortale, che ribellarsi à colui, che da Dio
gli è stato dato per rettore, o à colui anchora, à cui egli
si è obligato per fede, o tradir quella citta, alla quale
egli per la origine, & per le molte congiuntioni ha co=
tanta obligatione. Et pertanto douera come publica pe
ste, & non come particolare nimico preseguitare il cõ
mettitore di cosi odioso eccesso, alla pruoua delle armi
chiamandolo con certa fede, che Dio, ilquale ci raccoglie
come figliuoli per fede, habbia da castigare il uio=

latore della publica fede. Il medesimo dico anchora quã do altri hauera alcuno homicidio commesso, et che pruo ue ciuili non ui siano, che à colui, ilquale di tal delitto intendera di accusarlo, & di douergliele con abbattimẽ to prouare, si richiedera di mettersi auanti la nobilta della humana creatura, la qual chi con homicidio dis= solue, dissolue la piu bella opera, che da noi si uegga esse re stata fatta da Dio; Et, quanto è in lui, dissolue la ima gine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio gia nella sua santißima legge statuì, che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapen= do il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offe= so, potra chiamare colui à Duello, non per uolerlo egli uccidere, ma per farsi ministro di esequire la diuina uo lunta, et il suo santißimo comãdamento. Et per nõ anda re per tutte le maniere de' mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradi= mento, & dell'homicidio potra il caualiero anchora go uernarsi in qualunque altra specie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere chiamare altrui alla pruo= ua dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, di co medesimamente del reo: che egli non con altra inten= tione douera conducersi alla battaglia, che per difende= re l'innocenza, & l'honore; le quali sono cose, che si co me leggiermente si macchiano, cosi con ogni studio dee cercare ciascuna persona di conseruarle immaculate: & à difesa di quelle non solamẽte si dee mettere per lo pro prio amore di se, & per lo suo interesse particolare, ma con openione, che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quella la diuina giustitia dimostran=

dosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti à douer perinnanzi apporre alcuno misfatto à persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Con questo animo, & con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele et da prouare, & da difendere: che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, il quale non schifa i pericoli, se per suo appetito, & non per comune utilita è sospinto à quelli, audace anzi che forte douera esser nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, si conducera à battaglia, potra andare con animo franco, & sicuro, che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, dara la sentenza in fauore di colui, il quale combattera per la giustitia.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO.
CAP. XXIII.

Abbiamo fin quà assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie à sapersi, & à seruarsi da' caualieri prima che eßi à gli steccati si conducano; le quali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occa=

ſioni rimarranno à coloro, che ſi dilettano di diſputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci ſono anchora non poche coſe degne di non poca conſideratione: le quali noi à bello ſtudio habbiamo in altra parte rimeſſe da douerle trattare, ſi come diremo appreſſo ſeguitando. Et tanto ci douera baſtare di hauer detto in queſto primo libro per parte della propoſta materia del Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINO=POLITANO.

LIBRO SECONDO.

PROEMIO.

AVENDO *il creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de' cieli, & della terra, & di quella for=mati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, & dapoi questo basso nostro mondo, Si come à quello dato hauea il mouimento delle continue, ua=rie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo di infiniti lu=mi, cosi à questo diede diuersi mouimenti, & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell' aere cello=cò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorrendo hauessero à tenerlo esercitato: & ui aggiunse i ua=ghi augelli, accioche per quello le penne battendo lo an=dassero solcando, & con dolcißimi canti lusingandolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate le molte, & belle isolette, che quello distinto tẽgono Come stelle in cielo sparte, gli diede secondo la diuersita delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andas=*

ſtro i paeſi partendo, & inafiando, & che pace non haueſſero infino à tanto che con quello non ſi meſcolauano. Et quello, & queſti riempie di molta uarieta di peſci, et di coſi fatti animali, che di moſtri appreſſo di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella ſteſa in pianure, alzata in montagne, & abbaſſata in ualli; & nelle uiſcere di quella poſte le minere delle gioie, de' metalli, & altre: & quella coronata di piante, ueſtita di herbe, & ornata di fiori, la fece eſſere albergo di innumerabili fiere, & di altri manſueti animali. & ultimamente accioche quà giu non mancaſſe chi intentamente cõtemplando il mirabile ſuo magiſtero, à lui ne rendeſſe gloria, & honore, formò l'huomo alla imagine ſua, & alla ſua ſomiglianza; & quello ueſtì di ſpoglia terrena: la quale eſſendogli comune co' bruti, à fine che egli da quelli poteſſe ſepararſi, & conſeruarſi nella naturale ſua nobilta, à lui diede la ragione, & la fauella, accioche intendendo & diſcorrendo poteſſe i cõcetti ſuoi fare manifeſti. Et ſi come la celeſte parte con la terreſtre inſieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina ſapienza che cõgiunta foſſe la lingua con la mente: perche eſſendo eſſa ſomma uerita, noi la uerita celebrando, quella haueſsimo continuamente da honorare. Eſſendo noi adunque ſtati fatti tali, ſe non uogliamo à Dio, & a noi medeſimi eſſere ribelli, ci debbiamo con ogni ſtudio guardare da parlar coſa altra da quella, che ſentiamo nell'animo. Che, come puo l'huomo contra ſe ſteſſo commettere maggior mancamento, che da ſe medeſimo ſeparandoſi, hauere nella lingua il contrario di quello, che

egli ha nel cuore? Et quale poßiamo noi fare à Dio ribellion maggiore, che, essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerita, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale è ueramẽte stato scritto,

„ Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abomineuole, che non so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stendere hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei, il che sarebbe troppo lungo, tanto ne diro io, che questo solo leua dal mondo la fede, & leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uuole essere ueramente huomo, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri disidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu da tal mancamento dee egli procurare di douer uiuere separato. Et come che à ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, cio principalmente è richiesto à coloro, i quali per esercitio di arme, & per opere di caualleria disiderano diuenire gloriosi: che hauendo eßi da difendere la giustitia, à quella, & all'officio loro s'oppongono ogni uolta che si partono dalla uerita. La onde per fuggire un cotal biasimo per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che à qualhora uiene loro apposto che eßi mentono (quando per altra uia la uerita del detto loro non possano giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Il che in qual maniera si debbia regolare, noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la inco

minciata materia continuando di mano in mano tratte= remo quali ſiano quelle querele, che meritino abbattimẽ to: & quali ſiano le arme cauallereſche, & appreſſo di quelle altre coſe, che nel coſpetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli ſteccati, & fuori di quelli o poſſono interuenire, o à loro poſſono in alcun modo appartenere. Di che eßi haueranno à ſapere, che non tanto à caualieri combattenti, quanto à loro ſara ſcritto queſto ſecondo libro; & come à coſa che à loro ſi richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAPITOLO PRIMO.

Arra forſe ſtrana coſa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro aſſai ccpioſamen= te la materia delle mentite: & ha= uendo detto la loro propria natu= ra eſſere di ributtar le ingiurie, & eſſendo le ingiurie prima che le repulſe di quelle, parra dico forſe ſtrana coſa, che hauendo delle repulſe ragio= nato, hora con ritroſo ordine delle ingiurie torniamo à rogionare. Il che anchora che coſi ſia, noi non ſenza eui dentißima cagione habbiamo uoluto queſta materia à queſto libro riſerbare. Conciofia coſa che iſcorgendo il peruerſo coſtume, il quale intorno à gli abbattimẽti uni uerſalmente ſi tiene, doue poſpoſta ogni diritta uia, & ſenza alcuna legge oſſeruare i caualieri corrono alle ſpa de ſenza conſideratione hauere ſe quelle querele per uia

ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle à battaglia si debbia uenire: Ne *sperando noi ageuolmente di potergli dal loro strabocheuole corso riuocare,* Douendo *in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare à parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi à gli occhi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta, che diano à persona alcuna patente di campo, se prima la qualita della querela non intendono, & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme, & se non sono giustificati, che ella per altra uia non si possa prouare.* Et *à queste cose, che dette ho di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione; che altramente facẽdo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi nõ pur nõ aprono la strada alla uerita, per giustificatione della quale il* Duello *è stato istituito, anzi contra la giustitia operando, de' loro campi fanno beccarie di carne humana.* Ma *dello officio de' Signori piu distintamente si dira nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci portera la opportunita.* Et *hora la proposta materia seguitando, dico, che tutte le querele, le quali nascono fra caualieri, nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incaricato: & per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole, & perauuentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significhino, come si richiede.* Di *che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere*

necessario. Ingiuria adunque non è altro, se non cosa fat ta fuori di ragione, o, come diciamo noi, à torto: là onde ingiuriato uiene à dire, quanto offeso à torto. Et cari= co altro non è, che obligatione di ributtare, o di proua re, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è cosi det ta, percioche i giureconsulti dicono, che all'attore sopra sta il carico del prouare: perche ne seguita, che quando udiamo che altri rimane incaricato, altra cosa non hab= biamo da intendere, se non che egli sia l'attore. Et intor= no à queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria & carico insieme; & altre uolte cari co senza ingiuria: & si puo anchor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa ma= niera. che à me uiene apposto da chi che sia alcuuo man camento, il quale da me non è stato commesso. con que= sto biasimo colui mi fa ingiuria in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico, inquanto mi obliga à douer quella ingiuria ri buttare, & rispondere à quelle oltraggiose parole, se ui tuperato non ne uoglio rimanere: & pertanto io rispon do con la mentita, & uengo ad iscaricare me, & à dare carico è à lui: ilche è leuar me di obligatione, & ad obli gare lui alla pruoua del suo detto & cio è à fare, che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io à lui fo so= lamente carico, & non ingiuria: percioche ragioneuol= mente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere, cio è di parole, & di fatti; Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa, la quale manifesto fosse, che el la fosse falsa. & à questa non sarebbe necessario far ri

ſpoſta:che il dicitore di quella ſenza alcuna repulſa per bugiardo, & per falſo accuſatore ſarebbe conoſciuto; anzi di parole coſi uane à me parrebbe, che piu honoreuole ſaria il laſciarle ſenza riſpoſta, che riſpondendo moſtrare di farne conto alcuno. Et in cio lodo io la ſentenza di Q. Metello Numidico, il quale eſſendo ſtato in preſenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe diſſe, che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle ſue parole riſpoſta, indegniſsimo riputandolo, che i buoni diceſſero di lui bene, & non atto ſuggetto, del quale ne haueſſero à dir male. Et quando pure ſopra coſi falſe, & uane parole dette per altrui onta altri ſi conduceſſe à dar mentita, ella ſarebbe ſouerchia, ſi come quella, alla quale abbattimento non ſi richiederebbe: che dandoſi gli abbattimenti per cagione di dichiaration di uerita, poi che la uerita è manifeſta, non ſi hà da metterla in quiſtione ne gli ſteccati. La ingiuria ueramente de' fatti ſenza carico è quando altri o con ſoperchiaria, o in altra guiſa malamente la fa; & che chiara coſa è, che quello è ſtato atto triſtamente fatto, & da mal caualiero: et queſta ingiuria dico io, non meno di quella delle parole eſſere ſenza carico: Percioche ſe l'ingiuriato richieder uoleſſe colui, che quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamente haueſſe adoperato. Et ſe gia è chiaro che coſi ſia (ſi come gia s'è detto) che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe, Adunque douero io rimanermene con la ingiuria ſenza dargli il conueniente caſtigamento?

A questo risponderei, che gli steccati sono stati ordinati per giustificatione di uerita, & non per dare altrui modo di far uendetta: & che le punitioni delle cosi fatte ingiurie à Prencipi di darle si richiede per mantenere in pace i loro soggetti. Il che quando essi facessero, & lo facessero seueramente, forse men molte sarebbono le querele, delle quali si ueggono tutto di impastricciati i muri, et le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi à quelle pensa, dee cercare altra uia, che quella del Duello. & in questa materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una soperchiaria si conuiene una altra soperchiaria, & ad uno tradimento, uno altro tradimento: ne' quali casi io torrei anzi à difendere chi fatto l'haueße, che io deßi consiglio, che si faceße.

QVANTA SIA LA VERGOGNA DI CHI FA ALTRVI INGIVRIA CON SOPERCHIARIA, O IN ALTRO MODO MALAMENTE. CAP. II.

IO so che à molti, i quali uanno piu appresso al corrotto costume, che alla ragione, potra parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente: Perche ho da dire anchora tanto auãti, che in una ingiuria tristamente fatta non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria cõ uituperio ne rimane. che nelle cose di caualleria non facendo altri atto uergo

gnoſo, o uile, non ſi puo dire, che egli al debito del caua
liero ſia mancato; & il guardarſi, che altri non gli
faccia una ſoperchiaria, o un tradimento, à me ſem=
bra che ſia coſa impoßibile: & percio che altrui inter=
uenga coſa, dalla quale egli guardare non ſi poſſa, non
dee eſſere ſtimato coſa uergognoſa. Coſa uergognoſa, et
uituperoſa dee bene eſſere reputato, quādo l'huomo nō ſi
guarda da fare di quelle triſtitie, dalle quali in ſuo po=
dere è il guardarſene. Io poſſo guardarmi da fare in=
giuria altrui: poſſo guardarmi da fare uno atto catti=
uo: poſſo guardarmi da mancar di fede: poſſo guar=
darmi da fare un tradimento; & guardar potendome=
ne, & non guardandomene, trabocco in infamia, &
in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna
maggiore di quella, che l'huomo ſi fa à ſe medeſimo. la
uergogna adunque douera eſſere di colui, che hauera fat
to l'atto brutto, non di colui, uerſo il quale ſara ſtato
fatto. Il che con quell'altro argomento anchora ſi puo
confermare, che non procedendo altri cauallereſcamen
te moſtra di non eſſere ardito di uenire da pari à pari
à pruoua con colui, cui egli di aſſaßinare s'affatica.
Et di queſta mia openione ho io auttori antichi phi=
loſophanti, da' quali è ſtato detto, che la ingiuria non
è di colui, à cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche
non mi rimarro anchora di dire una altra coſa del mio
parere: che in caſo di altra querela io direi, che il
facitore della dishoneſta ingiuria da gli ſteccati po=
teſſe eſſere legittimamente ributtato, come colui, che
haueſſe mancamento commeſſo; & che il riceuitore
di quella ui doueſſe ragioneuolmente eſſere accolto.

presupponendo sempre nondimeno, che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso costume de' nostri tempi, il quale cosi dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo cõ molta affettione seguitato. Et questo è, che come altri si sente essere legittimamente da altrui mentito, cosi egli per disgrauarsi dalla pruoua cerca di fare una offesa di bastone, o malamente in qualunque modo per lui si puo à colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le spalle, & si mette in fuga accioche l'offeso nõ se ne possa incontanente risentire; & in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamente scaricato. Et la openion uolgare istima, che cosi sia: & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoui immerso, & quanto sia falso il giudicio di coloro, che cosi tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco à fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, & da caualiero, & non uergognosamente, & da traditore: & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare: anzi ho da essere sicuro, che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, & che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggrauo anchora di una maggior uergogua. Poi se in uno steccato non posso fare cosa piu danneuole che fuggire (si come si dira appresso) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui, dal quale io fuggo, che io il quale fuggo quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; & il fuggire è uergognoso. Pertanto io non di=

ro mai, che uno dirittamente mẽtito per hauer fatto uno atto tale si sia percio dal carico liberato; & che egli non sia obligato à prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauero io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho, & le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare, ch'una openione di uulgo, della quale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, à quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire à Duello. Et torno à dire, che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & se elle per altra uia pruouar si possono, che per quella della spada. Ne si dee alcun Signore muouere à prieghi di chi che sia à dare abbattimenti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa à Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi à combattere non è obligato: & si fa ingiuria à que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si douerebbono, mettendo le mani nella loro giuriditione. Et nõ cõ minor baldãza dee altri ricusare di compiacere altrui nelle mẽ, che honeste domande, che altri à domandare le cose men che honeste si conduca.

CHE NON SOPRA OGNI MENTITA SI DE CONCEDERE ABBATTIMENTO. CAP. III.

Abbiamo nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite per mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicate. Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico dimostrando, che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui à ributtare, o à prouare, o à riprouare alcuna cosa. Et per quello che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo, che la mentita legittimamente data, è quella, che fa il carico, per lo quale altri e obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & non alla pruoua delle armes perciochè come ho gia detto, & ridetto: & sono per dire, & ridire, in caso, che altra pruoua si possa hauere, che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga à battaglia, ma ogni caualiero è tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrer à quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere, che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non uorrei, che alcuno si desse à credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui à douer uenire à Duello, come pare, che introdutta ne sia la openione: la quale non altronde prouiene, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni

primi

primi Signori, i quali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, & fuori di ogni diritto stile di caualleria da principio apersero gli steccati à persone infami, & senza cagion legittima, uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guisa, che altri suol dare à popoli le feste de' Tori, o di altre saluatiche fiere. Et i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condutti à tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, cosi senza altro rimedio egli sia obligato à leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et à questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori che danno i campi principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino, ritornando à rimettersi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa con sano giudicio regolare, dico, che la mentita non è quella, che induce abbattimẽto, ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento del quale altri è incolpato, non si richiede pruoua d'arme, la mentita non puo altrui obligare à battaglia. Perche alla qualita delle ingiurie, & non alle mentite si ha da riguardare. Io so, che ad alcuni parra nuoua questa openione: ma que' tali hanno da sapere, che piu nuoua è la openiõ loro, & la loro usanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; conciosicosa che legge alcuna non si truoua, p la quale si dichiari, che altri per essere mẽtito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per le quali abbattimenti sono stati conceduti, hanno espresse le cagio

ni speciali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera, & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi, et per costitutioni di Imperadori. Et se per le mentite dar si douessero abbattimenti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, & appresso de gli altri Prencipi, che hanno statuiti i casi particolari, per li quali si habbia à combattere, & espreßi anchora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme, si come nel seguente capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI LONGOBARDE ET ALTRE SIANO STATI CONCEDVTI ET VIETATI ABBATTIMENTI.

CAP. IIII.

Molti sono i casi nelle leggi Longobarde espreßi, per li quali abbattimento si concede. Et noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

I. Et percioche i dottori, i quali in materia di Duello hanno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, & per tradimento della patria si debbia combattere; io questa ordinatione non truouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa; Ben dico, che se per cagion ueruna si ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno hauera accusato chi che

ſia al Re di coſa, che al pericolo dell'anima ſua s'appartenga, all'accuſato ſia lecito di difenderſi per battaglia. & ſopra queſta legge diuerſe ſono le ſentenze de' dottori: che altri dicono quelle parole: Di coſa, che al pericolo dell'anima ſua s'appartenga, douerſi intendere dell'accuſato; & altri dicono del Re: & queſta ſeconda par che ſia piu da approuare. & ſe bene la chioſa tiene altra openione, dicendo che gia di ſopra è ſtato dalla legge ordinato di colui, il quale ha penſato, o conſigliato cōtra l'anima del Re, cio non fa al profito, che di ſopra ſi è parlato come di delitto prouato, o manifeſto: & qui ſi tratta della ſola accuſa. Vero è che in uno altro luogo ſi fa mentione de gli abbattimenti che ſi concedeuano per infidelita ſenza altra eſpreſsione; ne altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per queſto caſo. Queſta è adunque una delle cagioni per le quali dir ſi puo che concedono Duello le coſtitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è; Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge ſi determina, che ſe huomo è accuſato di hauere uccifa la moglie innocente, non percio ſi dee uenire ad abbattimento.

III. Caſo di battaglia è anchor ſe altri chiama altrui cornuto.

IIII. Se alcuno accuſa perſona che gli habbia il padre uccifo di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se à ueruno uiene appoſto, che egli habbia uccifo colui, con cui egli era in tregua.

VI. Et anchora quando altri ſia incolpato di hauere uccifo o fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o ſorel

la, o altro parente per conseguire i loro beni.

VII. *Si ha appresso da uenire à battaglia, se altri dara nome di dishonesta, o di strega à donna libera, che sia in altrui podesta.*

VIII. *Se alcuno accusera persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.*

IX. *Se dira hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.*

X. *Et se dara alla moglie sua biasimo d'adulterio.*

XI. *A queste cose si aggiunga Se alcuno sara accusato per incendiario.*

XII. *Se altri sara accusato di giuramento falso.*

XIII. *Se sara detto, che ueruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati in suso.*

XIIII. *Et se à seruo sara apposto, che egli habbia fatto furto, & il suo Signore il nieghi, al Signor suo si richiedera di difenderlo per battaglia.*

XV. *Se sara negato deposito di piu di uenti ducati.*

XVI. *Se il figliuolo neghera il debito del padre morto.*

XVII. *Se alcuno sara detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la hauera posseduta potra difenderla per* Duello.

XVIII. *Et in caso di contrarie pari testimonianze si ha da eleggere uno de' testimoni dell'una parte, & uno altro dell'altra: & que due hanno da combattere.*

XIX. *Contendendosi anchora di alcuna possessione, & producendo una parte, o amendue istrumenti, & allegandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.*

XX. *Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.*

XXI. Et se altri dira essere stato forzato à fare alcuno istrumento.

XXII. Et ultimamente se alcun seruo dira di essere libero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che cosi chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperadore in una sua costitutione di mantener la pace, uuole, che se alcuno stante la pace hauera altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegãdo colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.

II. Et lo medesimo statuisce anchora auuegna che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Or da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto. che non per ogni parola (come a' nostri dì è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, & approuate ad abbattimẽto si possa uenire. Il che ancho per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare.

I. Ho detto dauãti, che per le leggi Lõgobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente uccisa, non percio ne ha da saguir Duello.

II. A' questo aggiungo, che per quelle anchor si dichiara, che se seruo, o serua haura seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.

III. Se alcuno hauera posseduto beni per ispatio di trẽta anni, non possa esser per cagion di quelli chiamato ad abbattimento.

IIII. Et se ad alcuno da' suoi parenti uiene apposto, che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dira che le faculta dell'altrui moglie à lui s'appartengano, non percio si concede, che si habbia da combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, da poi che coloro i quali hanno gli abbattimenti istituiti, hanno specialmente espreßi casi da douersi per quelli uenire à battaglia. & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percio che da alcuno douette essere tentato di conducersi per quelle in pruoua di arme. Et à que' buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua, ella nondimeno non induce obligation di pruoua, se la cosa, sopra la quale ella è data, non merita di esser pruouata. Et cosi à nostri di si douerebbe usare, che combatter non si douerebbe se non per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano essere nel seguente capitolo ne diro quale sia la mia openione.

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIA NO POTER CONCEDERE ABBATTIMENTI. CAP. V.

Habbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori: dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontanata la licenza moderna, che à uolerla ristringere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impoßibile. Et pertanto io dirò quello, che à me parrebbe per regola generale, che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque, che cosa conueneuole non mi pare, che alcuno si debbia mettere à pericolo di morte senon per cagione, che meriti morte. Là onde accusando altri altrui di mancamento, al quale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso percioche da persone di honore l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che p quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, & fosse da tribunali ributtata, sopra tal querela anchora direi, che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme; Intendendosi sempre nondimeno, che per uia ciuile non se ne possa uenire à giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuridition sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: il quale se bene in due capi è ristret

to, que' ſono tali, che io temo piu toſto di riceuerne biaſimo di eſſermi troppo allargato, che altri ragioneuolmente mi poſſa riprendere, che io fuori di alcuna conueneuolezza mi ſia ritirato. Ma in tanta licenza uniuerſale non ſono potuto contenermi, che anche io alla mia openione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che ſi intēdeſſe in tal maniera, che io nō tanto dico, che per tutti i caſi, i quali ſotto i due capi propoſti poſſono eſſer compreſi, ſi debbia dar campo da combattere, quanto, che per quelli, che compreſi non ui ſono, in alcun modo non ſi debbia laſciar combattere. Et tanto intorno à cio baſti à me di hauer detto in generale, laſciando à' Signori il carico della piu particolare eſaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE.

CAP. VI.

R è da notare anchora, che con tutto che i Re Longobarbi formaſſero le leggi, per le quali era permeſſa la battaglia, non baſtaua che la legge ui foſſe. Ne perche ui foſſe legge altri ſenza altro poteua altrui richiedere, ſe non ricorreua al legittimo giudice, il quale dichiaraſſe quello eſſere caſo, per lo quale non ſi doueſſe negare di laſciare che ſi ueniſſe à Duello. Et cio era dirittamente fatto, percioche à chi intende di douere eſſer parte, non dee eſſer lecito il giudicare: &

pur giudicio si richiede, se questa, o quella querela per uigor delle leggi merita abbattimento, o no. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che anchora ne' tempi suoi si usaua di uenire à Duello con licenza de' Prencipi: i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia doueuano concederla, & non altramente; dicendo pure anchora il medesimo, che non si concedeua se non per grauißime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono eßi i giudici delle querele in questo modo, che à loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è sospetta del mancamento che le è apposto, & se indicij ui sono. Et non ui concorrendo queste cose ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti. che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerita, se ne' ciuili giudicij doue la pruoua è ragioneuole, & certa non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli indicij conuenienti, meno si dee cio fare nel giudicio delle arme, il quale è perauuentura cosi poco ragioneuole come egli è molto dubbioso. Appresso hanno eßi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia non è piu lecito di ridurcerla ad abbattimento. Anchora, & questo diligentißimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no; Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le arme non ui hanno luogo: che se da' tribunali ciuili le quistioni sono

dall'uno all'altro rimesse, per cōuenirsi le attioni di quel le piu all'altro che all'uno, maggiormente è da far cio dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconuene= uolezza molto maggiore. Et *sopra questi due ultimi ar ticoli debbono i Signori prenderne il giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione, che lo habbiano à concedere ad alcuno.* Il *che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto pu= blica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si po= trebbono ciuilmente diffinire; & chi alla pruoua delle arme si sente chiamare di schifar quella si uergogna, es= sendo nella openione del uulgo, che il ricercar la uia del la ragione à caualieri non si conuenga.* Piu *diro, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ci uili testimonianze altri potrebbe la sua intention proua re, pur con le armi intende di dimostrarla.* Et *con tut to cio i Signori le loro patenti non negano à persona.* Debbono *anchora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia, ma percioche ten gono ueramente di pigliar le arme per la uerita.* Et *que sto giuramento fu ordinato, & usato da'* Longobardi, *et dapoi anchora lungamēte è stato in uso: ma la negligēza de'* Signori *ha anchor questo tolto uia; che non hāno mi rato ne à diritto, ne à torto, ne à giustitia, ne ad ingiusti tia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor lo ro, ne alcuna riuerenza à* Dio: Et *cosi hanno strabboc= cheuolmente ogni ordine confuso: & hanno indutto que sta uituperosa licenza di aprire gli steccati ad ogni qua lita di persone, & per ogni cagione, & senza alcuna ca*

gione, & senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tanto sarebbono degni di eterna cōmendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo, il grado della caualleria nella sua pristina dignita uerrebbono à ritornare, & renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli, & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, & di equita. Et à questo è anchora da aggiungere, che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domandano, se quella che ispongono è la uera loro querela: percio che non mancano di quelli, i quali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, & una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsita debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi sono là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.

Sogliono uniuersalmente i Signori quando alcuna patēte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per essere stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti à concedere campo franco. Il che non altronde procede, senon dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle hauessero conueniente contezza, ò le patenti

non darebbono, o ſotto piu honorato titolo le farebbono eſpedire: percioche quando à concedere abbattimento ſi laſciaſſero con ragione inducere, farebbono anchor fede, che la querela foſſe di graue biaſimo, & che meritaſſe in quiſition di uerita: & ſopra queſto piu che ſopra le altrui preghiere ſi douerebbono fondare. Et queſto ſarebbe honoratiſsimo proemio; per quello cõprendendoſi che haueſſero non tanto hauuto riſguardo alle perſone, quanto alle querele: il che è proprio officio di uero giudice, et di legittimo Signore. Vſano anchor di paſſar le querele con parole generali, ſenza quelle altramente dichiarare: il qual coſtume non mi par punto da commendare; che ſi come non hanno à dar campo ſenza cagion legittima, coſi quella debbono nelle patẽti eſprimere, accioche la loro giuſtitia ſi conoſca: et accioche colui che è richieſto nõ poſſa eſſere ingãnato, nõ potendoſi ſotto quella patẽte cõbattere altra querela, che quella, laquale ui ſi uede eſſere ſcritta. Ne *cio dico io ſenza grandiſsimo fondamento di ragione, percioche (ſecondo che anchor nel precedente capitolo ho fatto mentione) io ſo che ci ſono ſtati di coloro, che à Signori hanno fatto ſporre una querela, & ſopra una altra hanno combattuto. Il che non ſo come poſſa paſſare ſenza biaſimo di chi nella giuridition ſua, & dinanzi a gli occhi ſuoi laſcia ucciderſi gli huomini ſenza ſaperne egli il perche. Si doueranno adunque nelle patenti eſprimere le querele: & ſi douera prendere il giuramento, del quale io ho di ſopra parlato, accioche il giudicio dirittamente proceda: & che à Signori non ſia dato à uedere una coſa per una altra. Appreſſo una altra coſa non men dan=*

neuole ueggo io usarsi nelle piu delle patenti: che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, le quali fra i caualieri hanno da passare: il che da tutte le parti à me sembra cosa uergognosa per essi Signori. Che se co loro, i quali domandano i campi cercano le patenti tali fanno ingiuria à cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli dessi, che à cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente à priuarsi se stessi della loro giuriditione: & di Signori, & di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimoni. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, & che essi uogliano farsi spettatori dello spargimento del sangue, & delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza, che ad ogniuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intero disputando, con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Il che è anche molte uolte cagione, che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono, se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' consultori, & de' padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee ricorrere à domandar campo franco à persona, in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altri patente di campo

gli richiede; & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta comportare. & intendendo, che due huomini hanno da andare ad ucciderſi ſotto la ſua giuriditione, non dee laſciarli procedere à tal diffinitione ſenon ſotto il giudicio ſuo, & ſotto la ſua determinatione. Et *ſe la querela non merita inquiſitione di uerita, non dee dar cā po: & ſe la merita, dee troncare le diſpute, & far che ſe ne uenga alla concluſione.* Et *ſe altri non ſi aßicura di ſa pere egli giudicare, o di hauere chi nel poſſa conſigliare, laſci ſtare di dar campo; che il mettere due huomini in uno ſteccato, non è altro, (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerita: & alla tor tura nō ſi dee mettere alcuno ſenza giudice, et ſenza giu dicio,* Ma *perauuentura dubitano alcuni, che ſe eßi uor ranno giudicare, ſopra loro non cada la ſentenza, et che altri appreſſo ſopra quella gli debbia alle arme ricerca re.* Il *che in alcun modo non dee eſſer lecito di fare al= trui.* Che *primieramente coloro, i quali al campo uen gono di alcun* Signore, *anchor che per altro à lui poſ= ſano eſſer pari, o anchor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio ſono minori, & ſoggetti, & egli è giudice, &* Signore. L*à onde di quel lo atto per la molta diſaguaglianza nō puo eſſere à bat taglia ricercato.* Poi *ſe il* Duello *è una forma di giudi= cio, & l'ordine de' giudicij è tale, che ſe bene altri ſi ap= pella di alcuna ſentenza, egli percio non chiama il giudi ce in contradittorio giudicio; ne contra il giudice, ne cō tra i beni di lui procede in quella cauſa, ma contra la parte ſua contraria,* Non *altramente in differenza d'ar me contra il giudice non ſi ha da prender la quiſtione,*

Et ſe pure altri contra il Signor del campo ſi uoleſſe ri=ſentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che di andar=ne à dare la querela al ſupremo Signore, il quale cono=ſciuta la ingiuſtitia di colui, lo haueſſe à condannare, in quella forma che de' giudici ordinarij ſi fãno i ſindicati. Et quando il Signor del campo foſſe egli il ſupremo Si=gnore, altro non ci ſarebbe che fare. Si che per tal ri=ſpetto non debbono i Signori rimanerſi dal douer libera mente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HAN=NO DA NASCERE QUERELE.

CAP. VIII.

N tutte quelle coſe, intorno al=le quali puo naſcer differẽza, & contentione ſi debbono gli huomini guardare di conten=tarſi del loro proprio ſapere, & hanno da ricorrere al conſi glio de gli amici, & delle perſo ne prudenti. Et ſe in materia alcuna queſta coſa ſi dee ſtimare neceſſaria, cio principal mente è da dire che ſia in quelle, nelle quali della uita, & dell'honore ſi ha da trattare; Perche ueggiamo anchor da piu ſauij caualieri uſarſi maggior diligenza in pro=uederſi di perſone, che ſiano eſperte, & intelligenti di ſtilo di cauallerια, & di ragion di arme: i quali gli hab biano da conſigliare, & da indirizzare nelle loro ſcrit=ture: & al campo gli habbiano da gouernare in modo,

che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono compartiti, tra letterati, & caualieri: de quali gli uni consultori, & gli altri padrini usiamo di nominare. Et quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme intelligenza, o caualiero di lettere, un solo à queste due opere potrebbe bastare. Or percioche il carico principalmẽte à Padrini soprasta, de' consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro à loro principalmente s'appartengono) de' Padrini parleremo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo habbiamo da dire alcuna cosa, auuiso io che siano cosi chiamati, o perche i caualieri, che nelle mani loro si rimettono, gli habbiano da hauere in luogo di padri; o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da latini, i quali chiamauano Patroni coloro, che prendeuano altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio tacere, che non ci manca chi non Padrini, ma pattini gli usa di appellare. Il che se si uorra concedere, si dira essere, percioche essi al campo fanno i patti insieme. ma comunque essi si chiamino, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro; & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & si come questo è ueramente l'officio loro, cosi mi pare anchora, che essi non meno debbiano essere priuilegiati, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nelle quistioni ciuili essi non hanno da pagare, ne da sodisfare parte alcuna di quello, à che i principali loro sono condannati, o obligati, cosi ragion non uuole, che per querele, nelle quali essi sono procuradori possano essere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le

to. Le ingiurie, le mentite, & i cartelli, & le disfide sono gia passate fra i principali: & i Padrini parlano come procuradori: il che è tanto quanto se gli istessi principali parlassero: & se i principali parlassero dopo la querela gia contestata piu non ui hauerebbe luogo à nuoui carichi, ne à nuoue mentite; & se fra loro luogo non ui hauerebbe, meno ui dee fra coloro hauere, i quali parlano p loro. Il che si come è ragioneuole, cosi anchora si ha da seruare per conseruatione del diritto stilo di caualleria; & acciochè altri liberamente il suo officio possa essercitare. Et questo dico io, percioche egli auuiene alcuna uolta, che tali prendono il carico di esser padrini, che nõ tanto il fanno per difendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole, che di una battaglia una altra ne habbia à seguitare. Et essendo la cosa cosi come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola osseruare. Et i Signori de' campi, quando à loro si ricorra per diffinir querela, che fra padrini sia nata, quella debbono essi dannar per non legittima et per non querela, et troncar tutte le uie da potersi peruenire à cosi dishoneste imprese.

DE MALEFICI ET INCANTI. CAP. IX.

Er la legge Longobarda uiene pro ueduto, che coloro, i quali per com battere si conducono in campo, non portino herbe, che à malie s'appartengano, ne altra cosa di incantesimo. Et à cio par che non senza ragione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, i quali si danno à cotali arti facendo una pestilentiosa cõpagnia insieme co' dimoni, & facendosi indouini (come dice il poeta)

„ *Fanno malie con herbe, & con imago.*

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggite da huomini Christiani, che non solamente coloro, i quali le esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro case, & in casa di cui eßi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la Christiana fede, & contra il sacro battesimo; & diuiene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia à queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosita, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni & superstitioni si è dilettato il mondo di si fatti studi; che nella antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò à trouar la femina incantatrice. Et de Maghi di Egitto si

leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Pharaone cõ tra le uirtuose cperationi di Mose. Et da' gentili si teneua, che, non che altro, ma la Luna si potesse di cielo tirare in terra per forza di incantamenti. Et à di nostri non pochi sono coloro, che à cotali infidelità hanno riuolti gli animi: et nella materia, la quale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et percioche ꝑ rimediare à quelli altri fa quella diligente inquisitione, la quale io ho detta de panni; & altri fa dar giuramento al caualiero, io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere de' uestimenti: che et in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignuda so io che si scriuono parole di incantagione la notte precedẽte al di della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul mouersi, che fanno l'uno cõtra l'altro, mormorando le dicono mirãdo nel uiso i loro nimici. Lequali tutte sono cose malefiche, & di diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuto di quelli, che sotto la fidanza de gli incanti sono andati à gli abbattimenti: et ho parlato con de gli huomini altramẽte ualorosi, i quali cõ sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'aduersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che si proferiua di incantar due spade, che non potessero ferire, & come fossero state fra i combattenti compartite, di disincantare (per cosi dire) quale à lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et pertanto essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sentimento non si possono, uorrei io anzi far dare al mio aduersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per

portare, ne per adoperare alcuno incanto. Che sen=
tendosi huomo Christiano douere andare al giudicio di
Dio, & auuedendosi di hauere per iscorta il Diauolo,
non so con quale animo debbia uolere per cominciamen
to di giornata lasciarsi inducere à pigliare un sacramen
to falso. Et se pure alcuno fosse di si poca religione, che
egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onni
potente, et che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti,
non che di una spada particolare; & che egli non è da
schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostra=
re acerbißimo uendicatore. Et percioche per le mani de
Padrini sogliono ordinariamente passare queste malie,
& queste ciācie, non sarebbe perauuētura mal fatto, che
à loro anchora si desse giuramento, che ne eßi à caualieri
loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare in
canto alcuno; ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno
da adoperare in alcuna maniera quella giornata. Et che
risapendolo non sono per comportarlo; anzi che inconta
nente al Signor del campo, et alla contraria parte il tut
to faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signo=
re che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle par
ti & a' caualieri, et a' padrini cosi douesse far giurare,
se uolessero uenire à battaglia ne' loro steccati. Et percio
che nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le
battaglie fu uincitore per uirtu dello Alettorio, che egli
portaua addosso: il quale dicono essere una gioia, che ha
sembianza di Christallo, la quale si truoua ne uentrigli
de' galli di grossezza di una faua, anchor ch'io non inten
da quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondi=
meno diro, che quando o questa, o altra simile co=

ſa ſi trouaſſe, anche quella dagli ſteccati douerebbe eſſere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE SENZA ARME DA DIFESA. CAP. X.

Critto è nella legge Lōgobarda, che che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che poſſa uenire à duello, in ogni altro caſo, che in caſo di infidelita, ſi debbia combattere con baſtoni, et con iſcudi. Dalle quali parole tornerò io pure à dire, che ageuolmente ſi comprende la iſtitutione del Duello non eſſere ſtata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma ſolamente per inquiſitione di uerita, da che nō con arme cauallareſche, ma con baſtoni da coloro ſi uſaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi ſi uſano al coſtume de Lōgobardi, ſarebbe coſa piu da ridere, che poſsibile da fare, noi pur le arme cauallareſche à gli ſteccati laſciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendoſi, primieramente è da ſapere, che non meno uirtu di huomo ualoroſo è la prudenza, che ſi ſia la magnanimita, o la fortezza. Anzi tanto è uirtu la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto ſono dalla prudenza accompagnate, & gouernate; che ſenza quella non ualoroſo, ma furioſo piu toſto douera eſſere l'huomo reputato. Et Magnanimo non è colui, il quale

senza consiglio alcuno si mette alle grandi imprese, ne chi di esporsi à pericoli si diletta, ma quegli, il quale con sano auuedimento nelle opere generose si gouerna: et che doue il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pe ricoli non si ritrahe. Che, come ben dice Aristotele, non è forte ne colui, il quale teme ogni cosa, ne quell'altro, il quale le paure non misura. Or si come la grandezza del l'animo ad assalir l'inimico ci fa arditi, cosi la prudenza à difender noi stessi ci ammaestra. Perche io uoglio dire, ch'io nõ hauero mai per ualoroso caualiero colui, il qua le senza arme da difesa si conducera à combattere. Et con tuto che dal uulgo siano riputate honoreuoli le spa= de sole in camiscia, o pugnali, o altre tali arme, nelle quã li la morte si uede manifesta, non percio concorrero io in quella sentenza. Ne istimero coloro, che in quella gui= sa entreranno à battaglia piu honorati che cinghiari, i quali da furore trasportati, ne gli spiedi uadano ad inue stire. Et di coloro, à cui par cosa honoreuole non solamen te il non istimare, ma il gittar la uita, istimero io, che di poco prezzo debbia essere la loro uita, facẽdone essi me desimi cosi poca stima. E' riputata cosa sopra tutte l'al tre uergognosa, se essendo altrui commessa da un Prenci pe la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo abbandona: & noi, le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator nostro: & dal nostro Signore, questo co= si bel ricetto de' nostri corpi non habbiamo alcuno rispet to, quello gittando, di farci à lui ribelli & di perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualiero alcuno ua al la guerra, quegli pare essere piu honorato, il quale nel= le battaglie meglio armato si appresenta. Or perche ne

le publiche querele ſia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo: Mi par ben di intendere che & qui, & quiui l'huomo habbia parimente da moſtrar ualore, & da deſiderare uittoria. Et ſe coſi è, medeſimamente armati anchor nell'una, & nel l'altra impreſa ſi douerebbono moſtrare. Et ſe pure i caualieri uogliono hauere queſto riſguardo di uſar corteſia al nimico ſuo di dargli arme, con le quali ſi poſſa uenire alla diffinitione, riſpondero, che per dire io, che ſi debbiano armare, intendo di dire, che ſi armino in maniera tale, che ſiano armati, & non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnar ſi l'ardire con la prudenza, che ſi poſſa conoſcer, che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile; ne ſi poco la prezza, che ſenza legittima cagione ſi uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, eſſendo quelle le proprie arme de' caualieri, & ſotto quelle uccidendoſi de gli huomini, & ſotto quelle eſſendo ageuole à Dio dimoſtrare il ſuo giudicio. Vero è che uorrei anchor, che le arme portate foſſero incontanente; & che non ſi entraſſe nello ſteccato quando foſſe tempo di uſcirne; & principalmente che le arme da offeſa foſſero medeſimamente da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con ſole arme da offeſa uoleſſe combattere, a' Signori de' campi ſi apparterrebbe di prouederli, nõ permettendo, che doueſſero ſotto la loro giuriditon combattere ſenon come à caualieri ſi richiede, ſeguitando in cio gli eſempij da M. Paris recitati, che uolendo due cõbattere con ſpade ſole, il Signore uietò loro la battaglia.

Et che il medeſimo fu fatto anchora di due altri, che haueuano da uenire ad abbattimento con ſpade, & con pugnali; i quali eſempij tanto piu ſono da eſſere lodati, che alcuni altri, i quali in cõtrario ſi poteſſero allegare, quãto queſti ſono di honore, & di eſaltatione, & quegli altri di uituperio, & di diminution dell'honore del grado di caualleria.

DELLA ELETTION DELLE ARMI. CAP. XI.

Ran uantaggio è ueramente quello del reo: ne ſenza ragione è à lui grã uantaggio conceduto: che eſſendo egli & accuſato, & à combattere coſtretto, è ben coſa conueneuole, che goda di ogni honeſto fauore. Et fermamente non poco fauore è quello, che ſolo, che egli non ſia uinto, rimane uincitore: là doue all'attore conuien uincere, ſe egli non uuol perdere la querela. Et è queſto anchor di ragione; percioche all'uno ſi appartiene di prouare, & all'altro è aſſai ſe egli ſi difende. Poi minor non è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con le quali ſi difenda, il che è pur da ragione accompagnato: che ſe altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle à me ſi appartiene. Vero è che in queſta elettione io non iſtimo, che debbia eſſere lecito tutto quello, che altri crede, che lecito gli ſia: percioche anche queſta, ſi come le altre parti del Duello dalla ragione dee eſſere regolata. Et ſe noi uorremo

far diligente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, à me sembra, che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i caualieri ricorrer possono, in caso, che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, son stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario, che ogni uiolenza, & ogni inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle cose proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane. Or queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisitione della uerita, & nella dirittura de' giudicij. Et quanto alla uiolenza, à me sembra, che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe aßicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare à battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et posciache à quella è stato cosi bene proueduto, da poi che lo inganno è anchora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, à questo etiandio conueneuole cosa è, che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quella dee essere tale, che egli inganno non habbia ad usare; ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altri puo dire, che naturalmente noi siamo formati

tali che poßiamo adoperare in ogni esercitio cosi l'una come l'altra mano, pur nondimeno in questo essere noi destri & mancini è fermamente da tenere che

„ Nostra natura è uinta dal costume.

Et per tanto se io saro destro, & per tale saro conosciuto, non douero uoler costringere il mio nimico à combattere con una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo laquale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauero difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gambe, non douero appresentarmi à battaglia con bracciali, ne con arnesi, ne con schinieri, che impediscano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapassare; che questo è manifesto inganno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: & i padrini non debbono tali armi accettare, se hanno giudicio, o contezza di ragion di caualleria. Se io saro zoppo, o stroppiato di uno braccio, o di una mano, o senza uno occhio, potro ben dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmente la gamba, il braccio, o la mano; o che gli asconda uno occhio. Ma se colui che mi sfida sara senza uno occhio, non douero dargli una celada, che gli asconda l'altro occhio: ne se egli sara stroppiato di uno braccio douero dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douera esser lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediscano di quella maniera, che io mi trouero impedito: ma se io impedito non saro, non douero impedir lui. Dichiarando, che se io saro priuo dell'occhio destro, & egli del manco, io non douero percio uolere à lui chiudere anche il destro, che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositio-

ne,ma priuarlo di ogni dispositione, Et questo,che detto ho de gli occhi,intendo medesimamente delle altre mem=bra. Non parlo di quella quistione,di far che altri si debiliti al pari del richiesto,o si lasci cacciare uno occhio, o fare delle altre cosi fatte follie; che questa è disputa soverchia,& uana. Bene è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo,che sono leciti di porre altrui hãno da esser tali,che impediscano solamente,& non offendano:che le arme o sono da difesa,o da offesa: & quelle da difesa hanno da coprire colui,che le porta: & quelle da offesa sono per offendere l'aduersario: & chi le adopera in guisa, & à fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera contra natura: il che in alcun modo nõ si dee consentire. Questi ritrouatori ueramente di arme nuoue,come di celade,che habbiano la cherica, di spade mozze,& di altre arme lontane da ogni uso di caualieri non so quanto siano degni di molta lode. Che se per esser io grande uorrò questo uantaggio di ferire l'aduersario mio in su la testa,io combatterò col capo ignudo. Et se temerò,che l'arme non mi pungano, mi metterò indosso tal corazza,che non hauerò paura ne anche de gli archibugi,& non darò da ridere à gli spettatori. Et per cioche si sogliono usare alcune punte per difesa de' deboli da non uenire alle prese, quelle par, che siano homai si approuate,che piu dir nõ si possa,che si habbiano à rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli,che piu saranno cauallaresche:& quelle piu saranno cauallaresche,che piu saranno da' caualieri usate in su la guerra. Et percioche intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu,& meno;che

il picciolo portando esso le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo schiniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun padrino à dispu=tar sopra questa differenza si conduca. che il diritto è che la arme del grande armi lui tanto à proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme una con altra misurare, ma addattarle à' corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esse armato il mio aduersa=rio. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il brac=cio, medesimamente dee essere anchora il braccio del mio nimico. & cosi di parte in parte à proportione delle mē=bra, & non con pari lunghezza di arme si hanno da ar=mare i caualieri: che arme eguali si hanno da dir quelle, le quali armano egualmente. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler combattere: & il tempo, che in quelle si consuma, dee correre in pregiu=dicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è anchor da dire di quello, che si spēde in far rassettare arme, por tandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le ho re per colpa sua, debbono correre à danno di lui. Et per cioche cosa manifesta è, che in podesta del reo è di appre sentar le arme quanto prestamente piace à lui, per tan=to ogni uolta che elle non sono apprefentate tutte, tutte, tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & hab=bia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare, direi io sempre, che il cō battere dal reo fosse mancato. Et di chiarerei, che l'attore al do=uer suo hauesse sodisfatto.

DEL DI DELLA BATTAGLIA. CAP. XII.

IL tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare, al coricar del Sole: et chi in tal tempo non pruoua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non percio si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, se non con consentimento del reo: il quale essendo stato per quel dì richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all'honore, & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta, che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel dì determinato, passato quello egli piu auanti non è obligato: ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolunta del reo, et quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo essere stata espedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse per ordinario stilo quello, che di sopra habbiamo detto si ha da osseruare.

DELLE COSE, CHE NE GLI STECCATI OCCORRONO.

CAP. XIII.

LO scriuere nostro è in materia di duello à tutto transito, secondo che ordinariamente si usa à nostri giorni. Et percio tutte le sentenze nostre à quello si uanno indirizzando. Entrati adunque in isteccato i caualieri, se nõ hanno altra capitolatione tra loro, per toccar palo, o corda, o per uscire con un mẽbro fuori non è ne prigione, ne quel membro gli dee essere tagliato: anzi la battaglia si ha da perseguire infino à morte, o fuga, o disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato è prigione. I caualli si possono ferire, & uccidere. & se una arme si rompe non ha da renderſene una altra. Et se arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo cosi disarmato: è lecito dico, percioche atto honoreuole sarebbe dire à colui che repigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo infino che egli hauesse quella ricuperata. Ben che auuenendo poi che la uittoria fosse appresso colui, hauendo egli potuto uincere al sicuro, si direbbe, che la sua fosse stata sciocchezza, & che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare, ma quando altramente fosse ne capitoli stabilito, à quelli inuiolabilmente si douerebbe stare sotto la pena, che in quelli fosse stata espressa; & quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitolatione hauesse cosa adoperato, per traditore douerebbe esser

condannato. Tanto ho da dire della capitolatione ancho ra, che ella si fa di concordia di amendue le parti: & che uno non puo costringere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto trāsito. Mi par super fluo ricordare che all'attore primieramente di muouer si conuenga per andare à ferire il suo nimico, che hauen= do egli da prouare, & all'altro bastando difendersi, chia ra cosa è, che non si mouendo colui, questi non ha da fare mouimento ueruno, & tutto quello che egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuiato per andare ad assalir lo, sarebbe di souerchio.

CHI FA MOTTO DE CIRCOSTANTI ALLO STECCATO DEE ESSERE CASTIGATO. CAP. XIIII.

Costume ordinario è, che allo entrar de' caualieri nello steccato si mandi il bando che alcuno sotto la pena della uita nō debbia parlare, ne far motto, ne segno alcuno: & in quella manie= ra, che egli uien fatto, seueramente sen za alcun risguardo dee essere mādato ad esecutione, trat tandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non si puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che entrati in campo l'u= no essendo di uno incontro caduto, & l'altro senza es= sersene aueduto per lo campo scorrendo dal fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra que= sto caso il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haue

ua hauesse la uittoria: & che il fratello il quale haueua fatto contra il bando fosse decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et *sopra questo caso allegando molte ragioni uuol conchiudere contra il giudicio del* Signore, *che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua di esser morto.* Intorno *alla qual cosa si come in una parte concorro con la openione del dottore, cosi nella altra lodo la sententia del* Prencipe, *che à me non pare che la uittoria debbia essere di colui, il quale uince contra la ordinatione, & contra la fede del* Signore. Et *parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauendo disobidito al bando nel quale era statuito pena di uita.* Ne *in questo caso è da dire che la affettione lo debbia scusare potendosi star lontano, & non mettersi à tal pericolo; che da persone di intelletto si usa di non si uoler trouar à cosi odiosi spettacoli là, doue persone à loro congiunte uengano alle mani.* Et *in caso, doue si tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima scusa, che altri per affettione debbia insidiare all'altrui uita, et all'altrui honore senza cadere egli nella pena à tal fine statuita.* Ne *ueggo come faccia à proposito quello, che egli allega, che essendo alcuno preso contra gli stili, & contra gli ordini della corte, si debbia per giustitia relassare.* Che *questo concedo io, & da questo ne traggo cõclusione cõtra colui, cui egli difende: che se quale è preso contra l'ordine dee essere relassato, questo altro in essecution dell'ordine è stato ben condannato.* Et *meno nel rileua quell'altra cosa, che egli aggiunge, che se alcuno ha deliberato di ammazzare un suo nimico, et io consiglio,*

che

che uada ad ucciderlo, ſeguendo l'homicidio, io non ſaro per queſto come micidiale caſtigato: che anchor che coſi ſia uero, queſto non è caſo pari al caſo noſtro: percioche ſe colui non è caſtigato come micidiale, è percioche egli non ha commeſſa coſa, per la quale ſia ordinata pena di homicidio. ma colui, il quale contra il bando ha dato il conſiglio, al dator del quale è impoſta la pena della uita, merita in eſecutione di quel ordine, che gli ſia tolta la ui ta. Et queſta ſeuerita in tali caſi da' Signori ſi dee uſa re ſenza alcun riſparmio; percioche chi una uolta uno at to tale laſciaſſe impunito, ſi introducerebbe una licenza tale, che à gli ſteccati torrebbe ogni franchezza, et ogni ſicurta.

SE DENEGANDO, O INTERROM PENDO IL SIGNOR DEL CAMPO LA BATTAGLIA ELLA SI HABBIA PVRE À PERSEGVIRE.

CAP. XV.

No altro dubbio propone M. Pa= ris, il quale à me ſembra, che hab= bia biſogno di nuoua conſideratio= ne. Et cio è: Eſſendo due condutti al campo & non uolendo il Signore laſciarli combattere, ſe ſi douera prouedere d'uno altro campo per diffinitione della que= rela. & conchiude di ſi. Ma è da notare, che egli parla ſecondo il uecchio coſtume, quando il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la ſua

sentenza: percioche essendo cosa propria de' rei il fuggire, sarebbe uerisimile che colui, il quale reo essendo haueste il campo trouato, haueste anchora quella malitia procurata. la quale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è, che all'honore di colui sia proueduto. Ma mandando il campo l'attore, à cui si appartiene di procacciare, che all'abbattimento si habbia à uenire, cessa quella sospitione; conciosiacosa che si come non combattendo il reo, col solo condurcersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore se nõ combatte, non può uenire al fine della sua intentione. & pertanto nõ è da pensare, che colui, il quale nõ cõbattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. & quando pure egli il procurasse, in cio nõ sarebbe pregiudicio ad altra persona, che à se medesimo: di che non rimarrebbe à cui di fauoreuole rimedio si douesse altramente prouedere. Et quãdo egli anchor nõ ne hauesse alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mãcasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere à Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli non dee essere aggrauato per una querela di condurcersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole, che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, à colui, cui dal Signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello à battaglia come mancatore di fede: essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo. ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, perche co=

lui hauesse il carico di altra querela, hauendogli esso in terrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimento della fede si potrebbe perauuentura mostrar cosi manifesto, che di pruoua di arme nõ hauerebbe mestiero. Et per tornare a' caualieri al campo condutti, dico, che ricusando il reo di piu andare ad altro campo, pagãdogli l'attore le spese, & mandandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare à difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fussero al campo condutti, dico anchora di quelli, i quali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il di fosse finito, dal Signore fossero separati. che douendosi l'abbattimento fare à tutto transito, per essere dal Signore interrotto, non si puo dire, che sia finito. et come che cosi fatti casi auuenir non si ueggano, ne io pensi, che habbiano da interuenire, pure hauendone altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo maßimamente per la uariatione de' costumi bisogno la eta nostra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire, che o non debbono patenti di campo concedere, o poi che concedute le hanno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno eßi da usare ogni studio di non dar cãpo, se le querele battaglia nõ meritano; et in quelle, che meritano diffinitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere, se potessero con concordia dar loro fine: che questo è ueramente honoreuole officio, & da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quando egli auuenisse, che altri hauendo la querela

falſamente eſpoſta, & che con falſe pruoue haueſſe al Signore dato à uedere, che abbattimento le ſi conueniſſe: et che uenuti i caualieri al campo la coſa ſi trouaſſe ſtare in altra guiſa, & quella informatione falſa ſi diſcopriſſe; in tal caſo direi, che non ſolamente giuſta coſa foſſe il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate haueſſe, il principale dico, doueſſe eſſere arreſtato, et non relaſſato ſe non haueſſe prima pagate le ſpeſe alla parte contraria, per hauerla indebitamente moleſtata, & nõ diritttamẽte tentato quel giudicio. Et quãdo anchora contra di lui, & contra qualunque altra perſona in quella querela haueſſe la man poſta, ſi procedeſſe di pergiurio, & di falſita, queſta direi io che foſſe opera di honoratiſsimo, & di giuſtiſsimo Signore; che coſi ſi darebbe a' cattiui il conueniente caſtigamento, & ſi uerrebbe inſieme à dare un notabile eſempio, che altri non haueſſe ardire di andar con colorate menzogne ad iſchernire la auttorita de' reuerendi tribunali.

SE I CAVALIERI NE GLI STECCATI PENTIRE SI POSSANO DI COMBATTERE. CAP. XVI.

I muoue anchora una altra quiſtione et queſta è tale, Se caualieri in campo condutti pentire ſi poſſano di combattere. Il che primieramente non mi par che tra perſone honorate poſſa in alcun modo auuenire. che come ſi potra pentire l'attore di uoler diffinire la ſua querela, ſenza rimanere con perpetuo biaſimo, & dishonore, nõ do

uendo piu potere altrui à battaglia richiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia l'arme prese hauea? Io conforterei ben ciascuno, che sentẽdo si douer prendere ingiusta querela, quella non pigliasse, & prima che combatterere contra la uerita, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu ampiamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerita, & per zelo di uirtu: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in uno proponimento fin che l'huomo si truoua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimento dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: il che (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fossè armato. Et à qualhora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno, che all'attore ne rimarrebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auuenisse, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che à Prencipe si appartenesse, o fosse di interesse altrui, il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o à chiarire la uerita del fatto. quando ueramente fosse di cosa loro propria, & particolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiargli. Bene è uero, che quando anchor la querela abbattimẽto richiedesse, & che essi uoglia di combattere non hauessero, non so come à far da douero potessero

esser costretti: eccetto chi non uolesse alla guisa, che gia fece Astiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, met tere loro dopo le spalle chi con gli spiedi gli facesse anda re auanti.

SE I CAVALIERI NELLO STEC= CATO POSSONO MVTAR QVERELA. CAP. XVII.

E quella altra dubitatione intendo io di passar con silentio, nella quale si propone, che combattendo due l'u no dice: difenditi traditore; & l'al tro risponde, Io ti cedo la prima querela, & sopra questa seconda combatto hora con te. Nel qual caso non ho io dubbio al cuno, che colui, à cui la querela è renuntiata, di quella nō sia uincitore: Ne che uincendo l'altro la seconda, non deb bia medesimente uicitor di quella esser giudicato. Ma bē dico, che ne l'uno, ne l'altro di quello steccato non uscireb be con honore: anzi che l'uno, & l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal caualiero, p hauere amēdue preso à cō batter per ingiusta querela; il che dall'hauere l'uno, & l'altro perduto si presumerebbe. Et percioche l'una uit toria dall'altra perdita non rileua, si come chiaramente dimostreremo nel terzo libro, come mali caualieri in al tre querele potrebbono esser ributtati. Ma in simili au uenimēti, colui che uolesse attaccar la nuoua querela nō douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma solamente, Tu menti, che io sia traditore, & sopra questo da hora innā

zi mi difendo: & uincendo questa, non si potrebbe dire, che hauesse l'altra perduta; anzi sarebbe la presontione in fauor suo, che hauendo l'aduersario tolto à combattere il torto ĩ q̃sta, hauesse il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, à cui tornerebbe meglio cõbattere sopra la prĩa querela, nõ douerebbe alla secõda accõsentire, anzi rispõdere, ch'egli finisse la prĩa battaglia; et che del rimanẽte appresso si parlerebbe. Et dicẽdo l'altro di renũtiargli la prima, Egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del campo hauerebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combattere con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe lasciar combattere. Et questo è quanto mi occorre à dire in questo sugget to di quello, che à caualieri s'appartiene; Et uenendo all'officio de Signori dico, che se dapoi che le patenti de' campi sono espedite o in campo, o fuori di campo i caualieri uogliono mutar querela, essi possono riuocar le loro patenti, & uietar loro il combattere; percioche non sono tenuti di dar cãpo, senon sopra quella spetial querela, che à loro è stata portata, & sopra la quale essi hãno le loro lettere concedute; là onde anche per questa cagione non sarebbe senon bene, che la querela nelle patenti fosse esposta. Et piu diro io anchora, che mutando i caualieri querela nello steccato senza licenza del Signore; & seguendone morte, il Signor potrebbe punire l'uccisitore di homicidio, hauendo egli un huomo ucciso nella giuridition sua senza la sicurta del campo franco, non si intendendo quel campo esser franco, & sicuro senon per quella spetial querela, per la quale fosse stato cõceduto. Saluo chi non uolesse dire, che sentendogli il Signore

prendere la battaglia ſopra nuoua differenza, & loro non la uietando, ueniſſe tacitamente à conſentire: il che non appruouo, ne condanno.

DI QVELLI CHE NON RISPONDONO, O AL CAMPO NON COMPARISCONO. CAP. XVIII.

Ome altri da altrui à battaglia è richieſto, coſi dee diſporſi à riſpondere non con parole ſolamente, ma con arme anchora, eccetto ſe il richieditore foſſe tale, che ragioneuolmente poteſſe eſſere rifiutato, o ributtato. Della qual coſa nel terzo libro ſerbiamo il luogo à douerne ragionare. Intendendoſi ſempre nondimeno, che altri per uia ciuile non ſi poſſa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma ceſſanti queſti riſpetti, chi richieſto non riſponde, o ſenza giuſta cagione non accetta patẽte di campo, o quella accettata, ſenza cagion legittima nõ compariſce, cade in grauiſsima infamia nel coſpetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appreſentarſi al campo, & far le uſate ſolennita. Che il giorno precedente al di ſtatuito alla battaglia, il padrino ſi ſuole appreſentare al Signor del cãpo, & dire che il ſuo principale è uenuto per prouare la ſua querela; Et che pertanto eſſo procurador ſuo compariſce per uedere ſe la parte contraria è uenuta, & ſe intende di capitolare, o di dire altro, accioche il giorno ſeguente ſiano piu eſpediti per uenire alla determinatione proteſtando che da lui non manca: Et preghera il Si=

gnore che faccia uedere se egli, o altri per lui, è uenuto: Et che non hauēdosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, & quando il richiesto alla bat taglia non si appresenti, si procedera contra lui come cō tra contumace, & mancatore. Il che il Signor del campo nō gli douera negare. Et il di ordinato alla battaglia do uera ad hora conueniente il caualliero appresentarsi al lo steccato; & il Padrino rappresentarsi al Signore, ispo nendo che il suo principale è al campo condutto per do= uer combattere facendo nuoua istanza di un nuouo ban do à perseguir la querela: Et il medesimo tornera à fa= re in sul mezo giorno, & uerso la sera: Et insieme fara mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto appa recchiato per combattere. Et ultimamente hauera da ac cusare la contumacia dell'aduersario; & da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, et che per uincitor sia dichiarato; Et l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condanna to, et che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, i quali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sono permessi. le quali cose tutte dal Signore gli doue= ranno esser concedute. Et il caualiero con honoreuole pompa di caualli, & di arme, di trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intorniera tre uolte, & ne ri= portera le patenti. Dopo il quale atto il contumace dal l'aduersario suo potra esser portato dipinto. Et quello che detto habbiamo dello attore potra medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparen do la sua parte contraria.

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEDIMENTI DEL NON COMPARIRE AL CAMPO COME SI HABBIA A FARE. CAP. XIX.

R se alcun caualiero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse à fare la scusa, che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è anchora da uedere quello, che in questo caso si habbia à fare. Intorno alla qual proposta diro io primieramente, che quando lo impedimento occorresse à tal tempo, che auanti che la parte contraria si mettesse per andare al campo, di quello le si potesse dar notitia, cio si douerebbe fare leuando à colui la fatica, & la spesa, & à lui si douerebbe mãdare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi anchora à lui in conueniente termino di douergli egli prouedere di altri campi bisognando, & di sodisfare à quello di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo impedimento cosi subito sopraueniße, che non gliele potesse far sapere auanti il di della giornata, non percio nõ douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse di impedimento legittimo: & à colui il quale al campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare: che se io mi sono con te cõuenuto di esser teco il cotal giorno nel cotal luogo per la tal determinatione, & io quiui mi appresento, & altro interesse te ritiene, douendo io per tale effetto à nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è,

che la tua commodita ritorni à me in incõmodita & dan no. Ma ſcuſa di impedimento legittimo ſarebbe graue infirmita, tempeſta, o acque, che il camino gli impediſſe= ro, guerra della patria, o del ſuo Prencipe, o contra infi= deli. & coſe altre ſimiglianti, le quali ogni giuſto Signo re per giuſte cagioni poteſſe giudicare. Vna prigionia potrebbe anchora eſſere legittima ſcuſa, quando ella non foſſe tale, che egli ueriſimilmente ſchifarla potendo, non la haueſſe ſchifata; che i caualieri ſecondo i luoghi, ne' quali ſi trouano, douendo in querela entrare, ſe ui è ſo= ſpetto alcuno, che il Signore gli habbia ad impedire, eßi prima di là ſi partono, & in parte ricouerano, doue penſano di eſſer ſicuri di non douere eſſere dalla loro in tentione impediti: che in caſi di honore chi non procura per tutte le uie di ſodisfare all'honore, & chi ad altra coſa penſa, che all'honore, contra l'honor ſuo commette mancamento. Perche quando altri per uolere ſtarſi à ca ſa foſſe dal Prencipe ſuo fatto arreſtare, io hauerei quel la ſcuſa tanto per legittima, quanto ſe egli quella prigio nia ſi haueſſe procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, ſe altri dopo la que= rela gia conteſtata prendeſſe un nuouo carico di maeſtra to, o altro, che queſta iſtimarei io che foſſe à queſto ef= fetto mendicata, & non da deuerſi approuare per buo na: percioche hauendoſi obligatione di honore, à quel lo dee ogni huomo ſodisfare prima, che andarſi à procac ciare nuoue impreſe. Vero è che ſe in quel mezo tem= po occorreſſe, che ad altrui, o per ſucceßione, o per al= tra buona fortuna in mano gli cadeſſe alcuna Signoria, & che quella foſſe tale, che l'aduerſario ſuo di pari, che

egli era à lui, non pari uenisse à rimanere, questo dir si potrebbe, che fosse un nuouo, & giusto impedimento, et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria persona; che in tal caso per persona sustituita, o uogliamo dire per campione à determinare con le arme la incominciata querela sarebbe obligato. Et se fosse tirato ad honoreuole grado di ecclesiastica degnita, ne per se, ne per campione piu gli sarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandosi altri in ambasciaria, o in maestrato gli accadesse entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fine dell'officio suo: ne quello oltra l'ordinario termine si douerebbe prolungare.

IN QVANTI MODI SI POSSANO VINCERE LE BATTAGLIE NE GLI STECCATI. CAP. XX.

E battaglie ne gli steccati possono hauere diuersi fini, che puo auuenire, che combattendosi infino al tramontar del Sole il richieditore non uinca il richiesto, ne anchor sia uinto da lui: & in tal caso il reo per uincitore douera essere giudicato, & assoluto dal biasimo, che dall'aduersario gli sara stato dato; & l'attore per perditore sara sententiato; & come mal caualiero uolendo appresso richiedere altrui per altra querela potra essere ributtato. Ma non sara percio prigione del reo, se egli non lo si haura conquistato. Et questo ca

so è solo quello, nel quale combattendo, & non uincendo si uince, & è solo del reo. Gli altri all'attore, & al reo sono comuni. Et uno è uccidendo il nimico: uno altro è quando altri si rende, o uogliam dire si da per prigione, con quali maniere di parole si uoglia dandosi per uinto: il terzo è quando altri si disdice espressamente, sponendo la querela, & di quella confessandosi o della uerita accusato, o falso accusatore. Et ultimente uinto, & prigione è colui, il quale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere ciascuno è tanto piu uergognoso, quanto l'habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato da' caualieri è reputata la perdita men uergognosa, cosi è ella la piu pericolosa, & la piu dannosa: percioche coloro, che cosi muoiono, dalla chiesa sono ributtati; & i corpi loro à sepoltura in luogo sacro nõ sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza facesse prigione l'aduersario suo: & quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ogniuno fosse manifesto, che egli uolendo uccidere il potrebbe. & cosi stando finisse la giornata. Or cosi tenendolo, & facendo instanza che si disdicesse, o che si rendesse, & colui ad alcuno di questi partiti consentire non uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la morte. Ma pur quando egli non l'uccidesse, & il giorno al suo fine fosse arriuato, dubitar si potrebbe, che giudicio in cotal caso si douesse fare. Et quando il reo fosse superiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non douesse esser dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruo=

ua,che questa non è. Ma quando l'attore fosse egli colui, il quale in sua mano hauesse il reo,non cosi di leggieri se ne potrebbe fare la determinatiõe. Et in questo caso pri mieramente à loro capitoli saria da riguardare, che po trebbono essere in tal modo formati,che con quelli age=uolmente si potrebbe senza altro fare diritto giudicio. Che quando nella capitulatione fosse espresso,che l'atto=re non si intenda hauer uinto,se egli non uccide, o non fa disdire il reo,in tal caso non potrebbe essere detto uinci=tore. Ma se si dicesse,che il reo non si intendesse essere uinto saluo se egli non fosse morto,o disdetto, io non con dannerei gia lui per uinto,ma bẽ direi,che l'attore al do uer suo hauesse sodisfatto , essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. & uolendo il reo in altra gior=nata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, o sopra l'abbattimento di quella giornata, non mi par=rebbe,che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quando pur ne capitoli non fossero parole à quel caso appartenẽti, tenẽdo uno un'altro in sua balia(come di so pra è detto) à me pare,che l'altro non sarebbe men pri=gione dell'uno che se egli si fosse renduto; & che uinto et prigione douerebbe essere giudicato. Et il uinci tore di doppia gloria sarebbe da essere ho norato,si come colui, il quale della sola uittoria contentãdosi cõ tra l'altrui uita non fos se uoluto incru=delire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALLE VITTORIE DE GLI STECCATI. CAP. XXI.

IL uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigiõe tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualũque maniera si siano, che siano stati portati nello steccato o p cõparire honoreuole, o per cõbattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera openione in questo suggetto: percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da'caualieri donata o al Signore del campo, o ad altro Prencipe, à cui egli, o colui sia seruidore, o raccomandato. Et questa consuetudine, come che io la commendi, & conforti ciascuno à douerla seguitare, non percio dico, che quando il uincitore uoglia non possa usare delle sue ragioni, et tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno, conciosiacosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia à uili officij, ne ad altro, che à cose à caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato possono essere costretti à pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono eßi riscattare appresso per danari non altramente, che caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di accrescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo cin=

que anni in opere à ſe conuenienti, è libero, & pagamen to de gli alimenti non gli ſi puo domandare. Et quan= do altri à uili eſercitij uoleſſe adoperarlo, lecito gli ſa= rebbe fuggire. Et hauendoſi un prigione in dono non gli ſi puo metter taglia, ma ſi dee corteſemente liberare. A' queſte coſe ho da aggiũgere, che il uincitore nõ puo dona re il uinto à perſona pari, o di minõr conditione di ſe ſen za la uolunta di lui. Et quando altri eſſendo in prigio= nia creſceſſe in faculta, o in iſtato, non gli ſi douerebbe do mandare il riſcatto ſenõ ſecondo l'hauere del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo à morte il uincitor di lui, egli nella heredita del morto uiene à rimanere. In caſo ueramente che prigione ſotto fede di douer tornare ad ogni richieſta ſia in liberta rimeſſo, richieſto non dee mã care di ſeruar la fede: ma quando il uincitor ſuo foſſe o ribello del comune Signore, o ſcomunicato, o fra lui & eſ ſo foſſe nuoua nimiſta, non ſarebbe obligato à douere à lui tornare. Et ſe il relaſſato foſſe appreſſo Signore diue nuto non ſarebbe tenuto al ritorno, ma riſcuoter ſi doue rebbe. Et ſe ſtando in prigionia foſſe ſtato mal trattato, & il Signor ſuo non ſi foſſe contentato di taglia conue= niente, potrebbe rimanerſi da tornare à lui; ma non per cio da pagar la conueneuole taglia ſi douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigione liberi il Signor ſuo di alcun gran pericolo, dee per le leggi eſſe re incontanente poſto in liberta.

DELLA DIVERSITA DELL'ANTICO ET DEL MODERNO COSTVME INTORNO A' VINTI. CAP. XXII.

ON *uoglio lasciar di dire, che quello, che di sopra ho detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, da poi che per punto d'honore hanno comin=ciato à prender le querele, che per alcuna antica ordinatiõe di* Duello. *Che per le leggi de'* Longobardi, *chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato.* Che *secondo che in quelle chiaramente si truoua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto, perdeua una mano: & chi era dannato di adul=terio, era à morte sententiato.* Et *de' testimoni, i quali per confermatione de' loro detti combatteuano al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano.* Q*uesto si seruaua per le loro leggi.* Con *tal seuerita esercitauano essi i giudicij de' loro* Duelli. Et *dicono i nostri dottori, che per esse=re questa pruoua incerta, quando ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pe=na gli douerebbe essere rimessa, dandogli punitione piu leggiera.* Ilche *si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è anchora da dannare il costume di coloro i quali in caso di* Duello *fanno le forche apprestare, &*

il perditore fanno appiccare incontanente. Ma per Dio quale puo essere maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti usano di dare à coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita: ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona di intelletto; conciosiacosa che nel priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che degli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et cio non per essere uno huomo stato uinto da uno altro huomo, che necessario è, che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore anchora non perdendo perde. si che non per essere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato, ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, il quale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerita, la quale egli principalmente à difendere è tenuto. Et pertanto considerata la grandezza del pericolo, al quale si mettono coloro, i quali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser piu lenti à prendere la spade in mano, & non muouersi, se grande sforzo non gli costringe, & se non sono cosi sicuri di combatere per la giustitia, che possano hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A' FARE I SIGNORI CAP. XXIII.

IL uoler parlare a' giudici & a' Signori di giustitia douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero, quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero, & à quello attendessero come si richiede. Ma se eßi il piu non sanno, che si siano, ne che habbiano à fare, & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che à quello, che à loro si appartiene. Perche ho io à dire à que' tali, che debbono sapere di hauere hauuto da Dio que' gradi, a' quali fra gli altri huomini si truoua no inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolunta di lui in premiare i buoni, in castigare i rei, in liberare gli oppreßi, in soccorrere à bisognosi, & in somma à dare à ciascuno quello, che per giustitia, & per equita gli conuiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramente, che egli nella santa sua legge comanda, che non si habbia risguardo à cittadino, o forestiero; percioche non ui è differenza di persone. che non hanno i Signori, & i giudici da considerare chi sia ne costui, ne colui, ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persone, che in una altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, la quale si da per lo cittadino contra lo stra=

niero, qual si darebbe per lo straniero contra il cittadino, quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi, & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge cõfermata, che in quella non solamente si comanda, che nõ si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomandare i poueri, espressamente comanda, che ne' giudicij a' poueri non si debbia hauer compaßione. Or essendo i Prencipi, & i Signori, & i giudici, & i maggiori, & i minori à tal fine stati ordinati, à questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose le quali eßi giudicheranno, le appellationi ne andranno al uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello che haueranno giudicato, sopra di loro hauera à ritornare. Il che dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro, che non che le sacre, ma anchora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

,, Chi fara mal giudicio contra altrui
,, Fara giudicio Dio contra di lui.

Là onde secondo che disse Iosaphat, ricordar si debbono i giudici, che non giudicano per huomini, ma per Dio, & che il timor di Dio dee esser sopra di loro. In quistione adunque, della quale habbiano à far giudicio, non debbono portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pensata, o preparata loro dalla loro affettione prima che le ragioni delle parti habbiano intese; ma secõdo quello, che

hauerãno udito, doueranno giudicare. Et *pertanto ſi conuiene che da gli animi loro ſiano lontani tema, & riſpetto di ogni perſona, à cui habbiano riuerenza, o deſiderino di compiacere; che non habbiano deſiderio di coſa, la qual penſino per quel giudicio piu in uno che in altro modo di douer conſeguire; & che diano bando ad amore, & ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra le quali pẽda la quiſtione, della quale à loro ſi richiegga di giudicare, ſapẽdo, che à niuno ſi dee hauer piu riſguardo, ne piu ſi dee riuerire di eſſo* Dio*; & che ricchezza alcuna maggiore non ſi puo acquiſtare, che conſeruarſi la gratia di colui, che in quella ſedia di giudicio gli ha poſti, et che di tutte le ricchezze è donatore, et che amare ſi debbono, & fauorire gli amici inquanto l'amore, & la affettione al debito, et all'officio non ci fa mancare:* Et *che non debbiamo con ſi acerbo odio altrui perſeguitare, che contra noi medeſimi uogliamo far riuoltare la ira di* Dio. Opera *ſarebbe la mia da altra ſcrittura, che da un ſolo capitolo, quando io uoleſsi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in queſta materia: ma et in altri luoghi delle noſtre ſcritture piu copioſamente ne habbiamo ragionato, & alle menti ben diſpoſte queſto puo eſſere aſſai, et alle altre nõ baſtarebbe un grãdisſimo uolume.* Or *quello, che intẽdo di dire à queſto propoſito di* Duello *è, che ſe nelle coſe lieui, & di poco ualore, che lieui, & di poco ualore ſono tutti i danari, & tutte le ricchezze per le quali tutto dì ſi uiene in contentione, comparate cõ la uita, & con l'honore dell'huomo;* Se *in quelle dico per ogni legge diuina, & humana à* Signori *ſi richiede eſſer delle leggi coſi ſeruanti, & coſi amanti della giuſtitia,*

quanto doueremo noi dire, che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quanto giusti, & quanto seueri là doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare? In questi giudicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signori, in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto, & non conoscere ne superiore, ne amico, ne persona di sangue congiunta; Non mirare ad alcuno suo particolare, ne pensare à cosa che in giudicando piu à questa che à quella guisa ne possa seguire: ma solamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli stati, & giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che à Dio ne hanno da rendere ragione.

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

Queste sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente possano occorrere, delle quali si habbia à trattare; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragionare. Or al terzo libro passando, passeremo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, o in questo secōdo libro tenerne confuso ragionamento.

DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINO=POLITANO

LIBRO TERZO.

PROEMIO.

NELLE *leggi de'* Lon*gobardi anchor che molti capi si ritrouino, per li quali da' loro* Re *erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono anchora di quelle ordinationi, per le quali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata; & che ingiusta cosa parea loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse.* Et *questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta, & confermata: & fra gli altri da* Aliprando Re *in una sua legge si dicono cosi fatte parole.* Noi *siamo incerti del diuino giudicio: et gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la loro giusta querela perduta; ma per la consuetudine della gente nostra de'* Longobardi *nō possiamo uietar l'empia legge.* Io *non so quale piu conuene*

uole testimonianza di questa douermi rendere a' Duel=
li, dapoi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati
sono condannati: & il giudicio di quelli per uero non è
approuato: & la legge, per la quale si concedono, per
empia uiene biasimata. A' questa sentenza si conforma=
no le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in=
tutto a' Duelli è dato il bando: & da queste per molto
pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne
natione alcuna è barbara, o christiana, dalla quale gli ab
battimenti cosi siano frequẽtati, come sono da gli huomi
ni Italiani. Et quella natione, la quale altre uolte ha da
to alle altre le diritte leggi, cõ piu barbare leggi, che al
cuna altra si uede essere gouernata. che per ogni fuscel=
lo i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza in=
tendere le querele i Signori senza alcuno risparmio a=
prono gli steccati. Et questo costume di combattere è
stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che
i nostri, & che i moderni huomini di honore non siano
stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro alle=
gato l'esempio de' Romani, i quali in querele d'honore si
rimetteuano à dimostrare contra i loro nimici il lor ua
lore. di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio
della patria si conuertiuano; là doue le spade nostre con
tra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre
adoperiamo quelle forze,

„ Che spender si deuriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che
altra ne sia la cagione, senon la terrena nostra ignoran=
za, dalla quale diuersita di openioni nascendo, con=
uiene, che ne seguiti contentione; & da questa aliena=

68

tion di mente ſeguitandone, ſi genera la nimiſta; per la quale fra' gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra' caualieri i Duelli, non ſi prendendo da loro le querele in quella guiſa, che nel fine del primo libro da noi è ſtato dimoſtrato, che elle ſi douerebbono pigliare. Perche eſſendo queſta cattiua uſanza tanto auanti trapaſſata: ne ſperando io che gli huomini noſtri per alcuna perſuaſione ſe ne habbiano à muouere, tanto maggiormente ho io da ricordare a' Signori, i quali i campi concedono, che eßi prendano quella uera perſona di giudici, che la materia richiede, & che à loro ſi appartiene: & che habbiano conſideratione ſopra le qualita delle querele, ſopra le conditioni delle perſone, & ſopra tutte quelle altre coſe, che da queſte due dependono, ſecondo, che da noi è ſtato per adietro dimoſtrato, & perinnanzi ſiamo per dimoſtrare. Et quelle diligentemente conoſciute giudichino, & determinino con quella dirittura, & ſeuerita, che à giudice ſi conuiene, ſenza affettione, & ſenza eccettione di perſone. che nel uero io non ſo qual coſa piu honoreuole, & piu cauallereſca da loro ſi poteſſe adoperare. Mi danneranno perauuentura alcuni, ch'io pur torni à dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et ſi dorranno forſe i Signori, che io torni, & ritorni pure à ricordare loro il loro officio. Ma i molti diſordini, i quali io ueggo ſenza fine eſſer multiplicati, & il diſiderio di uedere la religione della caualleria nella ſua priſtina dignita ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto coſa alcuna tante fiate, che di piu replicarla non ſia meſtiero. Ne ſo

uedere uia, per la quale piu commodamente le ſi poſſa porgere gioueuole rimedio, che per le mani di coloro, à cui le querele hanno da capitare; i quali quando fedelmẽ te ui ſi uogliano adoperare, io ſono ſicuro, che fra nõ mol to tempo le apporteranno ſalutifera medicina. Et *tanto in queſta materia baſtandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata noſtra impreſa andre mo ſeguitando.*

CHI NON DEE ESSER RICEVVTO ALLA PRVOVA DELLE ARMI.

CAP. I.

Sſendo il Duello *pruoua di arme, che à caualieri ſi appartiene, & eſ ſendo la caualleria grado honora= tiſsimo, non è conueneuole, che alla pruoua delle arme ſenon da honora te perſone ſi habbia à uenire. et per tanto ſi come dauanti à tribunali ciuili non è permeſſo, che perſone infami poſſano altrui accuſare, coſi nel giu= dicio cauallereſco perſona honorata da altrui, che da per ſona honorata non potra eſſere accuſata; percioche co= me dee uolere apporre altrui mancamento di honore co= lui, che contra l'honor ſuo hauera mancamento commeſ= ſo?* Et *eſſendo il meſtiero delle arme ſtato iſtituito ad ho noreuol fine, & per punire i cattiui, come deueranno eſ ſere à queſto officio riceuuti coloro, i quali ſono degni di punitione?* Per *ferma concluſione adunque ſara da te nere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare co*

loro, i quali contra il Prencipe, o contra la patria loro haueranno fatto tradimento, o anchora co' nimici haueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: Et quegli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati; o mandati à uedere che facciano nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'essercito nimico; o anchora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le gēti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani, che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati coloro, che nella battaglia haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte malitiosamente hauera lasciata la guardia à lui commessa dell'esercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire, che assaßini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scomunicati, heretici, & usurieri, et ogni persona esercitante mestiero à gētilhuomo, et à soldato, non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quelli, che di grande mancamento sono infamati, & che dalla legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente eßi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona honorata debbono essere ributtati. Et qua

le con loro combatteſſe ſarebbe mancamento, facendoſi pari à perſone dishonorate. Bene è uero, che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere, che colui di quel fallo ſia ſtato condannato, o che la coſa ſia coſi notoria, che egli non la poſſa negare. Che in altra guiſa colui potrebbe appigliarſi alla querela del manca mento, che appoſto gli foſſe: & à chi gliele apponeſſe ſi richiederebbe di farne la pruoua. Et ſi come alle condi= tioni de gli huomini di ſopra eſpreſſe non è lecito richie= dere altrui, coſi richieſti non poſſono poi per cagione di tale infamia eſſer ributtati. Ne hauerei io per buona la ſcuſa di chi diceſſe, che prima non l'haueſſe riſaputo: che chi à uoler chiamare altrui à battaglia ſi conduce, dee maturamente conſiderare, che egli ſi obliga à tale obli= gatione, che poi non ui ſi concede pentimento. Non dico gia, che ſe dopo la disfida altrui faceſſe opera, che recaſ ſe infamia, o attore, o reo che egli ſi foſſe, non poteſſe eſ= ſer ributtato, ſi come appreſſo diremo in uno ſpecial ca= pitolo. Non laſcero anchor di dire, che quando honora= to caualiero richiedeſſe pur perſona macchiata, o richie ſto la battaglia non rifiutaſſe, trattandoſi in quello atto non ſolamente di particolare intereſſe, ma del pregiudi= dicio anchora del grado della caualleria, officio ſa rebbe del Signore, à cui il campo foſſe do= mandato, di non laſciar paſſare auã ti un coſi fatto abbattimen= to: et patenti non ui ſi douerebbono cõ cedere.

SE BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.

I suole anchor cercare, se bastardi à Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti à gli honori, ne alle heredita, par che non senza ragione dalla pruoua delle arme debbiano esser rimoßi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, il quale commette esso atto di uilta, o di infamia, par che altramente si debbia tenere maßimamente che sentenza di Hieronimo è, che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui che genera; Et dice Chrisostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtu. Et che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato à lui non parturisce uergogna. Poi eßi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti, & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo à gradi delle arme, ma à Prencipati, & à Regni, & allo Imperio de' cosi fattamente nati ne sono ascesi: & de loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Il che se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle ingiurie

che loro da altrui ſaranno fatte, ne poſſano prender la pruoua della uerita. Et pure non è di meno da dire, che ſe bene la colpa del loro naſcimento non è la loro, eßi nõ ſono nati nobili: & non ottenendo per ragione la pater na nobilta, non poſſono ne anche queſto fauore di honor di arme coſi ſemplicemente conſeguire. Che non come in= fami, ma come non nobili à tal pruoua non ſaranno ri ceuuti. ſi come quegli altri, che di legittimo matrimo= nio, et di humile conditione ſono nati, quantunque eßi nõ ſieno in colpa della baſſezza del naſcimento loro, pur tra nobili non ſono annouerati. Et ſe de gli altri non honeſtamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uериſimile coſa è, che co'l mezo delle loro uirtu gli ſi habbiano acquiſtati. Di che eßi anchora ſi debbono fati= care di auanzarſi co'l mezo delle opere ualoroſe, & de gli ſtudij uirtuoſi. Et coloro, i quali o ſaranno di uitij maculati, o non daranno ſegno di ualore, ne di lodati co= ſtumi, iſtimero io ſempre, che poſſano eſſere in quella ſti ma, che huomini di uilißima conditione, come di animo conformi al naſcimento. Quelli ueramente che o per ope ra di arme, o per altro honorato eſercitio haueranno da to, o daranno ſegno di nobilta; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno coſtumatamen= te; o che per priuilegio di Signore ſaranno ſtati legittimati, que' tali dico, in ogni atto di caualleria inſie= mecon gli altri gentil huomini doueranno eſſer rac= colti.

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.

Abbiamo detto nel ſecondo libro, & qui torniamo à dire, che il richieditore, il quale non uince il nimico ſuo nello ſteccato, rimane egli perditore, non hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: il che ſi conferma cõ queſta ragione, che chi il detto ſuo non pruoua eſſer uero, falſo accuſatore uiene ad eſſere giudicato; & per conſeguente per mal caualiero uiene ſtimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ogniuno, o reo, o attore, che egli ſi ſia, eſſendo per forza d'arme conquiſtato, o fatto diſdirſi, o fuggire; che piu non potra domandare alcuno à battaglia: & domandando non douera eſſere aſcoltato. Io ſò che tra alcuni è una cotale openione, che ſe io hauro uinto uno in iſteccato, & rimeſſolo in liberta, occorrendogli nuoua querela cõ altrui, dandogli io licenza, potra chiamare l'aduerſario ſuo à Duello. alla qual coſa non dee alcuno di ragione cõſentire. che ſe io uincendo hauero colui per infame condannato, come douero io poi uolerlo fare atto à combattere con perſona à me per nobilta eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non poſſo tor uia la macchia à colui, il quale è ſtato uinto da me, ſaluo ſe dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannar me per infame: & la macchia leuar non potendogli, non poſſo farlo pari à perſona honorata; perche tale openione

dee essere in tutto da' caualieri riprouata. Et *poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da'* Prencipi *si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che à loro sono fatte, & de gli altri mancamenti.* Et *per dire quello, che io ne sento, à me sembra che se bene il* Prẽ*cipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia, ch'io non perda le mie faculta, & puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non percio puo fare, che quello che fatto è non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento; ne che io non habbia l'animo maculato; ne che io non sia un ribaldo.* Et *il medesimo* Prencipe*, che mi hauera restituito, non douera piu in tempo alcuno prẽdere fede di me: anzi sempre di me si douera presumere, che essendomi una uolta condutto è tradire il mio* Signo*re, con poca malageuolezza sia anchora per lasciarmi ui tirare.* Et *ogni honorato caualiere douera hauermi in mala openione, et ischifare la mia compagnia.* Et *si douera dire, che io sia anzi restituito ne' miei beni & nella gratia del* Signore*(se pure egli nella gratia sua mi uorra raccorre) che al pristino honore; percioche con tutto che il* Prencipe *mi ritorni à tutti que' gradi, che per lui render mi si possono, non mi puo egli percio restituire alla mia prima innocenza;* Si *come per dichiaratione alcuna, che egli contra me facesse non mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio.* I Prencipi *non possono à buoni torre la loro bonta, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra*

le

le persone, et sopra gli animi non hauendo giuriditione: Pouero & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolunta, & quelle anchora rimettendo in liberta. Voglio io dire adunque che quando uno restituito di manifesto & notabile mancamento uolesse à Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io istimerei, che egli honoreuolmente si gouernasse, & che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Or se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentirò che un caualiero col licentiare un uinto da se in battaglia possa legittimarlo à douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma openione, che ella debbia ualere ne' figliuoli, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo maßimamente i battezzati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

SE VNO VINTO, ET POI VINCITORE POSSA ALTRVI RICHIEDERE. CAP. IIII.

Vbitano alcuni, essendo uno uinto in isteccato, & appresso à battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auuenire potra ad abbattimento richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera conchiusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de'caualieri è anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore mostra che egli ha fatto piu cõto della uita, che dello honore. & pertanto se bene una altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non percio si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire à peggio di quello, che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer potendosi, & douendosi per fermo tenere che egli entra in campo con intentione di fare ogni cosa

prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douera potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per openione ueramente caualleresca: & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, i quali perditori si confessano, o fuggono del campo, ma per coloro anchora, i quali hauendo hauuto il carico del pruouare hãno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto. conciosiacosa, che rimanendo eßi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere essi dapoi falsamente accusati, non percio sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la presontiõe, di douere esser reputati accusatori falsi à qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio gia di sopra dichiarato senza altra contradittione habbia da soggiacere.

CHE DOPO LA DISFIDA PER NVOVA CAGIONE SI PVO RICV= SAR LA BATTAGLIA. CAP. V.

T per seguitar questa materia, la quale siamo entrati à douer trat= tare, dico anchora, che auuenendo dapoi che due si fossero conuenuti di uenire ad abbattimento, o fosse= ro in qualunque modo entrati in querela, che l'uno di loro commettesse difetto, per lo quale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui à battaglia richiedere, colui il quale il mancamento hauesse commesso, potrebbe dal= lo aduersario suo esser ributtato, come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata na= tura da quella, nella quale egli era, quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma qui è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuo le essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia cadu to, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del qua le risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auue nimento, si come il primo, che hauesse querela con lui po trebbe ributtarlo come peggiorato di conditione, cosi il secondo non douerebbe ricusare di uenire à battaglia cō colui, con cui egli fosse entrato in querela, anchor che egli hauesse hauuto carico da altrui. Ne ragion uuo=

le che alcuno da tutte le parti rimanga incaricato sen= za alcun rimedio di poterſi ſcaricare. La ſeconda querela adunque douera egli pigliare: & riuſcendone con honore potrà, & douera perſeguir la prima. Queſto uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per eſſer peggiorato di conditione ſi appartiene à quelli, che ſono rei, & non à gli attori: che coloro i quali ſono in= caricati debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione. Et à cio fare poſſono eßi ſeruirſi di quella regola di ragione: che quale è primo in tempo, è anchora da eſſere prepoſto in uia di ragione. Et percioche dall'un contrario l'altro cõ trario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da dire an= chora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due, o anchora mandata eſ= ſendo la disfida, & le patenti de campi ſuccedeſſe, che l'uno di loro ſaliſſe à tal grado di conditione, & di Si= gnoria, che l'altro piu non foſſe ſuo pari, allhora potreb be egli rifiutare di conducerſi in pruoua d'arme con la perſona ſua contra colui; ma non douerebbe perciò man care di combattere per campione, che la diſaguaglian= za delle conditioni non è occaſione, per la qua= le non ſi habbiano le querele à diffini= re, ſenon in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica di= gnita.

CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA RICHIESTO. CAP. VI.

R ſi come molte ſono le conditioni di coloro, i quali altrui à battaglia ricercar non poſſono, coſi anchora non mancano de gli altri, che à quella non poſſono eſſer chiamati. Et i primi ſono i cherici, a' quali anchora che da alcune leggi ſia ſtato permeſſo, che eſsi per cãpione poſſano far Duello, pur nondimeno quelle debbono eſſere (come elle ſono) uniuerſalmente dannate. Che dapoi che eßi in quell'ordine ſono entrati, & che ſopra gli altri huomini hanno promeſſo di ſeguitare i conſigli di Chriſto, et di eſequire i ſuoi ſanti comandamenti, à loro nõ ſi conuiene caminar per queſta comune ſtrada tutta lontana dalle orme di Chriſto. Et ſe Chriſto uuole che per la buona, & per la mala fama uadano dietro à lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et ſe uuole, che à chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiſcia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli ſaranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere eſſer richieſti à battaglia, doueranno eſſere in tutto liberi. A queſti andranno appreſſo Dottori, & ogni cõditione di perſone letterate, che per tali ſiano conoſciute, & che à gli ſtudii, et à gl'eſercitij di quelle ſiano deſtinate, & intente. Che eſſendo le lettere di tanta degnita, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle ſono, ben coſa conueniente è, che dalle leggi cauallereſche debbiano

esser libere; non essendo massimamente conueneuole, che chi le corporali forze non esercita, alla pruoua di quelle debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio quanto per humano intelletto si possa comprendere; ci scoprano il mirabile ordine col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti; & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute

„ Dal cielo c'ha minori i cerchi suoi.

Informino gli animi nostri di belle discipline, & di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & i gloriosi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di persone, mille & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepelliti. Queste, & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scrittori si riuerendi, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che essi à quelle intendano, & in quelle & à se stessi, & ad altrui honore, & giouamẽto parturiscano, senza che habbiano ad essere obligati à leggi tutte diuerse dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi tali fosse da caualiere à battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria risponderli, che à lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intende di difendersi: & che le arme sue sono la ragione, & la uia ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo esse=

re non douera ne anche poter ricercare. Et pertanto quã do persona di lettere richiedesse un caualiere, questi potrebbe medesimamẽte ricusar di uenire con colui à diffinition d'arme; & potrebbe egli leggiadramente risponder, Da poi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenendosi à me la elettion di quelle, uoglio usarti cortesia, & uoglio che mi pruoui la tua intẽtione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potra l'uno all'altro rendere (come uulgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto coueniente, che

„ Ciascun faccia quell'arte, in che egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renunciarlo, nõ gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: Saluo se altri non fosse tale che di arme & di lettere facesse professione.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE NOBILI: ET PRIMA DE' SIGNORI. CAP. VII.

T percioche questa materia del richiedere; dell'esser richiesto; & del potere, & del non potere ricusare di uenir con altrui à battaglia è molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueg=

go come uenir se ne possa à uera determinatione, se de' gradi della nobilta non si fauella. Ne uoglio hora introducere la quistione, di quale sia la uera nobilta dell'huomo, che per ferma conchiusione tengo io, che ella sia la uirtu, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, ò di bassa conditione: & che quale non ha questa nobilta di uirtu, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quanto di piu chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimero io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauera riceuuto, che (si come ben dice Christomo) Che gioua la generatione à colui, che di sporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil nascimento à quello altro, che di gentili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da canto gli honori, & le altre menzogne della fortuna, & che si spogli del proprio corpo anchora: & che quinci l'animo di lui si habbia à risguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobilta nell'animo dimora, & dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno à questa parte: che hauendo gia detto peradietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla pruoua delle arme ributtati, è sempre da intendere, che nobilta non sia senza uirtu. & il mio ra=

gionamento ha da essere nel suggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobilta nell'essercitio delle arme, per li quali i caualieri uengano ad essere o pari, o diseguali; che essendo sotto nome di caualieri compresi i Re, & gli Imperadori insieme con gẽtilhuomini priuati, & con soldati, pur fra loro si discerne essere tanta disaguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che à gentilhuomo non è lecito pareggiarsi con un Re, ne à soldato con l'Imperadore. Et comeche questa materia da molti diuersamente sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare, accostandoci al costume de' gradi, & delle Signorie della presente nostra eta. Diciamo adunque (per cominciar da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de' gradi considerare; che quanto a' luoghi delle degnita, nel primo costituiremo que' Prencipi, che ad altro Prencipe non sono sottoposti: Et questi chiameremo noi Prencipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenissimi. Il terzo luogo daremo à Signori Illustrissimi. Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri sono intitolati: & in questo quaternario numero comprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adunque doueremo noi tener per fermo, che a' caualieri priuati sono superiori: & si come a' priuati sono superiori, cosi anchora diremo, che fra loro sono diseguali; che & gli Illustri à gli Illustrissimi ordinariamente hanno da cedere; & gli Illustrissimi a' Serenissimi; & questi a' Prẽcipi liberi hãno da dar luogo. oltra che fra quelli di un medesimo titolo ui puo anchora essere una gran disa

guagliãza; cõciosiacosa che altro è ch'uno Illustriß. o uno Illustre dependa da Prencipe libero, o da feudatario. Ne minor consideratione si dee hauere alla nobilta de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera podesta di Prencipe, et altri non haura molta piu auttorita, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douera hauer risguardo alle altre qualita, & alle grãdezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili; o no, & se hauranno citta, & copia di sudditi, & ampio stato. A tutte queste cose si doura hauer consideratione, se saranno Prencipi liberi, o feudatarij: se saranno Serenissimi, o Illustrissimi, o Illustri: se haueranno le loro inuestiture da Prencipi liberi, o da feudatarij: se haueranno feudi nobili, & signorili, & se possederanno nobile, & grande stato: et se trouueremo, che in tante distintioni di non molte siano differenti, doueremo dire, che in quistione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differenza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero, & sogetto, & i supremi Prencipi soli sono uerameñte liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti, doueremo tenere, che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere à battaglia ricercato. I Serenissimi ueramente per esser di un grado maggiore de gli Illustrissimi non doueranno ricusar di uenire in pruoua di arme con loro quando siano in pari nobilta di feudo, & nelle altre qualita non diseguali. Et il medesimo dico de gli Illustrissimi, & de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cio è la grandezza & la nobilta de gli stati nõ siano di molto differenti: che per auanzar l'una condi=

tione l'altra di un solo grado, non ueggo che legittima occasione ci sia di non uolere che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et cosi come per un grado io non intendo, che disaguaglianza ui debbia essere, cosi non diro che un Serenißimo possa esser richiesto da uno Illustrißimo di pari nobilta di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso non si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne diro anchora che un Serenissimo debbia combattere con uno Illustre anchorche nobilißimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustre di picciola giuriditione, tuttoche la nobilta del feudo sia pari. Ma ben diro che uno Illustre il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo quantunque sia Signor di minore stato, possa richiedere uno Illustriß. che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore; che con la nobilta del feudo compensero le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobilta de' feudi, & da gli stati si hauranno à considerare le disaguaglianze de' Signori: Et secondo, che hauranno piu o men parti pari, cosi doueranno essere stimati eguali, o diseguali. Et à queste cose non lascero di aggiungere anchora una altra cosa; che doue le altre qualita fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la conditione della quistione diritto giudice, & per

conseguente anchora senza paragone alcuno superiore.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI PRIVATI. CAP. VIII.

Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, o uero hanno officio, o dignita, come gouerni di citta, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare, o l'officio è à tempo, o è in uita: Se è à tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se è in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualita, colui che di quello ha il gouerno dee ueder se con la buona gratia del Signore puo il luogo nõ perdendo andare à sodisfare all'honor suo; cio non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge à domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo, che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Or come alcuno è nato nobile, cosi è egli pari di ogni caualiero, che sia di condition priuata. Et anchor che altri fosse nato di casa Illustre, o di Illustrissima, non hauẽdo egli giuriditione, ne appartenendosi à lui successiõ di Signoria,

potra da ogni priuato caualiero essere à battaglia ricer cato. Poscia essendo l'arte della guerra esercitio nobilissimo intanto, che da questo molti di uile nascimento hanno le loro case gloriosissimamente nobilitate, & illustrate, colui, che il mestiero delle arme esercita pur che senza macchia, o senza far uile esercitio lo eserciti, fra' nobili, & fra' caualieri douera essere annouerato. Ma non uorrei percio, che altri per essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di trõba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobile di non nobile diuenire si conuiene la nobilta con le arme acquistare: Et è necessario, che à uolere esser fra caualieri riceuuto, si facciano opere degne di caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, & esser lungamente stato in su la guerra, & esser soldato, & per buon soldato conosciuto; & insu la guerra & in tempo di pace conuien che honestamente si uiua; & in modo che si uegga che altri intenda pur di non essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intentione, & esercitio. Et se negli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore, o di nobilta senon dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pensi medesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molte stati, et di molti uerni, & di ueggbiare di molte notti, & di dormirne di molte & armato insu la dura terra, & di

ſpargere del ſangue, & con molti pericoli di uita fare al mondo manifeſte le ſue prodezze. Et quando egli haura fatte di queſte coſe, allhora potra egli eſſer ſicuro di eſſer ueramente nobile (percioche nobili ſono quelli, che per le opere loro meritano di eſſer conoſciuti) & che egli per difetto di nobilta non potra eſſer rifiutato. Or fra' ſoldati un ſoldato potra combattere con ogni conditione di perſone, come ſono capi di ſquadre, ſergenti, & altri da capitani in fuori, percioche la loro auttorita rappreſenta Signoria. Ben gli potranno richiedere, & eſsi riſponder per campione trouandoſi in impreſe & con grado: ma tornati alla conditione priuata non ueggo perche non debbiano riſponder con la perſona. Et i capitani potranno l'un l'altro à Duello ricercare, ſaluo che non ſiano in grado coſi diſeguale, che l'uno all'altro comandi. Et queſto intendiamo di dire di ogni qualita di ſoldato coſi da piede come da cauallo. aggiungendo nondimeno, che l'huomo d'arme per eſſere in honorato, & perpetuo eſercitio di guerra, & per antico uſo da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme ſi conuiene, & richiedendo un Capitano particolare di fanti, non douera eſſer rifiutato; ne egli percio douera un ſoldato da piedi rifiutare. Et dire' io che un Capitano di fanti poteſſe richiedere un Capitano di caualli, ſenon che per ordinario que' ſono luoghi che ſi danno à perſone Illuſtri. et le condutte delle genti d'arme ſi danno anche alle Illuſtriſsime. Et pertanto in queſta parte ſi haura da conſiderare la condition di quà, et di là, & la qualita delle impreſe, che hanno. che il Capitano di fanti potrebbe hauer grado ſi honoreuole, o

egli anchora esser di famiglia si honorata, che non ui hã uerebbe luogo à repulsa. Et questo, che ho detto tra' capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo anchora che si habbia da intendere de' fanti tra loro, & di quelli che fanno il mestiero à cauallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobilta, de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (se alcuni ne haueranno) uengano in consideratione. Et secondo le piu, o meno disaguagliãze siano pari, o diseguali. La qual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmente a' casi particolari potra essere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA IL CAVALIERE ENTRARE, ET CON QVALI NON ENTRARE IN BATTAGLIA. CAP. IX.

OI siamo andati assai uagando per questo spatioso campo di caualleria ricercãdo quali debbião esser dalle battaglie ributtati, et quali possano esser rifiutati: la qual materia è cosi ampia, & copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse maggior uolume ui si richiederebbe di quello, che in tutto il suggetto del Duello mia intentione non è di douere scriuere. Ma à me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in conchiusione quello, ch'io sento in questa parte

d ello

dell'officio del caualiero, Nel principio di questo capito lo ho toccati due capi principali, & cio sono; di quelli che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli che possono esser rifiutati : che in questi due si uiene à ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosiacosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si posso coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiam trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati, & come quelli, alla qualita, & al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che à quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando, dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto à cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne. Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede à coloro, i quali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dis-

honorate. Et quando alcun caualiero pur ſi conduceſſe à prender querela con perſona per mancamento ſuo non atta à Duello, i Signori (ſi come ho anchor detto) & per diritto di caualleria, & per non laſciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caualleria, ma di uolunta di caualieri. percioche ſe altri non uuol conducerſi in iſteccato con perſona di minor condition di ſe, queſto è à lui lecito di fare, et legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinitione della querela. Ma quando alcuno al grado non uoleſſe hauer riſpetto, & con la perſona ſua ſi uoleſſe conducere à battaglia con chi per conditione, o per difetto di naſcimento à lui non foſſe da aguagliare, queſti non ſi potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, cõ cioſia coſa che ella non è pregio di condition, ma di ualore. Et nelle diſputationi delle arti, & delle ſcienze piu honorate nõ ſi guarda al legnaggio di alcuno, ma à quello, che egli uale: et coſi puo eſſere ualoroſo huomo di humile, come di alto ſtato. Et l'honor de gli ſteccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno che ſia per ualente conoſciuto. Poi ſi come i maggiori non ſi uergognano di chiamarſi caualieri inſieme co' minori, coſi non ſi debbono uergognare di uenire inſieme à fare opere di caualleria. Et ſe altri per eſſer nato di generoſa famiglia non ſi guarda da fare altrui alcuna graue offeſa, non ſo perche egli per cagion di chiarezza di ſangue debbia ritirarſi da difenderla, o da mãtenerla contra l'offeſo. & in ſi fatto caſo quando abbattimento ſeguitar ne doueſſe, il parer mio ſaria che l'in=

giurante, o l'offenditore, che dire il uogliamo, douesse con la persona sua risponder al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata à persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, anchorche ella fosse di nobile schiatta, condescenda à uolersi pareggiare, cosi anchora reputo, che sia opera cauallaresca il nõ essere intorno alle differenze delle conditioni molto guardigno, quando elle non siano nondimeno tãto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di aguagliare. Et questa altra cosa aggiungero io, che si come io lodero chi non tanto haura risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela; cosi biasimero quell'altro, che di humile stato essendo ad ogni grande si uorra comparare; & non uorra riconoscersi, ne contentarsi della sua sorte. Et cio dico io non solamente di coloro, i quali di humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri anchora, che nati di chiarissimo sangue sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone Illustrißime. che se essi cotanto si stimano per essere stati, & per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hanno anchor da conoscere, che i Signori hanno quelle case nobilitate, & che eßi da' Signori hãno quella nobilta riceuuta: & se da Signori riceuuta la hanno, sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobilta, che colui, che la riceue.

DEL CHIAMARE ALLA MACCHIA. CAP. X.

Auendo infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali à quello possano essere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domandate; in questo luogo mi par di douer soggiungere quella quistione, che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli condurcere ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Percioche principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, acciochè le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono disiderosi, non debbono andare à cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assaßini, doue uergognosa cosa è à gentilhuomo condurcersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non

seruar la forma del procedere si perdono delle liti; perche douera uolere alcuno caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltra che se auanti che à Duello si habbia à uenire uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno à que' dubbij, che in quella querela possono occorrere. che gia si uede dapoi che cosi strabocchcuolmente senza altra giustificatione alle arme corrono, che niuna cosa cõ ragione si ha da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio. Et cosi senza alcun giudicio, & senza alcuno ordine quel Duello si hauera ad esequire. Aggiungasi à queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di persone intendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfattione delle parti senza metter mano à spada. & in questa guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che diro io, che douendo esser la prima intention del caualiero di nõ muouersi ad operatione alcuna ne di ritirarsi senon quãto la giustitia lo chiama, & lo richiama; & l'honore lo spinge, & ne'l ritiene, andando appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi à spada, & cappa, si lascia trasportar dallo appetito senza saper molte uolte perche egli metta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco pregio. Et là doue queste corrotte

usanze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono de memorabili esempij. Che molte uolte andando i caualieri alla zuffa accompagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano, Et noi che faremo? ci starem forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimista hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa addosso si correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramente barbaro, & fiero, & non so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo? Et senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sapere il perche mettersi alla morte? et esser questo stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, et da consiglio accompagnato, douerem noi dire, che le cosi fatte opere sieno di ualore, o di furore? benche ne con nome di furore à me sembra che si possa conueneuolmente esprimere uno si sfrenato impeto; che le bestie, cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie dico di una medesima specie i denti, ne le onghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Or accioche i caualieri, i quali à spada, & cappa alle macchie si inuiano possano intendere quello, che fanno, quando o de gli altri domandano, o da altrui domandati uanno à luoghi deserti, uoglio che sappiano, questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da legge, ne da stilo di caualieri, ma da regole di ruffiani, i quali uenuti in contesa in cosi fatti luoghi tra=

heuano di accordo à far lor brighe: & da loro parimente hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo sono state riceuute, si come è, che per le mentite si combatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuenga; & che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: & che il uinto possa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre simili sconueneuolezze. Et diceuano que' maestri di nuoua disciplina di arme, che cosi richiedeua il puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta feccia di huomini oltra li altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi, che in usando tra quelle persone infami de' gentilhuomini, & alcuni que' loro costumi notando, & apprendendo, & in opera cominciando à metterli pian piano come una peste appigliandosi & alle corti trapassando, disauuedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et di quindi è che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che cosi strabocchevolmente alle macchie si correua: & senza alcun risguardo, & senza alcuna cagione, pur che altri domandati gli hauesse, senza domandare il perche là s'inuiauano, & il sangue spargeuano, & gittauano la uita, & l'anima, credendosi di far bene atto honoreuole à non hauer consideratione al diritto, ne al douere: & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

» Tanto è'l poter d'una prescritta usanza

nata d'una falsa openione. Ma et cõ quelle ragiõi che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, et honore=

uole principio, il quale ha hauuto questo cosi frequentato costume, debbono i caualieri conoscere in quanto errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto cosi uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo à uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI.

CAP. XI.

Abbiamo detto delle molte disagua glianze de' nobili, per le quali il minore non puo il maggior costringere à rispondergli con la persona: Ma percioche la maggioranza altrui nõ dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che à loro rimanga modo di risentirsi: Ne debbono essi della ombra della nobilta farsi un tale schermo, che sicuramente possano commetter de' mancamenti senza hauerne à render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobilta, cosi anchora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualleria cosi da' grandi, come da' piccoli, & da mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et pertanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobilta si trouerãno non obligati à douere essi con altrui condurcersi in isteccato, doue=

ranno etiandio ſapere, che in quiſtioni di arme, che loro occorrà di hauer con perſone quantunque priuate, ſaranno debitori di dar campione, il quale per diritta legge eſſendo arrenduto, o diſdetto, o in altro modo uinto, l'arrenduto, il diſdetto & il uinto douera eſſer quel Signore, il quale quel campione hauera dato. Et qui ho da dire io, che ſentenza di dottori è, che in caſo di battaglia da douerſi fare per campione, quelli che i campioni appreſentano debbono eßi parimente appreſentar ſe steßi, & eſſer ſotto buona guardia tenuti, acciochè al Duello non ſia fatta la beffa & che, perdendo il campione, eßi non fuggano il giudicio. Il che ueramente ſi douerebbe fare, quando tale foſſe la querela, che il perditor di quella di pena corporale doueſſe eſſer condannato; ma non ui ſi richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe aſſai, che ſi deſſe la ſicurta delle ſpeſe, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni ſono queſte: Che ſi doueranno dar perſone non maculate di infamia, & pari à coloro, contra i quali hauèranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medeſimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorra ſeruarſi tal ragione, douera nello ſcriuere tener tal maniera, che egli non perda poi queſta prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che ſe altri ſcriuendo diceſſe, che difendera la querela con la perſona ſua, & poi uoleſſe dar Campione, la contraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appreſſo è da ſapere che i campioni coſi dall'una, come dell'altra parte debbono giurare,

che credono di combattere per giusta querela: & che sa
ranno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo in
teresse della quistione. Et qual campione studiosamente
si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano, ne per=
cio l'aduersario ha uinto, ma l'abbattimento si puo rino=
uare; Et i campioni anchora hanno da fare i giuramen=
ti de gli incāti, secondo, che gia nel secondo libro per uno
particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come Cā
pione una uolta è stato uinto, cosi egli piu non puo com=
battere per altrui ma si per se. Et qui non uoglio passar
con silentio, che auuegna che la nobilta priuilegij i mag=
giori à dar Campioni, possono nondimeno auuenire de'
casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signor con
seruidore, et Prencipe con soggetto è tenuto à combatter
con la persona. che essendo la fede un legame, per lo qua
le il Prencipe è di eguale obligatione legato insieme col
soggetto, ne maggiore ne minore obligatione ha questi
uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta, che
l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporra titolo di manca
mento di fede, non ui haura luogo à Campione; ma la per
sona dell'accusato con quella dello accusatore doueranno
la querela diffinire. A' quale hora adunque il Signore
accusera il suddito, o il seruidore di qual conditione, che
egli si sia di fede uiolata o per uia di donna, o di tradimē
to di stato, con la persona propria gliele hauera à proua
re: & il medesimo sara anchora quando il suddito, o il
seruidore accusera il suo Signore. Non mirano molti Si
gnori, & non hanno consideratione à quel giuramento;
& à quella obligation di fede, che hanno uerso i loro
sogetti. Et senza hauere alcun risguardo alla fede loro

tutto di fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno traditori sono de' Signo gnori molte uolte contra i loro soggetti, che si siano alcu ni soggetti alcuna uolta contra di loro. Ma à loro per auuentura pare che la grandezza loro debbia i loro mã camenti coprire: & non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro manca menti maggiori, che douendo essi, & con l'esempio, & cõ le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, essi alle leggi cõtraponẽdosi dãno altrui esempij di cattiua ui ta. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senza dare & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tiran= no entra in istato, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tol ti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prenci= pato diuien posseditore, egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati à seruargli la fede. Et co me egli la fede sua uiene à maculare, cosi incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedelta; che colui di Signore che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Ti ranno, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giuramento il Signore à tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, cosi mancando à qualunque s'è l'uno del popolo manca al giuramento suo, & à quello mancã do egli, il popolo dal giuramento suo & dalla pro= messa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto di per un loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di essere aman

ti, & seruanti de' loro sagramenti, & della loro fede, se uogliono, che loro sia attenuta la promessa fede. Et *per non mi stendere piu in questo sugetto, dico, che essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragioneuole cosa è, che priuilegio non habbiano in querela di fede.* Et *se a' Signori cõceder nõ si dee, molto meno è da consentirlo à persone di altra qualita, ò conditione.* Et *passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobilta, ui sono etiandio delle maniere de' casi; che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sara anchora in eta di diciotto anni: Se sara decrepito; Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto à battaglia: Se seruo dira di esser libero, & uorra con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secõdo libro) il Signor suo gli dara campione.* Ma *intorno à questo capo à me occorre di dire, che questo fu ordine della legge* Longobarda, *per la quale si combatteua (come detto s'è) con iscudi, & con bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, non so come a' serui si uorranno aprire gli steccati.* Là *onde a' Signori si conuerra di hauer consideratione alla qualita di cosi fatte persone.* Anchora *se un seruo accusato essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, à lui si apparterrebbe di combattere.* Et *se à donne accadera hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia.* Et *non solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, à cui diciamo cio essere dalla ragione conceduto: ma altri anchora per al=*

trui puo prendere delle querele:come per amici, per uaſſalli,per ſerui,per famigliari,& per perſone di ſangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello,& per la ſorella,& il figliuolo per lo padre potranno,& doueranno prender la difeſa, quando quelli non ſiano atti all'eſercitio delle arme,o ſia cio per la eta,o per indiſpoſitione,o per eſſere esſi dallo ſtudio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tāto come cāpioni,quanto come principali,che le ingiurie fatte à gli uni,à gli altri anchora ſono comuni reputate, & masſimamente quelle,che ſono fatte a' padri: che ſe i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi,& ſucceſſori, conſeguente è anchora,che esſi à ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie ſiano etiandio obligati. Et come che alle perſone congiunte di muouerſi alla difeſa de' lor congiunti ſi appartenga,non è percio,che à colui,la cui perſona è offeſa,nō ne rimāga libera la elettiōe di chi piu piacera à lui di mettere in iſteccato,o congiunto, o ſtraniero, che egli ſia,pur che egli habbia le conditioni,le quali da noi ſono ſtate di ſopra dichiarate.Et queſto è da aggiungere anchor per piu chiarezza di queſto articolo,che coloro i quali per qual ſi uoglia cagione ricercati à battaglia poſſono dar cāpione:poſſono medeſimamente per campione ricercare altrui.

SE FRA DVE RE SI DEBBIA VE=NIRE À BATTAGLIA PER QVERE=LA DI STATI. CAP. XII.

O non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di di alcun Regno, sara lecito, che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, che essi à tal determinatione uenir non debbono per uia di arme senon con gli eserciti, che cosi si potra dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello à quelli uerrebbono à pregiudicare; oltra che senza la uolunta de' uassalli non douerebbono mettersi à tali pruoue. Alla quale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando, dico, che se i Re ne' gouerni de regni loro, nel l'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grã destratio di quelli non fanno diliberatione senza la uolunta de' loro uassalli, ragioneuol cosa è anchora, che senza il consentimento di quelli non debbiano mettere à pericolo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risoluono, & cosi facendo non si possono chiamar Tiran

ni,non ueggo perche ſenza biaſimo di Tirannia non deb biano anche ſenza l'altrui conſiglio poter determinare di quelle, che ſi fanno per alleggiamento, & per be= neficio altrui. Poi non migliore argomento mi ſembra che ſia quello,doue allegano il pregiudicio de' figliuoli, anzi è queſta una ragione(per mio parere)molto uolga= re, quaſi come ſi uoglia argumentare,che gli huomini, à quali i Re ſopraſtãno,ſiano coſi nelle faculta de' Prẽci pi, come ſono gli armenti,& le gregge de' buoi, de gli aſini, delle pecore, & delle capre in podeſta di coloro, che comperate le hanno à danari contanti; là onde allo intereſſe de' ſucceſſori del Re,& non à quello de' popoli ſi debbia hauer conſideratione. Non intendono coloro, che coſi tẽgono,che la iſtitution de' Prencipati non fu per che un huomo doueſſe gli altri huomini ſignoreggiare; ma accioche egli doueſſe di quelli prendere il carico del gouerno. Ma ſe udiranno quello,che in queſta materia dice il diuin Platone,ſapranno che i popoli non ſono ordi nati per li Prencipi,ma i Prencipi per li popoli. Di che è da dire,che non alla utilita di colui,che gouerna,ma al beneficio di quelli,che hanno ad eſſer gouernati ſi dee ha uer riſguardo: & che non alla commodita dell'uno,ma à quella de' molti ſi dee hauer conſideratione, eſſendo mol to piu conueniente,che la uita dell'uno ſi ſparga per lo popolo,che quella del popolo per l'uno,dicendo masſima mente il Prencipe di tutti i Prencipi, che il buon paſtore mette l'anima ſua per le pecore ſue. Que' Prencipi adun que ſaranno ueramente Prencipi,i quali poſpoſto il loro particulare al bene uniuerſale riuolgeranno i loro pen= ſieri,& le loro operationi:et quelli non di Prencipi,ma

di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto à priuato beneficio conuertiranno. Di comune utilita douera essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele, conciosia cosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene à metter fine à tutta la differenza, là doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantita di uite non basta à metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia, domane se ne fa una altra: Hoggi è sconfitto uno esercito, domane ne è disperso uno altro; & dopo domane di quà, & di là di nuoui se ne ri fanno con distruttione de' paesi, con mortalita de' popoli, & con oppreßione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano, ma ingordigia, & scelerato disiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando anchora la intention principale fosse giustißima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade si contentassero, che Dio la sua giustitia hauesse à dimostrare: che non meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna auttorita uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nel

le ſue mani: & è colui (come dice il Propheta)

,, Ch'à i Re dona ſalute, & che'l ſuo ſeruo
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di queſta mia ſentenza ho anchor da dire, che gli inueſtigatori de' diuini ſecreti dicono, che toſto, che le anime noſtre in queſti noſtri corpi terreni ſono entrate, coſi incontanente à ciaſcuno di noi è dato un angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Il che ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuerſale: perche uogliono, che di que' tali angioli ſi habbia da intendere che parli Paolo, quando dice; Non ſapete uoi, che anche gli angioli haurete à giudicare? Or conditione alcuna di perſona humana non è, che non habbia uno di que' guardiani. ma (ſecondo che dicono que' ſacri Theologanti) come altri entra alla poſſeßion di alcun Prencipato, coſi ſubitamente Domenedio gli manda uno altro angiolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi è preposta; accioche quegli à lui tenga compagnia, & ne prenda il penſiero. Et coſi l'uno ha di lui cura come di huomo, & l'altro come di Prencipe. Là onde uoglio dire io, che que' diuini gouernadori, i quali in Dio ueggono la uera giuſtitia, et il uero giudicio, ogni uolta che i Prencipi à loro raccomandati ad abbattimento ueniſſero, non è da credere ſe non, che al diritto, & al giuſto haueſſero ad acconſentire: Et che quegli, dalla cui parte foſſe la ragione inanimaſſe il ſuo caualiero alla pugna, et ualor gli accreſceſſe, et gli faceſſe uittoria conſeguire. Et che q̃ll'altro, il quale dal cãto ſuo ſentiſſe eſſere il torto, faceſſe me

meno ardito il cuore, & men pronte le mani del suo contra il giusto uoler diuino. di che altro che uero giudicio non se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Prencipi cosi facendo, farebbono opera à Dio gratissima, solo, che per zelo di giustitia, & per ischifare il tanto spargimento del sangue humano à farlo si conducessero. Il che non direi io cosi sicuramente, se altra uolta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & unto, & pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popolo di Dio contra lo incirconciso Philisteo, perche uorremo noi dire che piu sia conueneuole di raccorre i popoli di amendue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che dirò che i medesimi, i quali disputano, che i Re non debbono uenire à battaglia, allegano de gli esempij de' Re, che o ad abbattimento sono uenuti, o di uenirui hanno tenuto trattato, o per esserui uenuti sono stati condannati? Nel uero la concession data da Papa Martino al Re Carlo, & al Re Pietro di Aragona di douer combatter con le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia pare à me che fosse una dichiaratione, che i Re con le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro uccisioni. Non uoglio tacere anchora una altra cosa, la qual mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori i quali non uogliono, che i Re uengano insieme ad abbattimento, non uogliono, che lo Imperadore possa rifiutar di uenire à battaglia particolare con un Re per cagion di stato, pur che quello non sia allo Imperio appartenente: percioche

(come dicono) in tal caso non combatte come Imperado=
re, ma come Re. Or come questo possa essere, che qui nõ
si possa rifiutar la battaglia, & che quiui non si debbia
pigliare, io non lo intendo. Ben intendo che queste sono
openioni di persone che piu giudicano per affettione, che
per ragione: da poi che non uolendo che i Re combatta
no; per farli pari allo Imperadore gli uogliono far com
battere. Il parer mio è, che tenendosi, che fra due Re per
un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il di=
sputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasio=
ne possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede
che si habbia à fare, non so come nell'altro si possa dene=
gare. Io si come nella quistione, che propongono di Impe
radore, & di Re ageuolmente concorro, con le condi=
tioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de' Si
gnori si tratta, habbiamo dimostro. Cosi in quella do=
ue parlano di due Re sono di parere in tutto diuerso;
Et tengo, che quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbo
no piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfat
tione de' popoli.

DELLE SODISFATTIONI, CHE FRA CAVALIERI DAR SI DEBBONO. CAP. XIII.

DApoi che io ho della materia del Duello detto quanto à me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia à dire alcuna cosa di quelle sodisfattio=

ni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo à torto ingiuriato, o incaricato. Et auanti che à dirne altro mi conduca, non posso fare ch'io sommamente non danni una uolgare, & gia inuecchiata openione, la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere. Il che quanto sia da approuare, à me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, & con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene à trasfigurare. Il che intesero gli antichi Teologi, o Poeti, che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, et Theologi i primi Poeti) i quali descriuendo gli huomini in bestie trasmutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano, che essi haueuano la forma appresa. Et à questo s'accorda lo scrittor dello spirito Santo dicendo,

„ L'huomo in honore essendo non l'ha inteso;
„ S'e comparato à gli animali bruti,
„ Et à quelli s'è fatto simigliante.

Or se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi à dire anchora, che essi in quella forma rimangano, quãto dimorano in quella loro operatione, o openione, che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbiam dire, che trouar si possa (diro cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal

guida, & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particular delle cose di caualleria, noi pur sappiamo, l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbatter gli orgogliosi: & altri il tutto in contrario riuolgendo, adopera la spada insegna, & arme di giustitia ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, & à confonder la uerita. Et è uscita questa mala openione, et questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli, i quali questa corrotta usanza uanno seguitando, nondimeno da' piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, la quale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor Luigi Gonzaga, quello dico, il quale morì capitano di santa chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uilta di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: à lui dico udì gia io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che mettersi à combattere per la iniquita contra il diritto, & per la falsita contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramente essere stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragio=

ne à cosi douere far ne induce: & la legge, & il debi=
to del grado della caualleria cosi richiede; & tutte le
dottrine, non solamente le christiane, ma quelle anchora
de gli antichi philosophanti, questo ci insegnano. Et io nõ
mi stendero in allegarne molte auttorita, ma saro conten
to del testimonio di Platone, il quale à Dionisio Re di Si
cilia scriuendo, lo ammonisce, che debbia disdirsi di quel=
lo, che egli hauea falsamente detto. Et con la sentenza
di un caualiere cosi ualoroso, & di un philosopho cosi fa
moso mi contentero di hauer conchiusa la mia openione.

CHE NON SI DEE ANDARE AP= PRESSO ALLE OPENIONI DEL VVL= GO. CAP. XIIII.

Oi ueggiamo la terra naturalmen
te producer delle cose uelenose, &
delle spine, & delle herbe, & delle
piante o non utili, o nociue; & quel
le come madre nudrire senza alcu=
no aiuto di artificio humano; & le
buone, & utili, & gioueuoli esser da quella, come da
matrigna con fatica riceuute, & hauer di continua cul=
tura bisogno, & di esser rinouate di anno in anno. Et
quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose,
si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue ope
nioni. che queste per la natural malitia nostra da noi so
no concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento
abbracciate: doue à quelle altre & i cuori nostri stanno
ostinati à uolerle raccogliere, & le orecchie stanno serra

te per non le udire. Et molto ſtudio ui uuole ad intender la uerita, & molta fatica à fare, che ella cappia nelle mẽ ti altrui. Euidentiſsimo teſtimonio della groſſezza di queſti noſtri corpi terreni, dapoi che le anime noſtre per loro natura atte à ſcorgere le coſe nelle loro proprie for me hanno da penar tanto prima che con la loro acutez= za quelli poſſano trapaſſare. Et quanto la fatica è mag giore, tanto è anchor da dire, che men molti ſiano coloro i quali del uero habbiano uera conoſcenza: perche ſe le uulgari openioni ſono tanto dalla uerita lontane, non è che alcuno ſe ne habbia à marauigliare. Ma percioche da huomini dottiſsimi le conditioni de' mortali in tre ma niere ſono ſtate diſtinte; di coloro, che da ſe ſono atti alla inueſtigatione della uerita, i quali ottimi ſono appellati: & di quegli altri, che à coſi bella impreſa atti non co= noſcendoſi, obidiſcono à coloro, che dirittamente gli am= moniſcono; & queſti buoni ſono nominati: & ultimamen te di coloro, che ne eſsi ſanno, ne uogliono altrui porgere orecchie, à quali di cattiui conueneuolmente è dato il co= gnome; poi che ad ogniuno non è conceduto di potere eſ ſer ne' primi annouerato, debbiamo almeno credendo à gli huomini, la cui auttorita, & la cui dottrina ueggia mo eſſere approuata; le lor ſentenze ſeguitare; & guar darci di non uolere per la noſtra oſtinatione traboccar nel grado ultimo, il quale è de' cattiui. Il che ſi come in tutte le maniere del uiuer noſtro da noi ſi douera mette= re in opera, coſi anchora ne gli ordini delle coſe di ca= ualleria ſara conueniente, che ſi habbia à fare dalle uol= gari openioni allontanandoci, & andando appreſſo le pe date di coloro, i quali per ualore, & per iſcienza famoſi

la diritta uia ci hanno in alcun modo dimostrata, regolandoci con la legge della ragione, & non secondo la uanita di coloro, i quali piu à caso, o con impeto, che con ragioneuole discorso, o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et dapoi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, nella proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.

IN trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i caualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano à conseruarsi, le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileuamento del offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si truoua hauere à torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, anchor che tu ne habbia in tal ristoro à metter del tuo. Or nelle offese, che altri fa altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto del quale altri è offeso, & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal

fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia, Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione da guardarsi da lui: Et quella data si da à fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che ad Oliuiero tocca à pruouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace, Lionardo dira che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene egli gli fece la tale ingiuria: Et che data la percossa se ne fuggi, in modo che colui non potè fare il debito risentimento: Et che egli non è huomo ad egual partito di farli carico ne offesa piu che colui sia per fare à lui. Et con queste parole uenendo egli à far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene à liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola ingiuria gli uiene à rimanere: per la quale, o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il domandarne perdono. Poi anchora le parole secondo le conditioni, le eta & le professioni delle persone si possono alterare, et riformare: che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono, che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente à dire, o à fare la tal cosa: Et non s'auueggono che malamente, et tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo. Et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso, uiene à confessare di hauerlo tristamente offeso. Et pertanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi uengono ad essere discaricati, il

cercare altre parole non è uoler disgrauar se, ma mag giormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiu rie due sono le maniere; Et cio è di fatti & di parole, delle une & delle altro faremo separatamente i nostri ragionamenti.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.

O so che openione di molti è, che alle offese dì fatti non si possa con paro= le sodisfare: Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemēte conside rata da parole à fatti, ma dàlla gra uezza et dalla grãdezza della uergogna, che uien altrui fatta, & dalle parole: Et da q̃lla uergogna ch'io mi fo da me stesso, & che mi uiene fatta d'altrui. Che qual repute remo noi che piu honorato, o piu suergognato debbia ri= manere, o quel caualiero, il quale à tradimento sara sta to offeso? ò quell'altro, il quale hauera il mancamento commesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico an chora della soperchiaria, del ferire altrui di dietro, et de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui non sembra à me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (secondo che anchora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamento commesso: & se tu per la mia confeßione uieni ad esser giustificato di non

hauer fatto alcun fallo, perche non dei rimaner sodisfat to demandandotene io perdono? Veramente io non so alcuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia, che una si fatta sodisfattione debbia essere assai, essendo maßimamente sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione, Io non so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire à pace; che se l'offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finirsi, ma raddoppiarsi le inimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remißion per sodisfattione, la cosa non manca di sospetto che cosi fra loro sia stato conuenuto; il che è in pregiudicio dell'honore dello offeso. Vero è che se altri disauedutamente, o strabocchеuolmente altrui offendesse, & subito del suo errore auueduto, gli si gittasse à piedi, gli porgesse la spada, & nelle mani sue si rimettesse, & usasse ogni atto di humilta, & di pentimento: Et che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratißimo caualiero. Ma come la cosa è raffredata, & che ella per mezani si comincia à trattare, mal pare à me, che si possa parlar di concordia per uia di remißione. Et per tornare à confermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfattione alle ingiurie de' fatti; Dico che auuenendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli che egli ha fat

to atto da uile,& da reo huomo, & da mal caualiero; Et che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato,& da reo huomo, & da mal caualiero,certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela,ne obligatione di honore. Et se anchora condutti allo steccato in formandosi i capitoli fra i padrini, il padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, & la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente à cessare. Il che se cosi è, come ueramente è, non ueggo perche quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli,& al campo mi possono sodisfare, non debbiano essermi di pienißima sodisfattione quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario:& che egli anchora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude alle ingiurie de' fatti potersi di parole sodisfare.

DELLA CONTRADITTIONE DI ALCVNE VVLGARI OPENIONI IN MATERIA DI SODISFATTIONE. CAP. XVII.

Habbiamo à dietro mostrato quanto si ingannino coloro,i quali tengono che come alcuno ha fatta, o detta cosa alcuna,o buona o rea che ella si sia, per buona la dee difendere,& mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsita di quell'altra

openione, che con parole alle ingiurie de' fatti non si pos= sa sodisfare. Nella *quale sentenza coloro, che si truoua no sogliono allegare auttorita di* Capitani *generali, che dir soleuano; gli hai dato?* Di *cio che uuole.* Il *qual det= to quanto meriti di essere approuato, per quello, che gia detto s'è da noi, si puo comprendere.* Et *io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentira con honesto ri sentimento hauer con mano, o con bastone, o altramente percosso altrui, uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso.* Ma *percioche dell' una, & dell'altra di queste due openioni habbiamo sepa ratamente ragionato assai, hora di amendue insieme par lando, dico,* Che *da quelle conoscer si puo la falsita delle uulgari openioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur se uogliamo con sin cero giudicio considerarle, troueremo che l'una all'al= tra uiene à contradire.* Che *se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto, non potro con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non sola= mente tutto quello, che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna.* Et *se io potro dire cio che egli uor= ra, non sara uero che io debbia mantener per ben fat= to tutto quello, che hauero fatto.* Hora *da una cosi a= perta contradittione manifesta contrarieta comprenden dosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del lo= ro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono riti= rare: potendo massimamente intendere anchora, che si come queste due openioni tra loro si contradicono, cosi all'una, & all'altra di loro contradice la ragio= ne.* Et *quella è ueramẽte openione lodeuole & caualle=*

resca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata: Et appresso à quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose, che opera alcuna non è da essere sti mata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non acc ompagnata.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER LE INGIVRIE DE' FAT TI. CAP. XVIII.

T uenendo al particolare delle so= disfattioni, che si hãno da dare. Tut to il fondamento di quella ha da es= sere in sulla uerita; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ra= gione in quelle si dee conseruare. Et pertanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagio= ne si sara risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauera da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quando senza cagione lo hauesse fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o nõ da gẽtilhuomo ne da caualiero; o parole simiglianti. Et potra anchor pregarlo che gli sia amico: Et colui che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douera contẽ tarsi di quanto di ragione gli si conuiene, & non uoler nell'error continuare, se non uorra (secondo che gia da noi s'è detto) rimanersi trasformato in fiera. Et quan= do per qual si uoglia parole due mettessero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non saria da

dubitare che senza altro non si potessero condurre alla pace, che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno, & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse à fuggire, anchor che l'offeso giunger non lo potesse, non sarebbe da dire se non che & colui con la fuga per uile, & per codardo si fosse condannato, & che quest'altro ne rimanesse honorato, albergando l'honor caualleresco nella faccia, & nelle mani; & non nelle spalle & ne' piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uilta, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui offendesse non con alcuno mal modo, ma à torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualita della persona offesa hauera à dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non douea; o non da gentilhuomo: & in tutte le maniere pur gliene domandera perdonanza. Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscendosi tra loro auuenisse che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: Et se conosciuto ui haueßi, non ui haurei usato uno atto tale: Et quando usato lo haueßi, hauerei fatto o discortesemente, o uillamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascero di dire che si trattano alcuna uolta delle paci tra perso=

ne,le quali non sono di accordo del fatto:Che io diro che altri mi ha percosso, & colui neghera di hauermi toc= co. Doue la sodisfattione puo essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia ho fatto atto tristo, o al tre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi: Et à questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodis fattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER INGIVRIE DI PA= ROLE. CAP. XIX.

S'E' detto qui di sopra il fondamen= to delle sodisfattioni essere in su la uerita: Il che tornando à conferma re, Quando altri ha altrui appo= sto alcun mancamento fuori del ue= ro, egli dee confessar quella cosa non cosi essere; come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerita non è in contrario) che egli detta la ha o credendo che cosi fosse: o perche altri detta gliele hab= bia, o anchora per colera. Et se dira che credeua cosi, ag giungera che si ingannaua, o che haueua mala openione; & che conosce la uerita essere altramente. Se dira che altri detta gliele habbia, potra dire che colui, il qual detta gliele ha, non ha detto il uero: Se dira hauerlo det to per colera, dira pur che conosce la uerita essere in al=

tro

trò modo: che ne è pentuto, o mal contento, o dolente. Et *in questi casi tutti le parole dette si potranno espri=mere, & far la dichiaratione di quelle con sentenza con traria: come, per esempio.* Ho *detto che se traditore, et ti conosco caualier di honore, & di fede.* Et *ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerita è in con=trario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato.* Et *se altri anchora non uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo, che egli le reuocasse nel modo che detto ho, o simigliantemente con parole di honoreuole testimo=nianza, il carico ne piu ne meno sarebbe tolto uia.* Et *quando altri hauesse altrui data mentita sopra parole di uerita, quella douera egli anchora riuocare.* Et *se al=cuno si facesse schifo di dire io ti ho mal mentito, anche in altro modo si potra honestamente prouedere: che si po tra dire io confesso esser uere le parole da te dette, sopra le quali è nata la nostra querela.* O *anchora si potra esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera.* Non *tacero che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, à me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho con=dutto à fine delle paci per una tal uia,* Che *colui, il qual ha data la mentita ha parlato al mentito in questa ma=niera,* Io *haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceste i passati giorni le parole ingiuriose, per le qua li io ui diedi una mentita:* Et *ui prego che me ne faccia te chiaro.* Et *l'altro ha risposto; per non celarui il ue=ro io le dißi in colera, & non per altra cagione, che io haueßi di dirle.* Et *il primo è tornato à dire.* Dapoi *che quelle parole da uoi furono dette in colera,* Io *dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita se non in*

caso, che uoi dette le haueste con animo deliberato di far mi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico à uoi; anzi ui conosco per huomo di uerita. Et ui prego che non habbiate memoria di parole dispiaceuoli, che siano passate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha soggiunto, Et io ho uoi per persona di honore: & ui prego medesimamente che habbiate me per amico. Et questa forma di sodisfattione à mille casi, che tutto di auuengono si puo accommodare. Et con questo esempio delle altre forme, & delle altre regole, secondo la qualita de' casi, se ne possono ritrouare. Et piu oltra passando suole auuenire che dolendosi alcuno che altri habbia detto mal di lui, colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto: Et quando l'haueßi detto hauerei detto il falso, o altre parole di simile sentenza. Et sopra questa dubitatione à me occorre di dire, che quando persona alcuna hauesse detto male di me, per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna à se stesso, ma non percio darebbe à me sodisfattione. Et pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. le parole ueramante che altri haura da dire saranno. Io non lo ho detto, & quando io lo haueßi detto, hauerei detto il falso; o hauerei mal detto, o hauerei fatta cosa, che io non doueua, o non da gentilhuomo. o cose tali. Ma gentilhuomo non dee condurcersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha

detto: Anzi dee confeſſarlo, & darne ſodisfattione. Et quando ſi foſſe detta coſa uera, non ſi hauerebbe percio da negar, che ella foſſe uera: ma ſi direbbe che in dirla lo ha offeſo: che non doueua dirla, o che ha fatto male: Et chiederne perdono: che il chieder di perdono ſi conuiene in tutte le maniere là doue è offeſa. Et nel dir il uero anche ſi offende hauendo intentione di offendere.

CHE IL DARE ALTRVI SODISFATTIONE NON È COSA VERGOGNOSA. CAP. XX.

R perciochè alle ſodisfattioni ordinariamēte ſi ha da uenir per la uia delle disdette (che con queſto nome chiameremo noi coſi la reuocatione delle parole, come la confeßione di hauere ingiuſtamente adoperato) mi dira alcuno, ſe la disdetta è tanto uergognoſa, che per quella (come tu di ſopra hai detto) altri uituperato ne rimane, & puo eſſere da' caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, ſe io hauero detto coſa falſa, o fatto coſa mala, che io diſdicendomi mi habbia à tirare addoſſo una coſi fatta infamia? Et à queſto anchor che di ſopra aſſai à pieno habbiamo ſodisfatto, là doue habbiamo dimoſtro che l'huomo dee piu toſto dall'errore rimuouerſi, che uoler in quello oſtinatamente continuare, pur ſopra queſto nome di disdetta riſpondendo dico, che grā differenza è da quella, che ſi fa ne gli ſteccati per forza di arme, à quella, che ſi fa fuori per amor di uerita: che

quella è sforzata, questa uoluntaria; quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualiero che habbia uoluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si uuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, il quale ha una uolta tolto à difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte; Et questa fa fede, che costui renunciando la querela per non combattere à torto, non è per condurcersi à prender le arme se non per giusta, & legittima cagione. Et in somma, si come quella è di caualiere iniquo, & misleale, cosi questa altra è di sincerita, & di lealta uera testimonianza. Che da poi che huomo alcuno senza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauendo alcuno error commesso, di quello auueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione; Et un caualiiero il quale riconoscendo il fallo suo ad ammendarlo si dispone non solamente non merita biasimo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, il quale come huomo con la ragione si gouerna, come caualiero ha la giustitia per guida, & come Christiano osserua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douera egli fra' caualieri esser tenuto caro, & da' Prencipi essere hauuto in pregio, douendosi et da gli uni, et da gli altri prezzar non meno la fede, & la purita dell'animo, che l'orgoglio, & la forza corporale. conciosiacosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quãto ella è con ragion gouernata: Et la integrita sola da se basta à reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillita, là doue forza, che non habbia maturo consiglio

per reggimento, è quella che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, et ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattiōi suole essere reputato uilta, à ciò non rispondero io altro, se non che il uolere combattere à torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto è giudicato essere bestialita.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE CAP. XXI.

E Cosi ampia la materia in confortare i caualieri à douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu nō auanzi anchor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, & a maestra della uita nostra, non mi rimarro io anchor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santita della amicitia ne'l possano saparare. Et quādo cosa auuiene, donde si uegga, che alcuna briga ne habbia à nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sara il primo à rimuouersi dalla contesa, sara anchora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener

le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente ha uendo da principio fatti tutti gli altri animali, & dome stici, & siluestri, à quelli, che egli uolle, che fossero fieri, & sanguinosi diede à quali le corna, à quali le zanne, et à quali le unghie, accioche cosi armati usassero la loro fie rezza. L'huomo ueramente non armò egli di istrumen to ueruno, per lo quale si uedesse, che douesse crudelta al cuna adoperare; anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con la quale douesse uiuer cō la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, à lui diede le mani senza alcuna ar= me, & atte à fabricarne, à prenderne, & à lasciarne, se condo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quel le si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi: & quel le appresso dalla humana maluagita contra le uite no= stre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto: & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appreso, quello usiamo non che barbaramente, ma bestialmente an chora; il che uuol dir senza ragione. Voleuano gli anti chi Stoici seuerissimi philosophi, che tutte le cose, le qua li in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fosse ro state create: & che gli huomini nascessero per far gio uamento à gli huomini, gli uni à gli altri utilità porgen do. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo ta= li diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, la quale dall'huomo è cagionata. Ne cio altron de procede, se non dal non uolersi l'huomo con la ragion regolare; che come ben dice Aristotele, Si come ottimo

fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia uiue separato. Et per Dio *quali tenebre hanno cosi occupati gli occhij delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, à bruti animali procuriamo pur di pareggiarci, uolendo anzi con la forza, la quale non è propria della nostra natura, insieme consumarci, che con la ragione, la quale è propria di noi soli, conseruarci?* Et *pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: & che rettori, &* Signori *de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, i quali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle* Signorie, *quanto quegli altri (quantunque priuati) i quali piu sono alla ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia; & che piu sono seruanti delle leggi.* Alla *qual sentenza conformandosi il diuin* Platone *finge che* Gioue *uolendo insegnare à gli huomini l'ordine del gouernarsi mandò in terra* Mercurio, *che douesse loro portare la uergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare, & le diritte hauessero ad operare: & gli comandò che queste douesse dare à tutti gli huomini, accioche le citta di loro si adornassero: & le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo una tal legge, che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della citta con estremi supplicij douesse essere castigato.* Perche *come douera alcuno per sodisfare alla uana openione di huomini uulgari, & isciocchi à se medesimo, & alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra*

la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' cavalieri una cosi perversa openione: Et si ricordino essi, che la spada è istrumento da adoperare per necessita, & non per appetito: & che non meno lodevole cosa è il non adoperarla se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scrivo à Christiani, io pure aggiungerò una Christiana parola. Alcun non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate non conservi. Il che cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, che vedersi noi per la nostra malignita tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si vadano l'un l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben dirò, che si come ne' corpi nostri tosto, che ci sentiamo havere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di provedere, che egli le parti sane non corrompa; Non altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si doverebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono à metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte à farne putrefar delle altre, che anchora sono sane. Et pertanto i Signori, à' quali da Christo è stata data la cura, & il governo del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conservando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando

la cauallería nell'ordine del uero grado ſuo, & il corpo di Ieſu Chriſto mantenendo intero, puro, et immaculato.

CONCLVSIONE DELLA OPERA CON VNA BREVE REPETITIONE DELLE COSE DETTE NE' TRE LIBRI. CAP. XXII.

Abbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi ſi è potuta uſare deſcritto in tre libri quanto ci è occorſo, che generalmente ci ſia paruto neceſſario, che da' caualieri ſi debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è ſtato aſſai diſtintamente trattato il ſuggetto delle mentite, dimoſtrando per quella uia quale debbia eſſer l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello ſcriuere i cartelli, et del mandargli: & de' campi anchora habbiamo ragionato, & quanto in caſo di honore i caualieri ſiano tenuti ad ubidire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar ſi debbiano per prendere legittima querela. Appreſſo nel ſecondo da noi è ſtato ſcritto di quello, che a' Signori principalmente ſi appartiene; Si come è il conoſcere le ingiurie, & i carichi: & quali ſiano quelle, & quelli che meritino, & che non meritino abbattimento. Come gouernar ſi debbiano quando altri domandi loro patenti di campo: & quale debbia eſſere la forma di quelle: & quali arme ſiano da uſare ne gli ſteccati: & qual uantaggio al reo deb

bia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del gouerno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno à quelli possono interuenire: & che maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il di statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali nõ piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie: percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, le quali per cagione alcuna o di biasimo, o di honore nõ possano, o nõ debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi, insieme si ragiona de' gradi della nobiltà così de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui; si tratta anchora da quali persone, et in quali casi i campioni si possano dare. Et à queste cose habbiamo aggiunta la quistione, se fra due Re p querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, le quali à caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione; dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre arme habbia à tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra openion conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et anchor che

detto habbiamo la iſtitutione del Duello *non eſſere ſta= ta trouata à fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi queſta materia trattata. che & nel prin= cipio dicemmo che come ad impreſa di honore ui ha= ueuamo poſto mano; ne uedeuamo come altramente parlandone poteßimo eſſer aſcoltati.* Et *ci ſiamo sfor= zati anchora in alcuni luoghi di dar regole di quelle co ſe, le quali ſentenza noſtra è che non tanto ſiano da rego lare, quanto da torre del tutto uia.* Il *che habbiamo fat= to con queſta intentione, che ſe pure i caualieri da quel= le non ſi uorranno ritrarre, almeno ſtraboccheuolmen= te non ui ſi habbiano à gouernare.* Habbiamo *noi an= chora per diuerſi caſi particolari ſcritte diuerſe coſe in ſuggetto di duello; alle quali habbiamo dato titolo di* Ri *ſposte* Caualleresche*: le quali per diuerſi luoghi ſono gia ſparſe; & noi cercheremo di ragunarne alcune inſieme per publicarle, penſando che à caualieri debbiano eſſere non ingrate.* Et *ſe o quelle, o queſti libri ſono ſtati, o ſa= ranno ad alcuno di ſodisfattione, di piacere, o di gioua= uamento; di cio ſi rendano gratie à quel* Signo= *re, il quale mi ha aperto lo intelletto à gli honoreuoli concetti & mi ha dato parole da poter quelli eſpri= mere, & illu= ſtrare.*

IL FINE.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.

NEL PRIMO LIBRO.

NEL II. LIBRO.

NEL III. LIBRO.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N.

Tutti sono quaderni.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI E FRATELLI.

M D L.